

Vincenzo Gattullo

La notificazione nel processo civile

Premessa

Quest'opera non è coperta da diritto d'autore.

Cominciare con questa affermazione la presentazione di un tale lavoro potrebbe sembrare una specie di scherzo.

L'autore non pretende nessun compenso, non vanta nessun diritto, non vuole alcun riconoscimento di proprietà intellettuale su questo scritto.

Queste pagine sono scritte da Gattullo Vincenzo, ufficiale giudiziario della Corte d'Appello di Bari.

La filosofia è quella della libera consultazione e della libera utilizzazione se non fatta a scopo di lucro.

In tempi in cui tutto è "a pagamento", quest'opera è assolutamente gratuita.

Contenuto della pubblicazione

Il testo comprende tutte le previsioni del codice di procedura civile e di molte altre leggi legate alla notificazione degli atti giudiziari.

Non è seguito l'ordine sistematico ma un ordine genericamente orientato alla spiegazione delle attività dell'ufficiale giudiziario, a partire dal concetto di notificazione, passando per le previsioni dei soggetti legittimati alla richiesta fino ad arrivare ad una parte di appendice che contiene alcune delle norme più importanti sulle notificazioni.

Questo libro è dedicato all'avvocato Gaetano Martucci Zecca, maestro di professione e di vita.

Quando cominciai la mia carriera, mi fece da sprone e mi diede la forza di non mollare.

A Lui debbo buona parte delle mie conoscenze in questa materia ed a Lui la devono molti.

La sua saggezza di legale e la imparzialità e preparazione del magistrato onorario, ne hanno fatto un esempio raro di uomo e giurista.



Indice

Brevi cenni sulla figura dell'ufficiale giudiziario	pag. 8
La notificazione nel processo civile - Premessa	pag. 14
1. nozione di notificazione	pag. 14
2. I soggetti coinvolti nella notificazione	pag. 15
3. Fasi del procedimento	pag. 18
4. La relazione di notifica(148 c.p.c.)	pag. 21
Della notificazione civile in particolare	pag. 26
1. Tempo delle notificazioni(147 c.p.c.)	pag. 33
2. Nullità delle notificazioni(160 c.p.c.)	pag. 35
3. La notificazione(137 c.p.c.)	pag. 38
4. La notificazione a mani proprie(138 c.p.c.)	pag. 46
5. La notificazione nella residenza, dimora o domicilio(139 c.p.c.)	pag. 49
6. La notificazione in caso di rifiuto o assenza(140 c.p.c.)	pag. 58
7. La notificazione nel domicilio eletto(141 c.p.c.)	pag. 65
8. La notificazione a persona non residente o dimorante nel territorio italiano(142 c.p.c.)	pag. 69
9. La notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti(143 c.p.c.)	pag. 93

10. La notificazione alle amministrazioni dello stato(144 c.p.c.)	
	pag. 100
11. Notificazione alle persone giuridiche(145 c.p.c.)	pag. 106
12. Notificazioni ai militari in servizio(146 c.p.c.)	pag. 117
13. Notificazione tramite il servizio postale(149 c.p.c.)	pag. 120
14. Notificazione per pubblici proclami(150 c.p.c.)	pag. 140
15. Forme di notificazione ordinate dal giudice(151 c.p.c.)	
	pag. 144
16. Notificazioni nel corso del procedimento(170 c.p.c.)	
	pag. 145
17. Intimazione al testimone(170 c.p.c.)	pag. 151
18. Notifica della riassunzione(303 c.p.c.)	pag. 153
19. Luogo della notificazione della impugnazione(330 c.p.c.)	
	pag. 155
20. Il pignoramento immobiliare	pag. 163
21. il pignoramento presso terzi	pag. 166

Appendice

22. Convenzione dell'Aja del 15.11.1965	pag. 160
23. Regolamento CE 1348/2000(abrogato)	pag. 187
24. Regolamento CE 1393/2007	pag.204
25. Regio Decreto 1611 del 30.10.1933(estratto)	pag. 234

26. Convenzione tra il Ministero della Giustizia e Poste s.p.a. per la spedizione degli atti giudiziari	pag. 241
27. Testo Unico Spese di Giustizia(estratto)	pag. 271



Brevi cenni sulla figura dell'Ufficiale Giudiziario

I

La figura dell'Ufficiale Giudiziario ha origini antiche. La si fa risalire all'Apparitores¹ e, successivamente, agli Executores romani. Nel diritto Giustiniano essi avevano il compito di eseguire la sentenza del magistrato.

¹ L'analisi iconografica, in particolare, mette in evidenza come nell'arte etrusca si possa osservare una costante associazione fra *aeneatores* e apparitores, vale a dire i membri del corteo magistratuale preposti a esibire i simboli designanti l'*imperium* e l'*auctoritas* del magistrato, quali il *volumen*, la *sella curulis* e, soprattutto, i fasci littori. Le testimonianze epigrafiche di Tivoli ci conservano, fra gli *apparitores municipales* o ufficiali subalterni dei magistrati tiburtini, il ricordo di vari *scribae rei publicae*.

Questa subì, durante il medioevo, varie ed alterne trasformazioni che seguivano l'evolversi del diritto fino ad assumere la forma del Messo Giudiziario, vero e proprio Ufficiale Giudiziario.

Dopo l'unificazione degli stati italiani la categoria degli Uscieri Giudiziari, derivati dal diritto franco, si uniformò a quella prevista dal diritto piemontese. Tutta la diversa disciplina presente nei vari stati preunitari venne regolata dal R.D. del 6 dicembre 1865 n. 2626 e la figura venne denominata "*Ufficiali addetti all'ordine giudiziario*".

II

L'attuale denominazione di Ufficiale Giudiziario fu introdotta con la legge del 21 dicembre 1902 n. 528 che stabilì anche i requisiti culturali e morali per lo svolgimento dei delicati compiti affidati a tali figure.

La dottrina dell'epoca collocava l'Ufficiale Giudiziario tra gli ausiliari del processo civile al pari del cancelliere e veniva considerato un *privato che svolgeva funzioni di ausiliario della giustizia*(Mortara). Tuttavia tale concezione fu superata dal Chiovenda che considerava l'Ufficiale Giudiziario quale parte di "*un unico organo complesso di giurisdizione*" assieme al giudice ed al cancelliere.

III

La disciplina che regola, oggi, l'attività dell'Ufficiale Giudiziario si trova nel D.P.R. del 15 dicembre 1959 n. 1229(Ordinamento dell'Ufficiale Giudiziario, dell'aiutante Ufficiale Giudiziario e del Coadiutore). Va subito precisato che, dalla sua emanazione, sono intervenute numerose leggi le quali, anche se non direttamente modificanti tale D.P.R., ne hanno, di fatto, stravolta la sostanza².

Tutta la materia relativa al rapporto di lavoro ed al procedimento disciplinare è regolata dai contratti collettivi nazionali di lavoro³ e non più dal citato D.P.R. 1229.

IV

La natura giuridica del rapporto di lavoro dell'Ufficiale Giudiziario è sempre stata variamente interpretata. Questi veniva considerato, di volta in volta, pubblico impiegato(Virga) oppure concessionario di un pubblico servizio o, ancora, organo indiretto dello stato. Tali posizioni sono da considerarsi ormai superate dalle

² Legge 44/'90 – CCNL del I 1995 – CCI del Ministero della Giustizia del 2000

³ Ai sensi degli art. 72 e 74 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, le norme disciplinari dettate dal d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 per gli ufficiali giudiziari (e gli aiutanti ufficiali giudiziari) sono abrogate.(T.A.R. Lazio Sez. I, 30/07/1996, n. 1305)

leggi e dalla giurisprudenza. Infatti, allo stato attuale, l'Ufficiale Giudiziario è Impiegato civile dello Stato.

Gli ufficiali giudiziari, ancorché appartenenti ad una carriera a statuto speciale, sono da considerarsi dipendenti dello Stato ed il loro rapporto di impiego non può sottrarsi alla disciplina dettata per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dal D.Lg. n. 29 del 1993 (ora D.Lg. n. 167 del 2001) [**Cons. Stato, Sez. IV, 31/12/2003, n.9289**]

La figura professionale è articolata, attualmente, su due aree(II e III) e 6 livelli retributivi:

1. Ufficiale Giudiziario area II pos. F3 ed F4
2. Ufficiale Giudiziario area III pos. Economica F1, F2, F3 ed F4

V

L'accesso alla carriera di Ufficiale Giudiziario avviene tramite pubblico concorso del Ministero della Giustizia.

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio, che comprende anche l'accertamento della conoscenza di una lingua

straniera.

La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta sintetica volti ad accertare l'attitudine dei candidati a valutare e correttamente risolvere questioni connesse con l'attività istituzionale dell'ufficiale giudiziario e verte sulla legislazione cambiaria, sulle imposte di bollo e di registro e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, come disciplinato dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni ed integrato dai CCNL comparto ministeri, dal contratto integrativo del Ministero della Giustizia, dal CCNL relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari stipulato il 24 aprile 2002 e dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La seconda prova scritta verte sull'elaborazione di uno scritto sulla procedura civile e/o penale, con particolare riferimento alle funzioni e competenze dell'ufficiale giudiziario.

Il colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sul diritto privato, diritto della navigazione e ordinamento giudiziario.

Nel corso del colloquio è accertata la conoscenza da parte del candidato di una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo oltre ad accertare la conoscenza sull'uso dei sistemi informatici.



La notificazione nel processo civile – Premessa

Nozione di notificazione

La notificazione è quel procedimento che ha lo scopo di “portare a conoscenza”(*notum facere- rendere noto*) del destinatario copia conforme dell’originale di un atto a lui destinato e ad esplicitare gli effetti giuridici nei suoi confronti.

Questa attività si contraddistingue in due aspetti:

1. sostanziale;
2. formale;

L'aspetto sostanziale si svolge nella materiale consegna al destinatario di una copia conforme all'originale dell'atto a lui destinato.

L'aspetto formale si sviluppa nell'attività espletata dal pubblico ufficiale(Ufficiale Giudiziario – Messo Comunale– Messo del Giudice di Pace– Messo esattoriale) e consiste nella attestazione(relazione di notifica) effettuata in calce all'originale ad alla copia dell'atto da notificare, circa il luogo, il tempo, le modalità e la persona a cui l'atto è stato consegnato. Tale attestazione ha valore di atto pubblico e può essere contestata solo proponendo querela di falso⁴.

I soggetti coinvolti nella notificazione

Sono parti coinvolte nel procedimento della notificazione:

IL RICHIEDENTE

IL DESTINATARIO

IL PUBBLICO UFFICIALE

⁴ In caso di discordanza tra la copia notificata e l'originale dell'atto, la prima prevale sulla seconda senza che sia necessaria la querela di falso(Cass. I sez. 7 luglio 1999 n. 7037)

Il richiedente

è individuato, per legge:

NELLA PARTE O SUO PROCURATORE

NEL CANCELLIERE

NEL PUBBLICO MINISTERO

Il destinatario

È colui cui l'atto è indirizzato. Questi si distingue dal consegnatario che è il soggetto a cui può farsi la notifica affinché questa entri nella sfera di conoscibilità legale del destinatario.

Il Pubblico Ufficiale

Il codice di procedura civile individua nell'Ufficiale Giudiziario l'unico soggetto legittimato a fare la notifica⁵. In realtà vi sono altri soggetti abilitati ad effettuare le notifiche nel processo civile; segnatamente si ricorda il Giudice in udienza, le cui comunicazioni assumono

⁵ art. 59 c.p.c. Attività dell'ufficiale giudiziario.

L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti [c.p.c. 137] (1) e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce

valore di notifica per i presenti,⁶ed il Messo del Giudice di Pace(ex Messo di Conciliazione).

Tale previsione è stata superata, dapprima con la legge 21 gennaio 1994 n. 53 che ha dato facoltà agli avvocati di poter procedere alla notifica utilizzando il servizio postale secondo i contenuti della legge 890/'82 e, successivamente, dalle recenti modifiche sulla comunicazione mediante l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici.

⁶ A seguito dell'entrata in vigore della legge istitutiva del Giudice di pace sono stati posti numerosi quesiti riguardanti i servizi degli uffici NEP e dei messi di conciliazione.

Il testo originario della legge istitutiva del giudice di pace prevedeva, agli articoli 13, 44 e 51, la competenza transitoria dei messi di conciliazione per la notificazione degli atti del giudice di pace per un solo triennio dalla data di entrata in vigore della legge, senonché la legge n. 673 del 1994 ha abrogato il solo art. 51.

L'art. 44 prevede la soppressione degli uffici del giudice conciliatore una volta esaurite le relative pendenze; inoltre l'art. 13, modificato dall'art. 11-bis della legge n. 673 del 1994, consente la notifica degli atti del giudice di pace a ministero dei messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione di ciascun giudice, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza.[omissis] **(Circ.Ministero della Giustizia 9 marzo 1996, n. 11/96)**

Fasi del procedimento

IMPULSO

TRASMISSIONE

DOCUMENTAZIONE

L'impulso al procedimento notificatorio può provenire ad istanza di parte(ove per parte si intende il soggetto legittimato *ex lege* a richiedere la notifica), del cancelliere o del magistrato⁷.

⁷ L'attività di impulso del procedimento notificatorio, consistente essenzialmente nella consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, può, dal soggetto legittimato(che l'art. 137 c.p.c. individua nella parte, alla quale peraltro si affianca il procuratore come emerge dall'art. 104 del D.P.R. 1229/1959 e dall' 163 c.4 del c.p.c.), essere affidata anche con semplice delega orale ad altra persona. In tal caso l'omessa menzione nella relazione di notifica della persona che ha materialmente eseguito l'attività suddetta, ovvero la menzione di un soggetto diverso dal legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato del legittimato, sono irrilevanti ai fini delle validità della notificazione se alla stregua dell'atto da notificare(e sempre che questo abbia natura di di atto di parte destinato alla notificazione, come ad esempio la citazione o il ricorso per cassazione) risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata.(**Cass. III civ. sent. 164 del 05/01/2005**)

– La legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., alla parte, ad un suo procuratore, al difensore munito di mandato. Ne consegue che risulta affetta da inesistenza la notificazione effettuata ad istanza del domiciliatario (la cui funzione è limitata alla semplice sostituzione della parte nella ricezione degli atti ad essa notificati), salvo che lo stesso sia stato delegato, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, ovvero abbia anche semplicemente speso la sua qualità di incaricato dal legittimato e le dette qualità risultino esplicitamente dalla relata di notifica o da altro atto utile in tal senso.(**Cass. civ., Sez. I, 28/05/2004, n.10268**)

La citata disposizione non disciplina le modalità di conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario e, quindi, sono irrilevanti le sue modalità rispetto al destinatario dell'atto.

La trasmissione e la **documentazione** sono attività proprie dell'Ufficiale Giudiziario.

La notifica viene richiesta consegnando all'Ufficiale Giudiziario un originale e tante copie conformi dell'atto quanti sono i destinatari da raggiungere.⁸ L'Ufficiale Giudiziario notifica tutti gli atti dell'autorità giudiziaria dell'ufficio cui è addetto; provvede a consegnare l'atto di persona ove il destinatario sia reperibile nel territorio di propria competenza ovvero si serve del servizio postale non essendo vietato dalla legge utilizzare tale mezzo anche per notificare gli atti nel comune dove ha sede il suo ufficio(art. 106 D.P.R. 1229/1959).

Per coloro che siano reperibili al di fuori del comune cui ha sede l'ufficio⁹(ma nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario) deve servirsi della posta tranne che la parte richieda che l'atto venga notificato di persona¹⁰.

⁸ L'Ufficiale Giudiziario non può ricevere richieste al di fuori dell'ufficio cui è addetto.

⁹ Per territorio di competenza dell'Ufficiale Giudiziario si intende l'ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario cui questi è addetto.

¹⁰ L'Ufficiale Giudiziario notifica tutti gli atti dell'autorità giudiziaria dell'ufficio cui è addetto servendosi, ove occorra, del servizio postale.

–La notifica del ricorso per cassazione costituisce un atto a competenza promiscua interessante sia la città di Roma sia il luogo in cui è stata pronunciata la sentenza

Al di fuori del suo territorio di competenza l'ufficiale giudiziario notifica gli atti dell'ufficio giudiziario cui è addetto utilizzando il servizio postale.

Le formalità di consegna vengono documentate nella relata(o relazione) di notifica. In essa l'Ufficiale Giudiziario dà atto della persona cui la copia viene consegnata, del luogo e della data ove questa avviene ovvero, nel caso di notifica a mezzo posta, della data e dell'ufficio da cui inoltra il plico.

Per la notifica di atti stragiudiziali l'ufficiale giudiziario non è legato alle limitazioni territoriali imposte per quelli giudiziali.

impugnata e può, quindi, essere eseguita, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, sia dagli ufficiali giudiziari addetti al luogo del ricorso, ufficio notifiche della Corte di appello di Roma, che da quelli addetti all'Ufficio del luogo in cui è stata emanata la sentenza impugnata (nella specie, Napoli). Ne consegue che la proroga dei termini di decadenza disposta con decreto del Ministero della giustizia (nella specie, D.M. 18 febbraio 2003) per il mancato funzionamento dell'Ufficio notifiche del luogo in cui la sentenza è stata pronunciata non determina proroga del termine per la notifica del ricorso per cassazione (nel caso di specie richiesta dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate), presupponendo detta proroga l'assoluta impossibilità per la parte interessata di rispettare il termine di decadenza e questa si verifica soltanto quando la parte deve necessariamente servirsi del personale addetto all'ufficio non funzionante, ma non quando tale notifica può essere effettuata, in via alternativa, anche per mezzo di ufficiale giudiziario addetto ad ufficio diverso dalla circoscrizione territoriale ove l'atto deve essere consegnato.

(Cass. civ., Sez. V, 18/10/2004, n.20394)

La relazione di notifica

(art. 148 c.p.c.)

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario

La relazione di notifica è atto pubblico e fa piena fede fino a querela di falso circa le attestazioni, le attività compiute dall'Ufficiale Giudiziario o i fatti avvenuti alla sua presenza ed alle dichiarazioni che gli vengono rese.

Diversamente fanno fede fino a prova del contrario: tutte le attività che non sono diretta percezione del pubblico ufficiale precedente circa il contenuto delle dichiarazioni, le informazioni assunte sul luogo della notifica o le informazioni rese da terzi¹¹.

¹¹ Secondo il Supremo Collegio, la relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario costituisce atto pubblico e la prova sino a querela di falso in ordine alle attestazioni riguardanti le attività svolte dall'ufficiale giudiziario, ai fatti avvenuti in sua presenza

ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni a lui rese; fanno, invece, fede sino a prova contraria le altre circostanze menzionate nella relata di notifica che l'ufficiale giudiziario riferisce non quale risultato di una sua immediata conoscenza dei fatti, ma come suo giudizio personale sugli stessi, espresso in base a dichiarazioni ricevute o ad informazioni da lui assunte. **(Cass. 28-1-1976 n. 261).**

Va affermata l'inammissibilità della richiesta di autorizzazione a presentare querela di falso avanzata a questa Corte, in controricorso, dalla Casa di Cura con riferimento alla relazione di notifica risultante dalla copia, ricevuta dall'INPS, della sentenza di primo grado.

E' infatti giurisprudenza costante di questa Corte che nel giudizio di Cassazione la querela di falso è proponibile soltanto contro atti o documenti che attengono a questa fase di legittimità e che siano stati prodotti "ex novo" ai sensi dell'art. 372 c.p.c., e non anche contro atti riguardanti le precedenti fasi di merito e che siano già stati quindi sottoposti all'esame del giudice di merito senza che, in quelle fasi, siano stati formalmente impugnati di falsità **(Cass. Sez. lavoro 08-9-2004 n. 18080).**

Nella specie risulta, dalla relata di notifica dell'U.G. in data 14 giugno 2002, che il medesimo attesta che, per aver trovato chiusa l'abitazione del xxxxx e, per assenza dei vicini e per mancanza del portiere, ha depositato copia dell'atto nella casa comunale di Lecce il 14 giu. 2002, consegnandola all'impiegato addetto (prima formalità); dell'avvenuto deposito ha affisso avviso alla porta dell'abitazione (seconda formalità); e ha dato di ciò "notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (terza formalità); il tutto, precisa l'U.G. nella relata, come previsto dall'art. 140 c.p.c. Tali attestazioni dell'U.G. *coprono con la fede privilegiata il contenuto della relata di notifica*, ritualmente sottoscritta dal medesimo. **(Cass. Sez. lavoro 25-8-2004 n. 16803).**

Questa Corte, poi, ha ripetutamente affermato che per la validità della notificazione dell'atto alla parte presso il procuratore costituito, trovano applicazione le regole previste dagli artt. 138 e 139 c.p.c., con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi regolarmente notificato se la consegna è fatta non solo personalmente al procuratore, ma anche a persona addetta allo studio (Cass. 6602/1999; 5292/1987; 2772/1984):così come è avvenuto nel caso concreto in cui la relata di notifica del ricorso contiene l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, facente fede fino a querela di falso, che l'atto in questione veniva consegnato a persona addetta allo studio dell'avv. Cristofaro, che si trovava proprio nel suddetto studio ed accettava di ricevere la notifica, determinando così l'affidamento del notificante.

A nulla perciò rileva che detto consegnatario sia stato indicato con il solo cognome (ed il prenome incompleto) – A. Cristofaro – in quanto la mancata precisazione non poteva far sorgere equivoco sulla persona del collaboratore, né incidere sulla sussistenza del rapporto da cui deriva l'affidamento che l'atto, oggetto della notificazione, sarebbe

La relazione dell'Ufficiale Giudiziario, essendo datata e sottoscritta dallo stesso, non è necessario che sia olografa^{12 13}. Essa, ove predisposta dalla parte richiedente, assume valore di richiesta circa le persone ed i luoghi cui l'atto deve essere notificato.

La Suprema Corte ha specificato che l'articolo 148, primo comma CPC, dove prevede che *"l'Ufficiale Giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto"*, va sempre rigorosamente rispettato nella forma prescritta. La legge dispone quindi che la relazione di notifica sia apposta solo in calce alla copia dell'atto notificato e non in qualsiasi altra sede *"topografica"* del documento.

stato portato a conoscenza del destinatario (Cass. Sez. un. 8478/1990): perciò risolvendosi in una aera irregolarità formale inidonea ad inficiare tanto la validità della notifica, quanto la efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al destinatario ed al luogo di consegna. **(Cass. Sez. I 08-5-2004 n. 8777).**

¹² La sottoscrizione della relata di notifica deve essere effettuata in maniera tale che siano sempre evincibili le generalità e la qualità del pubblico ufficiale. Tuttavia se è presente il timbro a stampigliatura contenete tali indicazioni è validamente eseguita la notifica che contenga, in luogo della firma per esteso, la semplice sigla dell'Ufficiale Giudiziario.

¹³ [omissis] Perché la relazione di notificazione esista e sia valida ai sensi dell'art. 148 c.p.c. non è necessario che il suo contenuto sia redatto in forma autografa personalmente dall'ufficiale giudiziario, essendo invece sufficiente che questi attesti, mediante la sua sottoscrizione, l'attività compiuta e particolarmente la data di essa nonché la persona alla quale ha consegnato la copia ed il luogo della consegna, indicazioni che, pertanto, ben possono essere riportate mediante scritturazione meccanica, anche con formula già predisposta ad opera della parte dalla quale l'attività stessa è stata richiesta e parzialmente da completare, o mediante l'uso di timbri sia per la formula da completare sia per la data (Cass. 12.5.98 n. 4762, 18.7.97 n. 6643, 15.9.83 n. 5577). **(Cassazione II sez. Civile Sent. 7660 del 21-4-2004)**

La nuova formulazione dell'art. 137 c.p.c. c.3, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, non ha inteso apportare le necessarie modifiche alle prescrizioni contenute nell'art. 148 c.p.c..

Appare evidente che tale nuovo sistema di consegna dell'atto appaia inapplicabile in assenza delle modifiche all'art. 148 citato.

Struttura

La relazione di notifica deve contenere precisi elementi perché essa assuma il valore di certificazione previsto dalla legge. Più propriamente essa deve includere, oltre a quanto indicato nell'art. 148 c.p.c., anche:

L'indicazione della parte richiedente

L'indicazione dell'Ufficiale Giudiziario e l'ufficio cui è addetto

L'attività dell'ufficiale giudiziario deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art.148 c.p.c. . L'attestazione con la quale l'ufficiale giudiziario dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi data e firma, costituisce infatti attività direttamente compiuta dal medesimo ufficiale e, quindi, atto pubblico assistito da fede privilegiata.

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta di nella sua qualità in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Bari, per legale scienza e ad ogni effetto di legge, ho notificato, copia conforme all'originale dell'antescritto atto di.....

al/alla Sig./ra, Residente/domiciliato

in..... alla via/piazza.....

ivi recandomi e consegnandola, in busta chiusa e sigillata(depennare ove non occorra), a mani di.....

capace, tale qualificatosi, stante la precaria assenza del destinatario.

Bari li,

l'Ufficiale Giudiziario

Cognome e Nome

Della notificazione civile in particolare



la notifica della citazione alla Callas a Chicago

La notifica dopo la sentenza della Corte costituzionale del
26/11/2002 n. 477



La Corte Costituzionale già in passato si era espressa sul momento di perfezionamento della notifica ed ebbe modo di affermare, in tema di notificazioni all'estero, che gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che

«le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso» ed ha, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente obbligata della questione sottoposta al suo esame, quella desumibile dal «principio della sufficienza» [...] *del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante» (sentenza n. 69 del 1994).*

Questo principio è stato ribadito con la sentenza del 26/11/2002 n. 477:

“In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Ed è appena il caso di sottolineare, al riguardo, che la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio risulta affermata dalla stessa legge n. 890 del 1982, laddove all'art. 8 prevede, secondo l'interpretazione vigente, che, nel caso di assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego presso l'ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla

scadenza del termine di compiuta giacenza. Confermandosi in tal modo la necessità che le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario”.

Successivamente sono intervenute diverse pronunce che hanno costantemente confermato tale principio estendendolo ad ogni tipo di notificazione e introducendo, così, il dettato di portata generale secondo cui

la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e per il destinatario all'atto della sua ricezione¹⁴.

¹⁴ Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 138 c.p.c., nella parte in cui non prevede che gli effetti della notificazione, per il notificante, si perfezionano al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, anziché della consegna che quest'ultimo effettua nelle mani del destinatario. La Corte costituzionale ha, infatti, chiarito che "risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario"; con la conseguenza che le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate alla luce di tale principio, nel senso che "la notificazione si perfeziona

nei confronti del notificante (...) al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario".(Corte cost. (Ord.), 28/04/2004, n.132)

- In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle sent. n. 477 del 2002 e sent. n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, pur restando fermo in ogni caso per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbono comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. Inoltre, il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali è applicabile alle fattispecie riguardanti situazioni non esaurite al momento di intervenuta declaratoria d'incostituzionalità.(Cass. civ., Sez. III, 18/03/2005, n.5967)

- Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al fine del rispetto del termine d'impugnazione è sufficiente che l'atto sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140 c.p.c., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento).(Cass. civ., Sez. Unite, 13/01/2005, n.458)

- Qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando esso debba compiersi entro un determinato termine, alla luce delle sentenze delle Corte Costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 - che hanno affermato notificante, del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità, e perciò il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio" -, si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato. Una siffatta regola, infatti, espressione di un valore costituzionale, non può non presidiare l'attività istituzionalmente commessa all'interprete dagli artt. 12 preleggi e segg., e non può non valere per qualsiasi notifica di un atto processuale civile, e, quindi, anche per la notifica che sia effettuata per mezzo dell'ufficiale giudiziario senza avvalersi del servizio postale (principio enunciato dalla S.C. in tema di notificazione di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.).(Cass. civ., Sez. V, 04/05/2004, n.8447)

Tuttavia, la notifica – anche se con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti impeditivi ed interruttivi ad essa connessi per il notificante – non si esaurisce con il deposito dell'atto all'ufficiale giudiziario, ma si perfeziona con la consegna al destinatario; inoltre, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della legge n. 890/1982, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna. Tale principio – di carattere generale – trova applicazione in ogni fase e grado del processo; pertanto, ove la notifica non sia andata a buon fine, per causa imputabile al richiedente, si ha non la mera nullità ma l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione).

La consegna tassativa, da parte dell'ufficiale giudiziario e dell'agente postale suo ausiliare, di un atto che scade in giornata per termini imposti al notificante(es. atto di appello, ricorso in cassazione, impugnazione di delibera assembleare condominiale ecc.), non ha più ragione d'essere poiché, per effetto di tale sentenza della Corte Costituzionale, detti termini sono rispettati con la semplice consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

La tempestività di tale attività è certificata dalla ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 109 del d.p.r. 1229/59 o dalla data e dalla firma dell'ufficiale accettante sulla specifica apposta sull'originale e sulle copie dell'atto da notificare(riepilogo dei diritti di notifica – dell'indennità di trasferta – delle tasse erariali – delle spese postali incassate dall'ufficio N.E.P.) e dalla sua iscrizione nel registro cronologico.¹⁵

Sono da salvaguardare, ovviamente, quelli imposti al destinatario per la comparizione.

¹⁵ La data del deposito dell'atto all'ufficiale giudiziario e la firma da questi apposta sono assistite da fede privilegiata contestabile solo mediante proposizione di querela di falso.

Tempo delle notificazioni

(art. 147 c.p.c.)

L'art. 147 c.p.c. novellato dispone che la notificazione non possa farsi prima delle 7,00 e dopo delle ore 21,00.

Questa nuova articolazione dell'orario in cui è consentita la notificazione, pone una seria problematica.

Se l'ufficiale giudiziario si reca per la notifica di un atto alle ore 20,00, nessuna eccezione può essere sollevata. Procedere regolarmente secondo le forme degli articoli 138 e ss. del codice. Poniamo il caso, però, che il destinatario o le persone cui può farsi la consegna siano assenti, ovvero, (per le sole persone diverse dal destinatario) si rifiutino. Il codice prevede che l'ufficiale giudiziario debba procedere ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Ma a quell'ora la casa comunale e l'ufficio postale saranno, verosimilmente, chiusi. C'è, quindi, un problema di perfezionamento della notifica la quale non può sicuramente completarsi in giornata.

Questo articolo detta il precetto ma non commina la sanzione. Sicchè non è affetta da nullità la notifica eseguita fuori degli orari indicati ben potendo, colui a cui viene consegnato l'atto, opporre legittimo rifiuto ove questa venga effettuata oltre l'orario previsto.¹⁶

La notificazione agli uffici pubblici si esegue negli orari stabiliti dall'art. 147 c.p.c.. Ne consegue che non può essere opposto legittimo rifiuto motivato dalla chiusura degli uffici al pubblico.

¹⁶ L'irregolarità formale della notificazione, in quanto eseguita oltre l'orario consentito dall'art. 147, c.p.c., il quale è posto a tutela dell'interesse al riposo del destinatario della notificazione e delle altre persone che possono ricevere l'atto in sua vece, può essere fatta valere esclusivamente dal soggetto nel cui interesse detto limite è stabilito, mediante il legittimo rifiuto di ricevere l'atto, con la conseguenza che, ove l'atto sia stato accettato, l'irregolarità della notificazione non impedisce il completamento del procedimento di notificazione, con la realizzazione della legale ed effettiva conoscenza dell'atto e della costituzione del rapporto giuridico processuale. (**Cons. Stato, Sez. IV, 05/05/1997, n.476**)

-La notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo eseguita l'ultimo giorno utile oltre l'orario stabilito dall'art. 147 c.p.c. determina l'inammissibilità dell'opposizione medesima, non sanabile dalla costituzione dell'opposto, atteso che il decreto ha oramai acquisito efficacia e autorità di cosa giudicata sostanziale. (Nel caso di specie, nella relata di notifica si dava atto del rifiuto del destinatario di ricevere l'atto in quanto eseguita alle ore 19,10).

(**Trib. Cagliari, 04/05/1994**)

Nullità delle notificazioni

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.

Posto che, in linea generale, “*Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge*”, sono tre le ipotesi per cui si può pronunciare la nullità della notificazione ex art. 160 c.p.c.:

l'inosservanza delle disposizioni circa la persona cui può essere consegnata la copia

l'incertezza assoluta circa la persona cui è stata fatta la notificazione

l'incertezza o l'omessa indicazione della data in calce alla relazione di notifica ove questa sia rilevante ai fini del computo dei termini

La nullità va distinta dalla inesistenza¹⁷ della notificazione che si verifica quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo non previsto dal codice di rito o da soggetto non legittimato.

La nullità è sanabile sempre con la costituzione dell'intimato.¹⁸

Le nullità delle notificazioni, come tutte le nullità, sono sempre rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio¹⁹.

¹⁷ Nel caso in cui la "notifica", venga effettuata da soggetti non specificatamente abilitati, deve considerarsi giuridicamente inesistente, senza possibilità di alcuna sanatoria.

-La notifica a mezzo del servizio postale - anche se con la consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante - non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne segue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, ***la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione*** (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e l'inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione.(**Cass. civ., Sez. I, 10/02/2005, n.2723**)

- L'indicazione nella relata di notifica dell'atto di appello (nella cui epigrafe il nominativo dell'appellato è correttamente indicato) non implica né un vizio di inesistenza giuridica, né una nullità della notifica, trattandosi di mero errore materiale, e non sussistendo alcuna ragionevole incertezza sull'effettivo destinatario della notifica, tanto più che essa è stata eseguita correttamente presso il procuratore domiciliatario in prime cure.(**Cons. Stato, Sez. IV, 04/05/2004, n.2741**)

¹⁸ La nullità della notificazione del ricorso per Cassazione, per essere stata effettuata a mezzo posta da ufficiale giudiziario fuori dalla circoscrizione della Corte d'Appello alla quale egli è addetto, e, quindi, territorialmente incompetente, è sanata dalla costituzione dell'intimato, ancorché avvenuta dichiaratamente al solo fine di eccipirla. (**Cass. civ., Sez. lavoro, 11/06/2004, n.11140**)

Va aggiunto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21/01/1994 n.53, anche tale sistema di notificazione soggiace al principio generale delle nullità delle notificazioni, del che è nulla una notifica che non contenga i requisiti formali, ma tale nullità è sanabile con la comparizione dell'intimato nei termini di legge²⁰.

¹⁹ La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330 c.p.c., primo comma, di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non anche l'inammissibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente non all'impugnazione in senso sostanziale ma soltanto alla sua notificazione; con la conseguenza che, qualora il vizio sia rilevato in sede di legittimità, la Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e dell'intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto d'impugnazione, ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c.(**Cass. civ., Sez. V, 13/08/2004, n.15834**)

²⁰ L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.(**Cass. civ., Sez. V, 05/08/2004, n.15081**)

La notificazione

(art. 137 c.p.c.)

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa

esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136

L'attestazione di conformità della copia da notificare, rispetto all'originale restituito alla parte richiedente, riveste una delicatezza non trascurabile.

Tuttavia nell'ipotesi di discordanza tra il tenore testuale del documento e la sua copia notificata, vale la regola della prevalenza della copia, in modo che l'interessato può far valere eventuali nullità dell'atto a lui destinato semplicemente producendolo, senza necessità di impugnare per falso la relata di conformità dell'ufficiale giudiziario apposta sull'originale, e ciò perché, da un lato, grava

sull'attore l'onere di verificare l'effettiva conformità dell'atto originale di citazione a quello che, per suo conto, viene notificato in copia, e dall'altro perché si deve garantire l'affidamento del destinatario sull'atto scritto che gli è stato consegnato e ha ragione di presumere esattamente corrispondente a quanto si è inteso dichiarare e portare a sua conoscenza.

Con la LEGGE 18 giugno 2009, n. 69, l'art. 137 c.p.c. ha subito una ulteriore modifica recependo le nuove disposizioni circa la notificazione telematica di atti processuali.

L'ufficiale giudiziario potrà ricevere richiesta di notifica di atti non solo in forma cartacea ma anche informatica (posta elettronica ovvero supporti informatici). Dovrà, quando richiesto, servirsi dello stesso mezzo per la notifica ove il destinatario o il suo procuratore siano possessori di casella PEC, oppure consegnare l'atto su un supporto non riscrivibile.

Solo se il destinatario o il suo procuratore non siano possessori di PEC, dovrà estrarne copia cartacea e notificarla ai sensi degli artt. 138 e 55 c.p.c.,

La consegna in forma informatica può avvenire in due modi:

1. Mediante invio alla casella di posta elettronica certificata dichiarata dal destinatario o dal suo procuratore.

2. Mediante consegna della copia dell'atto anziché in forma cartacea, su un supporto informatico non riscrivibile.

In merito al punto 2 vi è da fare una considerazione.

Secondo quanto previsto dal c. 4, l'u.g., se richiesto, dovrà consegnare la copia dell'atto su supporto non riscrivibile.

Orbene, non essendoci alcuna certezza che il destinatario sia possessore di un computer o, pur possedendolo, questo abbia la dotazione hardware per la lettura del supporto a lui consegnato, si pone una seria questione di legittimità di tale formulazione del codice.

Aggiungasi che, in tali casi, ci si può trovare di fronte ad un rifiuto di ricevere l'atto in quanto:

1. Non è immediatamente evincibile il suo contenuto;
2. Non è immediatamente verificabile la correttezza circa il destinatario dell'atto stesso;
3. Il destinatario dichiara di non essere possessore, ovvero, di non essere in grado di conoscere il contenuto per mancanza di mezzi informatici idonei.

Di conseguenza, si pone una seria questione se il rifiuto possa essere considerato legittimo e, quindi, se il magistrato debba ordinare la rinnovazione della notifica(ovviamente se trattasi di atti del processo che preveda un contraddittorio tra le parti).

Problematiche più serie si pongono per la notifica di atti del processo sommario.

Ad esempio la notifica del decreto ingiuntivo secondo tale forma ed in presenza di rifiuto, può far decorrere il termine per l'apposizione della formula esecutiva? Come dovrà comportarsi il cancelliere in questi casi?

Altra questione riveste l'attestazione di avvenuta notifica.

Come è evidente, non sarà possibile redigere la relazione di notifica in calce alla copia dell'atto consegnato in forma informatica(a meno che l'ufficiale giudiziario se ne vada in giro con un computer - possibilità tanto remota quanto ridicola allo stato),quindi, questa deve essere fatta su atto a parte.

Orbene, come tutti sappiamo, la relazione di notifica non può essere redatta con atto a parte, non essendo prevista, tale possibilità, dal codice di rito.

Non essendo stata prevista una forma di relazione particolare(pensiamo alla significazione), è parere dell'autore che ben

può l'ufficiale giudiziario, opporre un legittimo rifiuto in assenza di norme regolatrici di questa nuova forma di consegna dell'atto.

Ancora, le previsioni di cui al comma successivo fanno riferimento alla sola copia cartacea o anche a quella informatica?

In buona sostanza: il legislatore ha inserito una novella "estemporanea", senza preoccuparsi di apportare le necessarie modifiche al codice di procedura che consentano di poter dar corso alle richieste delle parti formulate in tal senso.

Come si vede, ancora una volta è emanata una norma senza preoccuparsi di interpellare l'organo tecnico (che in questo caso è l'ufficiale giudiziario non un burocrate ministeriale), il quale ben avrebbe potuto suggerire soluzioni idonee per la corretta e puntuale applicazione di una modifica che è assolutamente moderna ed innovatrice, ma sostanzialmente inapplicabile.

A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed adeguandosi alle direttive del garante della privacy, la consegna di un atto a persona diversa dall'interessato deve avvenire in busta chiusa e sigillata (vi è da dire che il nuovo codice di procedura penale aveva già recepito una tale volontà sia pur non rinveniente dal garante della privacy -all'epoca non esistente- posta a tutela della riservatezza dell'imputato e

dell'indagato). Sulla busta non ci devono essere riferimenti circa il contenuto dell'atto stesso, devono essere indicati il numero di cronologico e le generalità del destinatario(quest' ultima previsione, seppur non contemplata dalla novella del 137, è una logica conseguenza della sua applicazione – appare, infatti, improbabile che un atto possa essere affidato in una busta priva del nome di colui a cui questa deve essere consegnata specie in caso di deposito nella casa comunale ex art. 140 o 143 c.p.c.).

Nota dell'autore.

Come tutte le norme di portata generale, anche la previsione del 2° comma del 137 ha in se diverse incongruenze. Pensiamo, ad esempio, ad un atto identico da notificarsi a marito e moglie(es. pignoramento immobiliare) o a padre, madre e figlio minorene(frequentissimi i casi di notifica della comparizione davanti al tribunale dei minorenni in sede civile); secondo questa disposizione, rinvenendo uno dei destinatari, la consegna della copia per gli altri deve essere effettuata in busta chiusa. L'illogicità di tale procedimento è palese poiché si tratta del medesimo atto destinato a soggetti tutti coinvolti direttamente dallo stesso: è, quindi, destituita di qualsiasi fondamento la tutela della riservatezza.

Sarebbe stato più opportuno, nella formulazione della novella, precisare in maniera chiara la casistica secondo la quale si sarebbe dovuto applicare tale sistema di consegna.

Riguardo al sigillo da apporre sui lembi della busta, si è del pare che non debba intendersi il sigillo nel suo significato etimologico,²¹ ma la firma sugli stessi di colui che effettua la notifica. L'utilizzo del lemma sigillo pare, dunque, un eccesso di garanzia lessicale del legislatore. Non è ipotizzabile, infatti, che l'ufficiale giudiziario debba dotarsi di strumenti per la sigillatura.

Un'ultima notazione. Gli ultimi due comma dettano il precetto ma non comminano la sanzione e non potendo fare ricorso alla disciplina generale sulle nullità dettata dall'art. 160 c.p.c. esaminato in precedenza, non può sicuramente dichiararsi nulla una notifica effettuata in difformità di tali forme, incombendo solo sul destinatario l'onere rivalersi su colui che l'ha eseguita, secondo le norme che tutelano la protezione della riservatezza.

²¹**sigillo** - piccolo strumento, generalmente di metallo, che reca incise lettere o figure, le quali, impresse nella ceralacca fusa, servono per chiudere bene lettere e pacchi ma anche bottiglie, scatole, casse così da garantirne l'autenticità o evitarne la manomissione

La notificazione a mani proprie

(art. 138 c.p.c.)

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

La notifica in mani proprie del destinatario è considerata la “Regina delle notificazioni”.

Tale considerazione deriva dal fatto che essa è la forma perfetta di consegna dell'atto poiché esplica, nei confronti di colui cui questo è destinato, gli effetti formali e sostanziali di tale attività.

La novella introdotta dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha fortemente limitato il potere dell'ufficiale giudiziario circa i luoghi di notifica dell'atto a mani proprie. Secondo la riforma, infatti, l'atto può essere consegnato

ovunque lo si reperisca, ovviamente nel proprio territorio di competenza, solo dopo averlo ricercato nella casa di abitazione.²²

Nota dell'autore

Appare evidente l'assurdità di tale prescrizione. In ipotesi di reperimento del destinatario nei corridoi del tribunale(es. l'avvocato destinatario di biglietto di cancelleria), l'ufficiale giudiziario non può procedere alla notifica solo perché il codice prevede che la ricerca dello stesso debba farsi prima nella casa di abitazione.

È pacifico che la notificazione al luogo diverso dalla casa di abitazione presuppone che l'ufficiale giudiziario conosca personalmente il destinatario o che esso si qualifichi per tale.

All'atto pratico sono rari i casi di notifica in mani proprie del destinatario fuori dei luoghi indicati dall'art. 138 - 139 c.p.c.; ad ogni modo, ove ciò dovesse verificarsi, l'ufficiale giudiziario avrà cura

²² La notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, ovunque venga trovato dall'ufficiale giudiziario nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario a cui è addetto, rende irrilevante l'indagine sulla residenza, domicilio o dimora del medesimo, mentre l'identità personale tra consegnatario dell'atto e destinatario indicato è desumibile dalle dichiarazioni rese all'atto della consegna al p.u., penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p.(**Cass. civ., Sez. II, 02/03/2000, n.2323**)

di specificare che questa è avvenuta in luogo diverso dai predetti e solo dopo la vana ricerca presso la casa di abitazione.

E' bene ribadire che la notifica a mani proprie del destinatario non deve essere confusa con la notificazione "di persona" che è quella fatta secondo le forme dell'art. 139 c.p.c.

Infine, il rifiuto del destinatario(o meglio di colui che si qualifichi per tale) a riceversi la copia dell'atto, viene considerata notifica fatta in mani proprie. L'ufficiale giudiziario, quindi, ne dà atto nella relazione di notifica e restituisce, senza alcuna ulteriore incombenza, gli atti alla parte richiedente²³.

²³ A norma dell'art. 138 c.p.c., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell'atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario.(Cass. civ., Sez. Unite, 26/06/2002, n.9325)

Notificazione nella residenza, dimora o domicilio

(Art. 139 c.p.c)

Se la notifica non avviene nei modi previsti dall'art. 138 c.p.c. questa deve seguire un preciso ordine tassativamente indicato nell'art. 139 del codice di rito.

“Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata [c.p.c. 660].

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora [c.p.c. 18], e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti”.

L'articolo in esame gradua i luoghi in cui deve essere tentata la notifica. Tale ordine è tassativo e non può essere derogato. Tuttavia si afferma, in giurisprudenza, che tale mancata graduazione nella ricerca del destinatario, affligge la notifica da nullità sanabile *ex tunc*²⁴ con la costituzione dell'intimato.²⁵

²⁴ La locuzione latina **ex tunc** indica la retroattività dell'efficacia di un'azione, ossia la sua applicabilità *fin dall'inizio*: ad esempio, una legge posteriore che abroga una legge anteriore, se agisce *ex tunc*, allora agisce *fin dall'inizio* rimuovendo retroattivamente gli effetti della legge anteriore come se essa non fosse mai esistita.

²⁵ La notifica della citazione introduttiva del giudizio è validamente eseguita nella residenza effettiva del destinatario dell'atto, la quale può desumersi da qualsiasi fonte di convincimento, e anche da presunzioni, indipendentemente dalla esistenza di risultanze anagrafiche difformi. (Nella specie, avvenuta la notifica in un certo indirizzo a mani di una nipote del destinatario dell'atto, quest'ultimo non contestava esplicitamente la propria residenza di mero fatto a quell'indirizzo né deduceva di non avere mai ivi convissuto con il destinatario dell'atto, limitandosi a sostenere che in quel sito non aveva la residenza anagrafica. In applicazione dei principi di cui in massima la Suprema corte ha ritenuto la ritualità della notificazione così eseguita). (Cass. civ., Sez. III, 23/09/2004, n.19132)

Nel caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - diversamente dall'ipotesi di inesistenza che sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei - è esperibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 cod.

Il destinatario va ricercato prima nel comune di residenza²⁶ quindi, se la ricerca è vana, in quello di dimora e, se anche lì non è possibile, in quello di domicilio.

Tuttavia in tali luoghi esso deve essere ricercato **prima di tutto nella casa di abitazione**, così come imposto dal 1° comma dell'articolo precedente e, successivamente, indifferentemente nel domicilio²⁷ o dove eserciti il commercio, l'industria, l'attività lavorativa ovvero, abbia l'ufficio.²⁸

proc. civ.. La notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (articolo 139 cod. proc. civ.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento. La proposizione dell'opposizione tardiva è, tuttavia, subordinata alla prova da parte dell'intimato di non avere avuto conoscenza del decreto emesso "inaudita altera parte" causa l'irregolarità, al pari della prova del caso fortuito o di forza maggiore, della notificazione del decreto. (Nella specie l'opponente aveva dedotto che il decreto ingiuntivo gli era stato notificato, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in luogo diverso dall'effettiva dimora essendosi egli trasferito altrove ma, poichè il luogo della notifica era risultato essere ancora a quel tempo la sua residenza anagrafica, la S.C. ha ritenuto che l'opposizione tardiva era stata correttamente rigettata). (Rigetta, App. Trieste, 1 dicembre 2003)(**Cass. civ. Sez. III Sent., 24/10/2008, n. 25737**)

²⁶ Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del cc la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Non dunque quello in cui risulta averla in base alle risultanze anagrafiche, che rivestono valore meramente presuntivo, ma quello in cui effettivamente dimora.

²⁷ La notifica effettuata ex art. 140 cod. proc. civ. presso il domicilio del destinatario è nulla se non risulti dagli atti che non erano conosciute del notificante né la residenza né la dimora, avendo il domicilio carattere residuale, rispetto agli altri due luoghi ove secondo l'art. 139 cod. proc. deve essere prioritariamente eseguita la notifica. (Cassa con rinvio, Giud. pace Trebisacce, 28 febbraio 2003) (**Cass. civ. Sez. II Sent., 02/10/2008, n. 24544**)

²⁸ In tema di notificazione l'art. 139 del c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata la notificazione, cioè quello di residenza, di dimora o di domicilio:

Nei predetti e possibile la consegna a persona di famiglia²⁹, addetta alla casa ³⁰ o al servizio del destinatario oppure un addetto

nell'ambito del comune individuato secondo il detto criterio, peraltro, è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo ove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quello presso la casa di abitazione e, pertanto, senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario presso tale abitazione. Deriva da quanto precede, pertanto, che è valida la notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di componente di impresa familiare coltivatrice (ex art. 48 della legge n. 203 del 1982) eseguita non presso la residenza (risultante da certificato anagrafico) del componente stesso, ma nella cascina ove l'impresa esercita la sua attività, nello stesso comune della residenza anagrafica, a mani di un congiunto del destinatario (nella specie: fratello).(Cass. civ., Sez. III, 19/11/2003, n.17504)

- In tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel Comune in cui il destinatario ha la sua residenza. Né il fatto che il destinatario eserciti la sua impresa in un determinato luogo (anche all'estero) costituisce presunzione che nello stesso luogo egli abbia stabilita la propria residenza, ben potendo i due luoghi - quello della sede dell'impresa e quello della residenza - essere diversi.(Cass. civ., Sez. II, 13/08/2004, n.15755)

²⁹ In caso di notifica presso la residenza del destinatario dell'atto, in difetto di espresse prescrizioni limitative contenute nel secondo comma dell'articolo 139 del c.p.c., legittimato a ricevere l'atto da notificarsi, per conto del destinatario assente, è chiunque si trovi con lui, pur non coabitando o convivendo, in rapporto personale o di interessi tale da fare escludere la eccezionalità o la mera occasionalità della sua presenza nella casa e da rendere certo, secondo un giudizio di normalità, che una volta assunto l'incarico di trasmettere l'atto ricevuto alla persona alla quale è destinato, lo esegua effettivamente e fedelmente in tempi e modi adeguati a realizzare lo scopo della notificazione. Persone di famiglie, ai sensi della citata norma, pertanto, devono ritenersi non solo i componenti del nucleo familiare in senso stretto, ma anche gli altri parenti e affini, non legati da un rapporto di stabile convivenza, purché la loro presenza nella casa di abitazione del destinatario non sia del tutto occasionale.(Cass. civ., Sez. V, 13/04/2005, n.7706)

³⁰ La qualifica di "coadiuvante" attribuita nella relativa notifica alla persona consegnataria dell'atto va ritenuta espressione equivalente a quella di "addetta alla casa" con la quale l'art. 139, comma 2, c.p.c. fa riferimento a peculiari rapporti

all'azienda ³¹. Se anche queste persone sono assenti, l'ufficiale giudiziario può consegnare l'atto al portiere o al vicino di casa che accetti di riceverla. Non vi è, dunque, un'ulteriore obbligo di ricerca del destinatario negli altri luoghi previsti dall'articolo in esame.

E' pacifico, invero, che se le persone indicate nel comma 2° si rifiutino di ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario deve procedere alla notifica secondo le forme dell'art. 140 c.p.c. essendo possibile la consegna al portiere o al vicino solo in assenza(momentanea) del

sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria, fra consegnatario e destinatario dell'atto, che facciano presumere, indipendentemente dall'espressione letterale utilizzata nella relata, che il secondo venga successivamente edotto dal primo dell'avvenuta notificazione.(Cass. civ., Sez. V, 28/10/2003, n.16164)

³¹In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum sulla base dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica (che fa fede, fino a querele di falso, di quanto dichiarato avvenuto in sua presenza), incumbendo sul destinatario dell'atto, che contesti la veridicità di quelle attestazioni, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto di familiarità con il consegnatario ovvero l'occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (nel caso di specie la notifica era avvenuta a mani della "zia convivente").(Cass. civ. Sez. V Sent., 03/12/2007, n. 25158)

In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incumbendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al comma 4 dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.(Cass. civ., Sez. V, 28/10/2003, n.16164)

destinatario e delle persone di cui al predetto 2° comma.³² Sul punto

la giurisprudenza di merito e legittimità è univoca.

La notificazione al portiere o al vicino di casa sono in successione preferenziale e non alternativa.

La notifica al vicino di casa è possibile solo in assenza o mancanza del portiere e non anche per il suo rifiuto a riceverla.

Il portiere o il vicino di casa devono rilasciare ricevuta.

Si è più volte discusso se tale ricevuta dovesse essere un atto a parte, avulso dalla relazione di notifica, o se per ricevuta potesse essere intesa anche la sottoscrizione effettuata in calce e successivamente alla relazione di notifica, con l'espressa indicazione "Per ricevuta" seguita dalla firma del ricevente.

Non vi è una precisa indicazione dottrinale o giurisprudenziale a tal proposito; è, quindi, stretto parere dell'autore che la prescrizione venga soddisfatta in entrambi i casi.

La spedizione della lettera raccomandata di cui al terzo comma, ha lo scopo di avisare il destinatario di tale forma di notifica e non si configura come elemento costitutivo della fattispecie notificatoria, in quanto tale ipotesi di notificazione si perfeziona con la modalità e nel

³² E' nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata[139 c. 2° c.p.c.]**Cass. Sez. un. Civili, 20/04/2005 n. 8214**

momento della consegna dell'atto al portiere o al vicino; il suo mancato o intempestivo inoltro, non determina nullità della notifica ma mera irregolarità. Lo stesso dicasi per la mancata sottoscrizione della ricevuta.

La consegna effettuata alle persone indicate nel 2° e 3° comma, può essere effettuata solo se queste sono maggiori degli anni quattordici e non siano affette da manifesta incapacità. L'ufficiale giudiziario, tuttavia, non ha l'obbligo di accertare la veridicità di quanto gli viene dichiarato³³(es. mediante richiesta di esibizione di un documento di identità) dovendosi solo limitare ad una constatazione obiettiva e *de visu* circa la loro età e capacità. Del che non può essere ritenuto responsabile della consegna di un atto a persona inferiore ai quattordici anni ove questa abbia dichiarato, viceversa, di averli compiuti e l'esame *ictu oculi* non consenta di pervenire ad un diverso convincimento . Lo stesso dicasi circa le risultanze in relata di

³³ L'art. 139 c.p.c., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario, la quale, peraltro, può essere data soltanto provando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza.(Cass. civ., Sez. I, 20/12/2002, n.18141)

notifica sulla capacità di una persona; queste possono essere fatte valere in sede di proposizione di prova contraria e non tramite querela di falso.

Una notazione circa il concetto di ufficio del destinatario.

Questo deve intendersi non solo quello da lui organizzato, creato o diretto, ma in senso allargato, anche quello dove svolga o presti la sua attività di dipendente.³⁴

Le difficoltà sorgono allorché in tale luogo costui non venga reperito.

Si è del parere che, ove si tratti dell'ufficio da lui organizzato o creato, possa procedersi secondo le forme dell'art. 139 c.p.c. mediante consegna a persona che trovasi, anche momentaneamente, in tale luogo e accetti di riceverla. Ove queste siano assenti o oppongano un rifiuto, è possibile procedere, senz'altro, secondo le forme dell'art. 140 c.p.c..

Se, viceversa, trattasi dell'ufficio in cui questi svolga o presti la sua attività di dipendente, in sua assenza o mancanza, non si può

³⁴ Per ufficio del destinatario, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., deve intendersi non solo quello da costui creato, organizzato o diretto per la trattazione degli affari propri, ma anche quello dove egli presta comunque servizio o svolga una sua attività senza che rilevi il fatto che si tratti di attività privata o pubblica; ne consegue che l'essere destinatario dell'atto (nella specie, di un'ordinanza - ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro) non quale sindaco, ma quale comune cittadino, non esclude la regolarità della notifica effettuata presso il comune. **(Cass. civ., Sez. lavoro, 21/03/1997, n.2506)**

procedere alla notifica secondo le forme di cui all'art. 140 e si debba, quindi, provvedere alla ricerca del notificando negli altri luoghi di cui all'art. 139 predetto.

La notificazione di un atto a persona che vive abitualmente su una nave mercantile è una fattispecie notificatoria alquanto desueta e, tuttavia, di difficile attuazione pratica.

Posto, innanzitutto, che nei luoghi di cui al 1° comma è sempre possibile senza alcuna limitazione, la notificazione al navigante è da prendere in considerazione in pochi casi limite(es. marinaio che non abbia dimora sulla terraferma). Si immagini quanto possa essere difficoltoso reperire la nave in un porto e lì, tempestivamente, fare richiesta di notifica col rischio che, nel frattempo, la nave possa salpare per dirigersi verso altro porto. Un tale tentativo di notifica sarebbe estenuante, oltre che dispendioso.

La notificazione in caso di rifiuto o assenza

(Art. 140 c.p.c.)

Dispone l'art. 140 c.p.c

“Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”

Le incombenze da eseguire per la corretta applicazione di questo sistema di notificazione sono tre

Deposito dell'atto nella casa comunale

Affissione dell'avviso alla porta

Spedizione della raccomandata contenete l'avviso

L'applicazione di tale articolo presume:

- la momentanea irreperibilità del destinatario;
- che ne sia stata individuata la residenza, dimora o domicilio;³⁵
- che le persone di cui all'art. 139 c.p.c. siano minori degli anni 14 o affetti da manifesta incapacità ovvero si rifiutino o siano assenti.

Deve distinguersi, perciò, la irreperibilità momentanea(c.d. precaria) da quella assoluta la quale presuppone la circostanza di una totale irintracciabilità del destinatario nel qual caso trova applicazione l'art. 143 c.p.c..

L'ufficiale giudiziario recatosi nel luogo richiesto(dalla parte, dal cancelliere o dal P.M.) per effettuare la notifica, constata l'impossibilità di procedervi secondo le forme dell'art. 138 e 139 c.p.c.; provvede, quindi, a depositare la copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui si è recato dandosi cura, secondo le disposizioni dell'art. 137 c.p.c., di inserirlo in una busta chiusa su cui provvede a scrivere il numero di cronologico e le generalità del destinatario.

³⁵ Nel caso in cui la notifica venga effettuata, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario, onde quest'ultimo, ove ciò contesti in giudizio al fine di far dichiarare la nullità della notifica stessa, ha l'onere di fornirne la prova.(Cass. civ., Sez. II, 29/07/2004, n.14388)

L'incombenza successiva prevede il ritorno sul luogo di notifica per affiggere un avviso, inserito in una busta, alla porta. Tale avviso ha lo scopo di avvertirlo che un atto a lui destinato, essendo questi e le altre persone cui può farsi la notifica assenti(ovvero che abbiano opposto un rifiuto), è stato depositato nella casa comunale ed in quel luogo può ritirarlo³⁶.

³⁶ **48 disp. att. c.p.c. - Avviso al destinatario della notificazione.**

L'avviso prescritto nell'articolo 140 del Codice deve contenere:

1. il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2. l'indicazione della natura dell'atto notificato;
3. l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
4. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

CORTE DI APPELLO DI BARI

UFFICIO UNICO

per gli atti di Notifica, Esecuzioni e Protesti

AVVISO DI NOTIFICA

Signor _____

Via _____

A norma dell'art. 139 e 140 c. p. c. comunico che in data _____

ad istanza del Sig. _____

è stato notificato atto di _____

con citazione a comparire innanzi al Sig. _____

per l'udienza del _____ alle ore 9 e l'atto in parola è

stato consegnato a mani di _____

vicino di casa

portiere

oppure è stato depositato nella Casa Comunale di Bari, Corso Vitt. Emanuele, con ritiro in via Abate Gimma, 179.

Bari, _____ 19 _____

L' _____ *Ufficiale Giudiziario*

(esempio di avviso ex art. 139-140 c.p.c - 48 att. c.p.c.)

Infine spedisce una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente un ulteriore avviso dello stesso tenore e con lo stesso scopo di quello affisso alla porta dell'abitazione, dell'azienda o dell'ufficio. Con tale ultimo adempimento si considerano espletate

tutte le formalità previste dal presente articolo e la perfezione della notifica viene fatta coincidere con la spedizione della raccomandata quale ultimo adempimento.³⁷ La spedizione come data riferita al destinatario per far iniziare a decorrere i termini nei suoi confronti.³⁸

³⁷ Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al fine del rispetto del termine di impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140 c.p.c., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 1, c.p.c., decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (**Cass. civ., Sez. Unite, 13/01/2005, n.458**)

In caso di notificazione ai sensi dell'articolo 140 del c.p.c. (per l'irreperibilità del destinatario o rifiuto di ricevere la copia dell'atto da notificare) la notifica stessa si perfeziona quando l'ufficiale giudiziario, a completamento delle altre formalità, abbia spedito la raccomandata con la quale dà notizia degli estremi dell'atto, mentre resta irrilevante la consegna o meno di detta raccomandata al destinatario. (**Cass. civ., Sez. III, 23/09/2004, n.19132**)

³⁸ Secondo un pacifico orientamento della Corte di cassazione, la notifica ex art. 140, c.p.c., si perfeziona con la data di spedizione della raccomandata, a nulla rilevando quella in cui il destinatario ritira l'atto giudiziario. (**Cons. Stato, Sez. IV, 19/07/2004, n.5226**)

La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con la spedizione della raccomandata, ma la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento determina la nullità della notificazione, sanabile solo con la costituzione del

Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario – e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea – lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata.

L'inesatta (o mancata) indicazione della data dell'udienza o del giudice di comparizione nella raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, per avvertire l'intimato dell'avvenuto deposito della copia nella casa del Comune, non determina la nullità della notificazione poiché a tal fine assume rilievo solo la data contenuta nell'avviso del deposito affisso alla porta dell'abitazione (o dell'ufficio o dell'azienda) e non quella eventualmente riportata nella

destinatario o la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (**Cons. Stato Sez. IV, 19/10/2006, n. 6226**)

raccomandata, che ha funzione solo di rendere edotto il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto giudiziario e dei suoi elementi di identificazione.

<p>Servizio Notificazioni Atti Giudiziari</p> <p>N. _____ del Cron. <table border="0"><tr><td>Civile</td></tr><tr><td>Penale</td></tr></table></p> <p>L'UFFICIALE GIUDIZIARIO</p> <p>AVVERTENZE</p> <p>Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Affrancatura e raccomandazione del piego.2. Affrancatura e raccomandazione dell'avviso di ricevimento. <p>La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1A. Deve consegnarsi possibilmente al destinatario.</p> <p>Se questi è assente può essere consegnato ad uno della famiglia che sia convivente od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni.</p> <p>Se il piego viene rifiutato dalle persone abilitate a riceverlo, in luogo del destinatario o se l'agente postale non può recapitarlo per assenza del destinatario o delle persone abilitate a riceverlo, deve rilasciare avviso, affisso alla porta, contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario per giorni 10 (DIECI).</p> <p>Trascorsi 10 giorni il piego viene restituito al mittente con l'indicazione COMPIUTA GIACENZA.</p>	Civile	Penale	<p>U. N. E. P. / CORTE DI APPELLO DI BARI</p> <p>SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI</p> <p>Sig. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(_____)</p> <p>IMPORTANTE PER GLI UFFICI POSTALI</p> <p>Se il destinatario o la persona alle quali è autorizzato la consegna rifiutano di firmare la ricevuta di ritorno o rifiutino il piego, ne verrà fatta menzione sulla ricevuta stessa che deve essere subito restituita al mittente. Il piego deve rimanere depositato all'Ufficio Postale per dieci giorni, trascorsi i quali sarà restituito al mittente coll'annotazione:</p> <p>RIFIUTATO DAL DESTINATARIO «COMPIUTA GIACENZA»</p>
Civile			
Penale			

(Busta per la spedizione di atti giudiziari da utilizzare anche per l'invio dell'avviso di notifica ex art. 140 c.p.c.)

La successione delle incombenze previste dall'articolo in esame è tassativa; ciò perché gli avvisi non devono essere posti nella disponibilità del destinatario prima che l'atto venga depositato nella casa comunale, onde evitare che questi si rechi a ritirarlo senza che ne sia ancora avvenuto il deposito.

La notificazione presso il domicilio eletto

(Art. 141 c.p.c)

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.

Va subito detto che la notificazione presso il domiciliatario, secondo quanto disposto da primo comma, non è obbligatoria ed è, quindi, concorrente a quelle previste dall'art. 138 e 139 del codice di rito.³⁹

L'obbligo della notificazione presso il domicilio eletto esiste solo se la domiciliazione è inserita in un contratto ed in questo è stata espressamente prevista tale forma di consegna.

La notificazione (e quindi anche il rifiuto di riceverla) di un atto a mani del domiciliatario o del capo dell'ufficio dove è avvenuta l'elezione, equivale a notifica fatta in mani proprie del destinatario. Su tale punto la giurisprudenza di legittimità e di merito è univoca.⁴⁰ E',

³⁹ Con riferimento alla notifica del controricorso e del ricorso incidentale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso ma sia stato soltanto tentato (nella specie: in luogo ove il domiciliatario era del tutto ignoto), si è di fronte ad un atto non già nullo, ma radicalmente inesistente, con conseguente inammissibilità del controricorso e dell'impugnazione incidentale. **(Cass. civ., Sez. I, 24/01/2003, n.1069)**

⁴⁰ A norma dell'art. 138 c.p.c., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell'atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario (stante l'assimilazione, stabilita dall'art. 141, comma 3, c.p.c., tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario); detta equipollenza non opera, pertanto, allorchè il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al comma 1 dell'art. 139 c.p.c., sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, alla ricezione dell'atto, sicchè detto rifiuto comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., la cui omissione determina l'inesistenza della notificazione stessa. **(Cass. civ., Sez. Unite, 26/06/2002, n.9325)**

– Alla notificazione effettuata presso il domiciliatario ai sensi dell'art. 141 c.p.c. sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 139 c.p.c. in ordine alla persona cui può essere consegnata la copia dell'atto da notificare, con la conseguenza che se l'ufficiale giudiziario non rintracci il domiciliatario stesso, la consegna può essere validamente

quindi, applicabile al domiciliatario, anche la disciplina contenuta nell'art. 139 c.p.c. in riferimento alle persone cui può farsi la notifica. Il numero di copie da consegnare sono tante quanti sono i destinatari da raggiungere ancorché tutti domiciliati presso lo stesso domiciliatario.

L'elezione di domicilio è un atto unilaterale e non prevede il consenso del domiciliatario. La persona che elegga domicilio senza il consenso del domiciliatario, si espone, quindi, al rischio di vedersi notificato un atto presso il domicilio eletto e, a causa del rifiuto di riceverlo da parte del domiciliatario stesso, non venire a conoscenza dell'atto a lui destinato con la conseguenza di vedersi sottratta la possibilità di difesa (opposizione, appello, reclamo ecc.).

Sono 4 i casi in cui la notifica non può farsi nel domicilio eletto:

1. Se la notificazione viene chiesta dal domiciliatario stante l'evidente conflitto di interessi
2. in caso di decesso del domiciliatario⁴¹

effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa. In tal caso grava su chi contesta la validità della notificazione l'onere di dimostrare l'occasionalità della presenza del consegnatario. **Cass. civ., Sez. III, 26/05/1999, n.5109**

⁴¹ La morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente. Tale principio trova deroga nella ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un

3. in caso di trasferimento del domiciliatario in luogo diverso da quello contenuto nell'elezione di domicilio
4. nel caso sia cessato l'ufficio dove si è eletto domicilio

professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l'elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento alla organizzazione in sè, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo; ove, peraltro, l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente. **(Cass. civ., Sez. III, 04/03/2002, n.3102)**

Notificazione a persona non residente o dimorante nel territorio
italiano

(Art. 142 c.p.c.)

L'articolo in esame si occupa dell'ipotesi di notifica a soggetto, italiano o straniero, in luogo sottratto alla giurisdizione italiana.

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.⁴²

⁴² Il presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2004, così sostituisce gli originari commi primo e secondo ai sensi di quanto disposto dagli artt. 174 e 186, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'originario primo comma era stato sostituito dall'art. 8, L. 6 febbraio 1981, n. 42, con la quale è stata data ratifica alla convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965. L'elenco dei paesi membri della Convenzione sulle notifiche all'estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale (L'Aja, 15 novembre 1965), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1982, n. 267, ed è stato aggiornato alla data del 30 settembre 1984 con inserto nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1984, n. 291. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali.⁴³

L'art. 142 c.p.c. prevede la possibilità di notifica a persona non residente né dimorante nel territorio della repubblica e ne consente l'applicazione solo ove non sia possibile eseguirle secondo la convenzione dell'Aia del 15.11.1965, i trattati bilaterali, dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 o il regolamento in tema di notificazioni di atti giudiziari ed extragiudiziari nei paesi della comunità europea.⁴⁴

amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

⁴³ Comma aggiunto dall'art. 9, L. 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 e poi così modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 69, (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini della osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

⁴⁴ Non può trovare applicazione l'art. 151 c.p.c. e la notificazione eseguita all'estero a persona non residente, né dimorante né domiciliata nella Repubblica italiana è giuridicamente inesistente, ove siano previste specifiche formalità dalle convenzioni internazionali in materia di notifica di atti giudiziari e le stesse risultino inosservate (nella specie, il presidente della corte d'appello aveva autorizzato l'istante a notificare la dichiarazione di esecutorietà di sentenza straniera a mezzo corriere internazionale).(Cass. civ., Sez. I, 08/08/2003, n.11966)

La notifica ex art. 142 c.p.c. ha precise incombenze da soddisfare:

1. il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nel territorio dello stato

La notifica effettuata nel domicilio o nella dimora, ancorché il destinatario abbia trasferito la sua residenza all'estero, è validamente effettuata in uno di tali luoghi poiché la previsione dell'articolo in esame prevede tassative possibilità per la sua applicazione.

2. il destinatario dell'atto non ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 141 c.p.c

Abbiamo visto, nell'esame dell'art. 141 c.p.c., che la notifica presso il domiciliatario è obbligatoria solo ove sia stata inserita in un contratto. Del che, anche la notifica a norma dell'art. 142 è possibile solo ove il destinatario dell'atto non abbia residenza, dimora e domicilio nel territorio della repubblica, ma se vi è elezione di domicilio, questa può essere validamente eseguita nel luogo di elezione a mani del domiciliatario o delle persone di cui all'art. 139 c.p.c.

3. non ha procuratore costituito

4. di esso siano noti il luogo di soggiorno all'estero

L'art. 142 c.p.c., in tema di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle – e solo allora – è dato corso alla disciplina codicistica sussidiaria. Ne consegue che, qualora sussista, tra gli Stati interessati, una convenzione internazionale che preveda specifiche modalità per l'esecuzione delle notificazioni all'estero di atti giudiziari, queste abbiano prevalenza sulla disciplina codicistica.

I modi di notifica secondo le convenzioni internazionali presenti nel nostro ordinamento sono:

- a. La convenzione dell'Aia ratificata dal nostro Stato con la legge 6 febbraio 1981, n. 42
- b. Regolamento (CE) n. N. 1393/2007 del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

c. Convenzioni bilaterali

Il 142 ha subito negli anni notevoli ed importanti trasformazioni la più importante delle quali è il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario.

In ogni caso, l'invio dell'atto a mezzo della posta e la trasmissione di una copia tramite il Ministero degli Affari esteri, impongono all'ufficiale giudiziario distinte attività:

- La spedizione, direttamente al destinatario, tramite il servizio postale
- L'invio di una copia al P.M. che ne curerà la trasmissione al Ministero degli Affari Esteri per il successivo inoltro al destinatario.

L'invio della copia al P.M. deve essere accompagnato da una nota contenente i dati previsti dall'art. 49 delle norme di attuazione c.p.c.⁴⁵

⁴⁵ Nota da consegnarsi al pubblico ministero.

L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del Codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

1. l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
3. la natura dell'atto notificato;

La legge di ratifica della convenzione dell'Aia ha designato l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma quale autorità centrale per gli adempimenti che a detta autorità sono attribuiti dalla convenzione. La prima e la seconda parte di tale convenzione si occupa della notificazione degli atti giudiziari, mentre la terza si occupa delle procedure.

In appendice viene pubblicato il testo integrale della convenzione

Per eseguire correttamente dall'Italia la notifica all'estero di un atto giudiziario o extragiudiziario in materia civile e commerciale, è opportuno, inizialmente, consultare la seguente tabella:

PAESE	CONVENZIONE BILATERALE	CONVENZIO NE L'AJA 1.3.1954	CONVENZIO NE L'AJA 15.11.1965	REGOLAMENTO C.E. 1393/2007
AFGHANISTAN				
ALBANIA				
ALGERIA				

4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;

5. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

DORRA				
ANGOLA				
ANTIGUA E BARBUDA			1.11.1981	
ARABIA SAUDITA				
ARGENTINA	Roma 9.12.1987	9.7.1988	1.12.2001	
ARMENIA	Roma 25.1.1979	29.1.1997		
AUSTRALIA	Londra 17.12.1930			
AUSTRIA	Vienna 30.6.1975	12.4.1957		31.5.2001
AZERBAIJAN	Roma 25.1.1979			
BAHAMAS			1.2.1998	
BAHREIN				
BANGLADESH				
BARBADOS			1.10.1969	
BELGIO		23.6.1958	18.1.1971	31.5.2001

BELIZE				
BENIN				
BIELORUSSIA	Roma 25.1.1979	17.5.1993	1.2.1998	
BOLIVIA				
BOSNIA- ERZEGOVINA	Roma 3.12.1960	23.8.1993		
BOTSWANA			1.9.1969	
BRASILE	Roma 17.10.1989			
BRUNEI				
BULGARIA	Roma 18.5.1990		1.8.2000	
BURKINA FASO				
BURUNDI				
CAMBOGIA				
CAMERUN				
CANADA	Londra 17.12.1930		1.5.1989	
CAPO VERDE				

CENTRAFRICA				
CIAD				
CILE				
CINA	Pechino 20.5.1991		1.1.1992	
CIPRO		1.3.2001	1.6.1983	
CITTA' DEL VATICANO	Roma 6.9.1932	17.5.1967		
COLOMBIA				
COMORE				
CONGO				
COREA			1.8.2000	
COSTA D'AVORIO				
COSTA RICA				
CROAZIA	Roma 3.12.1960	5.4.1993		
CUBA				
DANIMARCA		18.11.195 8	1.10.1969	
DOMINICA				

ECUADOR				
EGITTO	Roma 2.4.1974	16.11.198 1	10.2.1969	
EL SALVADOR				
EMIRATI ARABI UNITI				
ERITREA				
ESTONIA			1.10.1996	
ETIOPIA				
FIJI				
FILIPPINE				
FINLANDIA		12.4.1957	10.11.196 9	31.5.2001
FRANCIA	Roma 12.1.1955	22.6.1959	1.9.1972	31.5.2001
GABON				
GAMBIA				
GEORGIA				
GERMANIA		1.1.1960	26.6.1979	31.5.2001
GERUSALEMM				

E				
GHANA				
GIAMAICA				
GIAPPONE	Tokyo 5.10.1937	26.7.1970	27.7.1970	
GIBUTI				
GIORDANIA				
GRAN BRETAGNA	Londra 17.12.1930		10.2.1969	31.5.2001
GRECIA			18.9.1983	31.5.2001
GRENADA				
GUATEMALA				
GUINEA				
GUINEA BISSAU				
GUINEA EQUATORIALE				
GUYANA				
HAITI				
HONDURAS				
INDIA				

INDONESIA				
IRAN				
IRAQ				
IRLANDA			4.6.1994	31.5.2001
ISLANDA				
ISRAELE		19.8.1968	13.10.1972	
KAZAKISTAN	Roma 25.1.1979			
KENIA	Londra 17.12.1930			
KIRGHIZISTAN	Roma 25.1.1979	14.8.1997		
KUWAIT			1.12.2002	
LAOS				
LESOTHO				
LETTONIA		12.9.1993	1.11.1995	
LIBANO	Beirut 10.7.1970	7.1.1975		
LIBERIA				
LIBIA				

LIECHTENSTEIN				
LITUANIA			1.6.2001	
LUSSEMBURGO		12.4.1957	7.9.1975	31.5.2001
MACEDONIA	Roma 3.12.1960	20.3.1996		
MADAGASCAR				
MALAWI			1.12.1972	
MALAYSIA	Londra, 17.12.1930			
MALDIVE				
MALI				
MALTA				
MAROCCO	Roma 12.2.1971	14.9.1972		
MAURITANIA				
MAURITIUS				
MESSICO			1.6.2000	
MOLDOVA	Roma, 25.1.1979	3.11.1993		

MONACO PRINC.				
MONGOLIA				
MOZAMBICO				
MYANMAR				
NAMIBIA				
NEPAL				
NICARAGUA				
NIGER				
NIGERIA				
NORVEGIA		20.7.1958	1.10.1969	
NUOVA ZELANDA	Londra 17.12.1930			
OMAN				
PAESI BASSI		27.6.1959	2.1.1976	31.5.2001
PAKISTAN			1.8.1989	
PANAMA				
PARAGUAY				
PERU'				
POLONIA	Varsavia,	13.3.1963	1.9.1996	

	28.4.1989			
PORTOGALLO		31.8.1967	25.2.1974	31.5.2001
QATAR				
REP. CECA	Praga, 6.12.1985	1.1.1993	1.1.1993	
REP.DEM. CONGO				
REP. DOMINICANA				
REP. SLOVACCA	Praga, 6.12.1985	1.1.1993	1.1.1993	
ROMANIA	Bucarest, 11.11.1972	29.1.1972		
RUANDA				
RUSSIA	Roma, 25.1.1979	26.7.1967	1.12.2001	
SALOMONE				
SAN MARINO	Roma, 31.3.1939		1.11.2002	
SAO TOME' E PRINCIPE				

SENEGAL				
SERBIA E MONTENEGRO	Roma, 3.12.1960	11.12.196 2		
SEYCHELLES			1.7.1981	
SIERRA LEONE				
SINGAPORE	Londra, 17.12.1930			
SIRIA				
SLOVENIA	Roma, 3.12.1960	8.6.1992	1.6.2001	
SOMALIA				
SPAGNA	Madrid, 22.5.1973	19.11.196 1	3.8.1987	31.5.2001
SRI LANKA	Londra, 17.12.1930		1.6.2001	
ST. KITTS AND NEVIS, ST. LUCIA	Londra, 17.12.1930			
ST. VINCENT E GRENADINE	Londra, 17.12.1930			
STATI UNITI			10.2.1969	

D'AMERICA				
SUD AFRICA				
SUDAN				
SURINAME		7.9.1977		
SVEZIA		19.2.1958	1.10.1969	31.5.2001
SVIZZERA		5.7.1957	1.1.1995	
SWAZILAND				
TAGIKISTAN	Roma, 25.1.1979			
TANZANIA	Londra, 17.12.1930			
THAILANDIA				
TOGO				
TONGA	Londra, 17.12.1930			
TRINIDAD- TOBAGO				
TUNISIA	Roma, 15.11.1967			
TURCHIA	Roma, 10.8.1926	11.7.1973	28.4.1972	

TURKMENISTA N	Roma, 25.1.1979			
TUVALU	Londra, 17.12.1930			
UCRAINA	Roma, 25.1.1979	10.6.1999	1.12.2001	
UGANDA				
UNGHERIA	Budapest. 26.5.1977	18.2.1966		
URUGUAY				
UZBEKISTAN	Roma, 25.1.1979	2.12.1996		
VANUATU	Londra, 17.12.1930			
VENEZUELA			1.7.1994	
VIETNAM				
YEMEN				
ZAMBIA				
ZIMBABWE				

Nel caso in cui l'Italia risulti legata ad un altro Paese sia da una Convenzione bilaterale che da una o più convenzioni multilaterali in

materia civile e commerciale, l'accordo multilaterale prevale su quello bilaterale.

Nei casi in cui la trasmissione degli atti da notificare ai sensi di una Convenzione bilaterale debba avvenire per via diplomatica normale, l'Ufficiale giudiziario trasmetterà la documentazione direttamente all'Ambasciata italiana competente che, a sua volta, ne curerà l'inoltro alle Autorità locali.

Per i Paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di assistenza giudiziaria, la notifica deve essere richiesta, senza spese, a cura dell'Ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 30 e 75 del DPR 5.1.1967, n. 200,⁴⁶ mediante invio di due copie dell'atto (con

⁴⁶ **Articolo 30**

Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze.

L'autorità consolare:

provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni;

compie gli atti istruttori ad essa delegati dalle autorità nazionali competenti;

riceve le dichiarazioni, anche giurate da chiunque rese, che debbano valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.

Essa trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.

Articolo 75

Rimessione ad altro ufficio consolare.

Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante o il Ministero degli affari esteri.

traduzione giurata, se il destinatario è straniero) direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti. Ad adempimenti conclusi la Rappresentanza italiana all'estero restituisce a sua volta direttamente all'Autorità giudiziaria richiedente la seconda copia dell'atto con la relata di avvenuta notifica o con la documentazione attestante la mancata consegna.

“Soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del DPR 200/67” sono applicabili le disposizioni dell’art. 142 c.p.c.

Regolamento CE n.1393/2007

Il funzionamento del mercato interno presuppone che sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Le principali novità introdotte dal regolamento, volte a garantire la rapidità ed efficacia dei procedimenti giudiziari in materia civile negli Stati dell'Unione Europea, sono:

- l'obbligo di trasmettere l'atto unitamente al modulo standard, da compilarsi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la trasmissione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato richiesto (art. 4);
- l'obbligo per l'organo ricevente di effettuare la notificazione o la comunicazione degli atti entro un mese dalla ricezione (art. 7);
- l'obbligo dell'organo ricevente di informare per iscritto con modulo standard il destinatario dell'atto del suo diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o da comunicare (art. 8);
- l'introduzione di un diritto forfettario unico, il cui importo deve essere fissato preventivamente dallo Stato membro richiesto nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione (art. 11).

Le disposizioni del nuovo regolamento non comprendendo però la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 13 novembre 2007.

Il regolamento non si applica alla Danimarca

La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo

periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano(24 ottobre 2007).

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

(art. 143 c.p.c.)

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte

Come si vede per poter procedere all'applicazione di quest'articolo del codice, devono ricorrere due condizioni:

- a) Non devono essere conosciuti la residenza, la dimora ed il domicilio del destinatario;⁴⁷
- b) Non deve esserci il procuratore generale previsto dall'art. 77⁴⁸.

Come abbiamo visto esaminando l'art. 139 alla nota 26, la residenza non è solo quella desumibile dai registri anagrafici ma quella dove il destinatario abbia effettiva dimora (sul punto vedi anche la nota 48). Per giustificare tale tipo di notificazione non basta l'ignoranza soggettiva di tali elementi (residenza dimora domicilio), ma è necessario che tale ignoranza non si sia potuta vincere usando la comune diligenza.

⁴⁷ È manifestamente inammissibile, in quanto priva di rilevanza nel giudizio 'a quo', la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77 c.p.c., l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, a causa della ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela del diritto alla riservatezza, in danno della persona di cui non siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio, in assenza del procuratore previsto dall'art. 77 c.p.c. (**Corte cost. (Ord.), 22/07/2005, n.310**)

⁴⁸ art. 77 c.p.c. Rappresentanza del procuratore e dell'instutore.

Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'instutore.

Vi sono, nell'applicazione di tale forma di notifica, due livelli di responsabilità: uno in capo all'ufficiale giudiziario e l'altro in capo alla parte richiedente.

L'ufficiale giudiziario, con la sua relazione di notifica, attesta l'impossibilità di reperire il destinatario, non solo nel luogo dove si è recato per notificare l'atto, ma anche in ogni altro posto dove, per assunzione di informazioni, anche indirette, potrebbe essere possibile la consegna dell'atto.

La parte richiedente deve attivarsi con ogni mezzo per ricercare il destinatario. Solo l'impossibilità di avere notizie sulla sua rintracciabilità, in particolare circa la esistenza del procuratore di cui all'art. 77 c.p.c., giustifica il ricorso a tale forma di notificazione.

La particolare forma e la delicatezza circa gli effetti che produce tale sistema di notifica, impone enormi cautele circa la sua applicazione.

Attività dell'ufficiale giudiziario

L'ufficiale giudiziario si reca nel luogo dove l'atto deve essere notificato e, lì giunto, constata la impossibilità di procedervi per non avere il destinatario ivi l'abitazione, l'azienda oppure l'ufficio o il commercio. Esperiti i tentativi, tramite richiesta di informazioni in loco, di conoscere la nuova rintracciabilità del destinatario e risultati

questi inefficaci, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notifica e lo restituisce al richiedente.⁴⁹

Incombe, quindi, solo ed esclusivamente sul richiedente effettuare le ulteriori ricerche dettate dalla comune diligenza per conoscere i

⁴⁹ In tema di notifica a società, il passaggio dalla notifica presso la sede della società ovvero, ove ciò non sia possibile, presso il domicilio del suo amministratore alla notifica prevista dall'art. 143 c.p.c. presuppone che la società ed il suo amministratore non siano reperibili rispettivamente presso la sede risultante dal registro delle imprese e presso il domicilio anagrafico. La sussistenza del predetto presupposto di irreperibilità può ricorrere anche in una situazione nella quale nel corso del giudizio si accerti che la società ed il suo amministratore siano stati in concreto rintracciati in altre precedenti e successive occasioni rispettivamente presso la sede risultante dal registro delle imprese e presso la residenza anagrafica; ciò, tuttavia, richiede che l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che i diversi esiti di altre notificazioni siano riconducibili non ad una doverosa e diligente attività di ricerca dei destinatari, ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili; inoltre, è necessario che, come previsto dall'art. 148 c.p.c., di detta attività si dia atto specificamente nella relazione di notifica. Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva dichiarato la nullità della notifica eseguita a norma dell'art. 143 c.p.c. in un caso nel quale nella relazione di notificazione l'ufficiale giudiziario si era limitato a riferire che «da informazioni e ricerche assunte in loco» il destinatario non risultava conosciuto al civico indicato, tale generico tenore della relazione non consentendo di avere contezza dell'attività in concreto svolta né di verificare che fossero state svolte le indagini e raccolte le informazioni che la situazione consentiva; ed ha altresì escluso che la relazione negativa potesse ritenersi giustificata dalla mancata indicazione della denominazione sociale e del nome dell'amministratore sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo ove la società aveva sede e l'amministratore il proprio domicilio anagrafico. **(Cass. civ., Sez. I, 06/04/2004, n.6761)**

- Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. **(Cass. civ., Sez. I, 02/12/2003, n.18385)**

luoghi dove notificare gli atti⁵⁰. Solo se questi tentativi risultino inutili si può procedere alla notificazione secondo il dettato dell'articolo in esame.⁵¹

La richiesta di notifica ex art. 143 c.p.c. deve contenere “espressamente” la dichiarazione di inesistenza del procuratore di cui all’art. 77.

Come si deve comportare l'ufficiale giudiziario quando viene richiesto di una notifica ex art. 143 c.p.c.?

⁵⁰ Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo della ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto altresì che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto. Pertanto, la notifica deve ritenersi nulla qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario. **(Cass. civ., Sez. III, 26/03/2001, n.4339)**

⁵¹ Ai fini della validità della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto la nullità della notificazione ex art. 143 c.p.c. per il mancato tentativo della notificazione della citazione introduttiva nel luogo dove il destinatario dell'atto aveva dichiarato - nell'atto di vendita di cui controparte aveva chiesto l'invalidità - di avere la propria residenza di fatto, ancorchè non corrispondente alle risultanze anagrafiche). **(Cass. civ., Sez. II, 28/08/2002, n.12589)**

Innanzitutto deve verificare che gli antecedenti tentativi di notifica siano stati infruttuosi. Ciò si evince dalle relazioni di notifica negative precedenti. Esamina, quindi, la documentazione fornita dal richiedente circa la residenza, dimora e domicilio del destinatario e, verificata la corrispondenza delle indicazioni contenute circa tali luoghi con quelli dove si erano fatti precedenti tentativi di notifica infruttuosi, procede alla notificazione secondo l'articolo in esame.

Al pari dell'art. 140 c.p.c. anche quest'articolo fa riferimento a persone fisiche. E' inapplicabile, quindi, tale fattispecie notificatoria alla società o ente poiché, data la natura pubblica di dette persone giuridiche, è sempre evincibile chi li rappresenta . Tuttavia, se nell'atto è indicato il nome del legale rappresentate e ne ricorrano i presupposti, è applicabile a questi, non in proprio ma quale l.r., il presente articolo.⁵²

⁵² In tema di notificazione alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, comma 1, c.p.c. - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del 3° comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale

Le formalità per l'esecuzione di questa forma di notificazione sono due:

- a) Deposito della copia dell'atto, in busta chiusa e sigillata, nella casa comunale dell'ultima residenza nota(c.f.r. note 25 e 46) o, se questa non è conosciuta, in quello di nascita;
- b) Consegna al P.M. della copia e della nota di cui all'art. 77 del codice di rito, ove siano ignoti i luoghi di cui alla lettera precedente;

Il termine di notifica, come ampiamente detto in precedenza, è riferito a quello imposto al destinatario(ancorché irreperibile) per tutte le incombenze derivanti dalla notificazione dell'atto; questo comincia a decorrere trascorsi venti giorni dal deposito nella casa comunale o consegna al P.M..

Costituiscono casi particolari le notifiche a persone iscritte all'AIRE(Albo degli Italiani Residenti all'Estero) e successivamente cancellati per irreperibilità. Una sentenza della Cassazione a SS.UU. del 10/05/2002, ha stabilito: *“Sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo del*

rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143 c.p.c.(**Cass. civ., Sez. III, 05/03/2003, n.3269**)

destinatario e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'AIRE, il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 cod. proc. civ., che resta, invece, subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta." In altre parole, per poter procedere ex art. 143 c.p.c., è necessario che l'autorità consolare certifichi che anche nel luogo di residenza all'estero costoro siano irreperibili.

Perfezionamento della notifica

Il termine di 20 giorni per la perfezione della notifica è posto a tutela del solo destinatario, mentre per il richiedente opera, anche in questa

caso, la scissione del termine così come costantemente affermato dalla Corte Costituzionale, di effetto anticipato alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Notazione. L'introduzione nel nostro ordinamento delle norme poste a tutela della riservatezza, hanno modificato sostanzialmente questo articolo. Infatti la novella ha escluso la previsione dell'affissione all'albo dell'ufficio giudiziario avanti al quale si procede di una copia dell'atto.

Potrebbe apparire troncata la possibilità, da parte del destinatario, di venire a conoscenza di un atto a lui destinato essendo venuta meno la forma pubblicistica dell'affissione.

Si può superare questo dubbio ricordando che il nostro sistema di notificazione si basa sulla "conoscenza legale" e non su quella effettiva.

Notificazione alle amministrazioni dello stato

(art. 144 c.p.c.)

Le amministrazioni dello stato sono rappresentate in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.

Ogni atto indirizzato a una amministrazione statale deve essere notificato all'avvocatura distrettuale nel cui territorio ha sede l'autorità giudiziaria avanti alla quale si procede.

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

Il R.D. 1611 del 30.10.1933 come modificato dall'art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260 dispone: "Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni

amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.

Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.⁵³

Nel codice di procedura civile vi è una sola norma che si occupa della nullità delle notificazioni, ossia l'art. 160 c.p.c. che, tuttavia, prende in considerazione esclusivamente il momento finale del

⁵³ La Corte costituzionale ha affermato il trattamento di disparità di questo comma rispetto alle altre previsioni statuendo che la nullità possa essere sanata dalla costituzione dell'amministrazione intimata. Per cui la Corte di Cassazione – S.U. afferma: “L'inosservanza delle disposizioni (art. 144 c.p.c. e 11 r.d. n. 1612 del 1933) che impongono che l'atto introduttivo del giudizio (o l'impugnazione di una sentenza) contro un'amministrazione pubblica patrocinata dall'Avvocatura dello Stato sia a quest'ultima notificato, comporta la nullità dell'atto di citazione (o dell'impugnazione); nullità che può essere sanata dalla costituzione del convenuto o dell'intimato resistente”.(Cass. civ., Sez. Unite, 03/10/1997, n.9654)

procedimento in questione, quello della consegna, rinviando poi ai principi generali in materia di nullità, degli art. 156-157 c.p.c.

Altra ipotesi di nullità formale o testuale della notificazione è da rinvenirsi nell'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 a cui implicitamente rinvia l'art. 144 c.p.c., relativo alle notificazioni alle amministrazioni statali.

Tale principio è stabilito a pena di nullità «*da pronunciarsi anche di ufficio*». Trattasi tuttavia di nullità sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto o con la costituzione dell'amministrazione (sul punto è intervenuta la C. Cost. 26 giugno 1967, n. 97)⁵⁴.

Sia l'art. 160 c.p.c. che l'art. 11 r.d. n. 1611, ovviamente, non esauriscono tutte le ipotesi di nullità della notificazione. Ad integrazione bisogna quindi far riferimento all'art. 156 commi 2 e 3 c.p.c. che prevedono altre ipotesi di nullità extratestuali quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

⁵⁴ La notifica dell'appello al Consiglio di Stato eseguita, in violazione del combinato disposto degli art. 144 comma 1 c.p.c. e 11 comma 3 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, presso l'Avvocatura distrettuale, piuttosto che presso l'Avvocatura generale dello Stato, va considerata nulla, ma non inesistente, con la conseguenza che, trattandosi di nullità sanabile, essa non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ma impone al giudice di fissare all'appellante un termine perentorio per procedere al rinnovo della sua notifica, ai sensi degli art. 15 comma 1 e 16 r.d. 17 agosto 1907 n. 642.

(Cons. Stato, Sez. VI, 14/01/2002, n.161)

Le disposizioni in tema di notifiche alle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 11 r.d. n. 1611 del 1933, sono applicabili soltanto quando l'amministrazione sia rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato; quando invece l'amministrazione stessa si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2 dello stesso testo normativo, di farsi rappresentare in giudizio da un proprio funzionario, la notificazione e la comunicazione degli atti processuali deve essere eseguita direttamente e personalmente al funzionario stesso, unico e legittimo destinatario nella sua qualità di rappresentante processuale perché:

1. il funzionario delegato deve considerarsi alla stregua di un procuratore costituito ex art. 170 c.p.c.;
2. in forza di un'interpretazione restrittiva dell'art. 11 r.d. n. 1611, ossia perché quest'ultima norma si applicherebbe solo per gli atti introduttivi del giudizio che, appunto, devono essere sempre notificati all'Avvocatura dello Stato mentre per quelli successivi solo se la stessa avvocatura dello Stato eserciti direttamente la funzione di rappresentanza processuale dell'amministrazione interessata.

Luogo della notifica

Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è obbligatorio per le sole amministrazioni statali e delle regioni a statuto speciale. Non vi sono dubbi, in questo caso, circa il luogo dove devono essere notificati gli atti; tale luogo coincide con quello dell'avvocatura distrettuale.

Sorgono dubbi circa la notifica alle amministrazioni che hanno facoltà di farsi rappresentare dall'Avvocatura di Stato (regioni a statuto ordinario, enti pubblici ecc.). Il Consiglio di Stato – Sez. IV, ha deciso, con la sentenza n.ro 4909 del 21 settembre 2005 che la notifica debba essere eseguita, per tali soggetti, direttamente all'amministrazione interessata.⁵⁵

Circa il tempo della notificazione va applicata la disciplina dell'art 147 c.p.c. anche per gli atti da notificarsi presso l'avvocatura dello stato.

In appendice viene pubblicato il R.D. 1611 del 30.10.1933.

⁵⁵ L'eccezionale domiciliazione ex lege prevista dal combinato disposto dell'art. 11, R.D. n. 1611 del 1933 e dell'art. 144 c.p.c., può essere istituzionalmente concepita solo nei confronti delle "Amministrazioni dello Stato", cioè nelle ipotesi in cui ex lege debba essere convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato in "senso proprio", e non nei casi in cui pubbliche amministrazioni siano, anche ex lege, abilitate a potersi avvalere del patrocinio e della difesa dell'Avvocatura. (**Cons. Stato, Sez. VI, 21/09/2005, n.4909**)

Le notificazioni dell'atto di precetto alle pubbliche amministrazioni non possono farsi prima di 120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo.⁵⁶

Una interessante sentenza della Corte di Cassazione(Cass. civ. Sez. III, 28/02/2007, n. 4665)⁵⁷ ha stabilito il principio che l'atto di pignoramento presso terzi, essendo atto che da inizio ad un processo, ancorché esecutivo, deve essere notificato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato e non direttamente all'amministrazione interessata a sensi dell'art. 144 c.p.c. - art. 11 R.D. 1661/33.

⁵⁶ Art. 14 L.669/1996

⁵⁷ La notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, quando il debitore sia un'amministrazione dello Stato, è soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 ed è nulla se eseguita direttamente presso l'amministrazione, anziché presso l'ufficio locale dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio in ragione del tribunale davanti al quale il processo esecutivo è iniziato.

Notificazione alle persone giuridiche.

(art. 145 c.p.c.)

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che

rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

La persona giuridica è definita, nel nostro ordinamento civile, dagli artt. 11 (persone giuridiche pubbliche) e 12 (persone giuridiche private).

La notifica alle persone giuridiche riconosciute si effettua nella loro sede, risultante dagli atti di riconoscimento, mediante consegna dell'atto:

al legale rappresentante;

ad un incaricato alla ricezione, (che non deve necessariamente essere un dipendente dell'ente⁵⁸);

⁵⁸ La disposizione dell'art. 46 del codice civile, secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'art. 145 del codice di procedura civile; ne consegue che, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti in alcuna delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in

ad un addetto alla sede stessa;

in mancanza delle persone precedenti, al portiere dello stabile ove è
la sede .

È di tutta evidenza che il rifiuto di ricevere la copia, da parte del legale rappresentante, fa considerare perfezionata nei confronti della persona giuridica la notifica.

La riforma ha inserito in questo articolo alcune novità importantissime ai fini della corretta notificazione a questi soggetti.

In primo luogo la novella ha stabilito che è sempre possibile la notifica non solo alle persone già considerate nella precedente formulazione, ma anche al portiere dello stabile ove ha sede la società o l'ente. Tuttavia, alla pari dell'art. 139 precedentemente esaminato, **la notifica al portiere è possibile solo in assenza delle persone indicate nello stesso comma e non già per il rifiuto a riceverla.**

parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere alle sue dipendenze, non era addetta neppure alla ricezione di atti, per non averne mai ricevuto incarico alcuno.(Cass. civ., Sez. III, 14/06/2005, n.12754)

La novella ha introdotto la possibilità, esplicita, di notificare l'atto alla persona fisica che rappresenta l'ente nei luoghi di cui all'art. 139 c.p.c.; solo in tali luoghi è consentita la notificazione a norma dell'art. 140 c.p.c.. È esclusa, quindi, la possibilità di poter notificare in tale forma direttamente all'ente o società⁵⁹.

⁵⁹ In virtù del principio di immedesimazione organica, la notifica di un atto giudiziario nei confronti delle persone giuridiche può avvenire mediante consegna a mani del rappresentante legale, o della persona addetta alla ricezione degli atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 138 cod. proc. civ., in forza del quale la consegna a mani proprie si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario, tenuto conto, del resto, che una siffatta interpretazione trova conforto nella vigente formulazione (sebbene inapplicabile "ratione temporis" nel caso di specie) dell'art. 145 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) che si ispira proprio alla "ratio" del principio immedesimazione organica là dove prevede, appunto, che la notificazione "può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale". Ne consegue che l'anzidetta modalità di notificazione trova applicazione anche rispetto alla citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, giacché l'art. 392, comma secondo, cod. proc. civ., stabilisce che tale atto va notificato "personalmente a norma degli artt. 137 e ss." cod. proc. civ. (**Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 20/09/2007, n. 19468**)

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la notifica di un avviso di liquidazione emesso nei confronti di una società posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere effettuata, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti della società stessa, non già presso la sua sede legale, bensì presso il domicilio del commissario liquidatore: l'assoggettamento alla procedura concorsuale, infatti, pur non determinando la nascita di un soggetto nuovo e diverso, comporta l'immediata cessazione dell'attività d'impresa, con la presa in consegna dei beni da parte dell'organo pubblico delegato alla gestione, ed il venir meno delle funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e controllo, con l'attribuzione della rappresentanza legale e della legittimazione processuale al commissario liquidatore; in tale situazione, venendo meno, con la chiusura degli uffici e l'allontanamento del personale amministrativo, il presidio degli amministratori e del personale presso la sede dell'impresa, il centro motore dell'attività opera, secondo l'"id quod plerumque accidit", presso il domicilio del commissario liquidatore, sicchè pretendere che la

Nota - La sentenza Cass. civ. Sez. Unite, 04-06-2002, n. 8091, ha stabilito un orientamento giurisprudenziale che, alla luce della novella dell'art. 145 c.p.c., sarebbe divenuto obsoleto. Tale sentenza riporta infatti:

a) la notificazione si esegue, in primo luogo, con le modalità di cui all'art. 145, 1° comma, c.p.c., cioè nella sede (legale o effettiva) mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa;

b) se la notifica non può essere eseguita con tali modalità, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, in applicazione dell'art. 145, 3° comma, c.p.c. la notifica stessa va eseguita nei confronti di tale persona, osservando le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.;

c) se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, **si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c.**, qualora di detta norma ricorrano i presupposti, nei confronti del legale rappresentante (se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente), **oppure, nel caso in cui la**

notifica debba essere sempre e comunque tentata presso la sede legale costituirebbe una vuota formalità priva di qualunque significato sostanziale. (**Cass. civ. Sez. V Sent., 23/03/2007, n. 7161**)

persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare direttamente nei confronti della società;

d) se tali modalità non si rivelino applicabili, e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale perciò risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione sarà eseguibile con le forme di cui all'art. 143 c.p.c. nei confronti del detto legale rappresentante.

Se la legge di riforma avesse voluto recepire tale orientamento giurisprudenziale, nulla lo avrebbe impedito.

Di fatto ciò non è avvenuto perché è impossibile che di una persona giuridica non si conoscano le generalità del legale rappresentante e, di conseguenza, possano trovare applicazione le statuizioni dell'articolo in esame così come novellato.

Difatti una più recente sentenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare: "Qualora la notifica del decreto di prelazione, ex D.Lgs. n. 42/2004, ad alcune delle società acquirenti un bene non sia andata a buon fine, non essendo stata trovata la sede sociale delle stesse, **detta notifica può dirsi essersi compiuta, sia pure con il procedimento di cui all'art. 140 c.p.c., allorché si sia realizzata nei confronti di chi ha la qualità di amministratrice unica di tutte le società acquirenti** (comprese quelle la cui notificazione non si è, in

precedenza, realizzata); detta notifica, infatti, si deve considerare idonea al raggiungimento dello scopo dell'acquisizione della conoscenza del provvedimento de quo

da parte delle società interessate, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.”(**Cons. Stato Sez. VI Sent., 09/06/2008, n. 2771**)

Ed ancora: “Si considera assicurato il diritto di difesa dell'imprenditore collettivo insolvente quando l'istanza di fallimento venga portata a conoscenza della società sia presso la sede sociale risultante dai pubblici registri commerciali, sia, in caso di esito negativo, presso la residenza del legale rappresentante. Costituisce jus receptum il principio per cui, quando venga in considerazione una società, l'impossibilità di eseguire la notificazione secondo la previsione del primo e del secondo comma dell'art. 145 c.p.c., che giustifica – ai sensi del successivo terzo comma – l'effettuazione della notificazione alla persona fisica del rappresentante, va ravvisata anche in caso di condizioni ostative transeunti ed accidentali, purché non imputabili alla parte istante, quali il mancato reperimento di addetti alla sede, ovvero la chiusura della sede medesima.”(**Trib. Bari Sez. IV, 21/11/2006**)

In assenza delle persone indicate o per la momentanea chiusura della sede, l'ufficiale giudiziario non può procedere alla notifica se non siano indicati nell'atto:

le generalità del legale rappresentante e i luoghi di cui all'art 139

c.p.c.

In virtù del principio di immedesimazione organica, la notifica di un atto giudiziario nei confronti delle persone giuridiche può avvenire mediante consegna a mani del rappresentante legale, o della persona addetta alla ricezione degli atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 138 cod. proc. civ., in forza del quale la consegna a mani proprie si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario, tenuto conto, appunto, che si ispira proprio alla "ratio" del principio immedesimazione organica là dove prevede, appunto, che la notificazione "può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale".⁶⁰

⁶⁰ La notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridica, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, deve considerarsi validamente effettuata, in

Nella vigenza del testo originario dell'art. 145 cod. proc. civ. (e quindi anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), affinché potesse ritenersi valida la notifica eseguita al domicilio personale dell'amministratore di una società o ente, era necessario dimostrare che la notifica fosse stata infruttuosamente tentata presso la sede della società, e tale prova doveva fornirsi unicamente e necessariamente attraverso la produzione di una relazione di notificazione negativa.(Cass. civ. Sez. V Sent., 11/06/2008, n. 15399)

Le modifiche apportate dalla novella, lette sistematicamente, fanno ritenere possibile la notifica alternativamente e non più surrettiziamente con la consegna, indifferentemente, presso la sede o presso il legale rappresentante nei luoghi di cui all'art. 139 e ss. c.p.c..

Se il legale rappresentante di una società, per una determinata procedura, ha eletto domicilio presso una persona o ufficio, le

virtù sia del principio della validità della notifica a mani proprie del destinatario, fissato dall'art. 138 cod. proc. civ. in riferimento alle persone fisiche ma estensibile anche alle persone giuridiche, sia del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalità. (Rigetta, App. L'Aquila, 11 Maggio 2002) (Cass. civ. Sez. II, 28/02/2007, n. 4785)

notifiche devono eseguirsi in tale luogo anche nelle forme dell'art. 139 c.p.c.⁶¹

Concetto di SEDE

Per sede si deve intendere non solo quella risultante dagli atti di riconoscimento dell'ente o dalle risultanze delle certificazioni, ma anche quella dove l'ente o la società svolgono in via continuativa la propria attività.⁶²

⁶¹ Nel caso in cui il legale rappresentante di una società abbia, nella qualità, eletto domicilio in relazione ad un determinato processo, le notificazioni devono essere effettuate presso il domicilio eletto, non già presso la sede legale della società, e trova altresì applicazione l'art. 139 cod. proc. civ., nel senso che, ove il domiciliatario non sia rinvenuto nella casa o nell'ufficio indicati nella elezione di domicilio, l'ufficiale giudiziario può consegnare la copia dell'atto a persona addetta alla casa o all'ufficio e, in mancanza, al portiere. (**Cass. civ. Sez. V, 26/01/2007, n. 1711**)

⁶² Le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 145, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo non novellato dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005 n. 263 inapplicabile nella specie "ratione temporis" - si eseguono nella sede indicata dall'articolo 19, comma secondo dello stesso codice, ove le società svolgano attività continuativa, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante della società o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, mentre le forme sussidiarie di notificazione previste dall'ultimo comma dell'articolo 145 cod. proc. civ. sono applicabili solo quando la notificazione sia stata tentata senza successo nella sede predetta, la cui individuazione, in caso di contestazione, è riservata al giudice di merito e quindi non è censurabile in sede di legittimità. (**Cass. civ. Sez. III, 18/09/2006, n. 20104**)

- In tema di notificazione alle persone giuridiche, deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 cod. proc. civ. la disposizione di cui all'art. 46, secondo comma, cod. civ., secondo il quale, qualora la sede legale della persona

Quindi, ai fini della notificazione, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima e non si può rinvenire un motivo determinante una nullità o addirittura una inesistenza dell'atto. La notificazione nei confronti di una persona giuridica avente sede legale differente da quella effettiva, può essere eseguita dall'ufficiale giudiziario non necessariamente ad uno specifico soggetto incaricato di ricevere gli atti bensì a qualunque soggetto – anche socio – purché legato da un particolare rapporto con l'ente. Incombe sul destinatario dimostrare che chi ha ricevuto l'atto notificato non era idoneo a riceverlo ovvero non aveva alcun incarico formalmente attribuito.

giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest'ultima.(**Cass. civ., Sez. lavoro, 10/02/2005, n.2671**)

- Ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente.(**Cass. civ., Sez. lavoro, 13/04/2004, n.7037**)

Notificazione ai militari in attività di servizio

(art.146 c.p.c.)

Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

La notifica ad un militare in attività di servizio⁶³ deve essere tentata in primo luogo a mani proprie e solo se ciò non sia possibile, mediante consegna alle persone e nei luoghi di cui all'art. 139 c.p.c, con consegna di una seconda copia al P.M. il quale ne cura l'inoltro al comandante del corpo cui il militare presta servizio.

La consegna al P.M. deve essere accompagnata dalla nota prevista dall'art. 49 del disp. att. del c.p.c.⁶⁴

⁶³ Per militare in attività di servizio deve intendersi colui che, per ragioni legate al suo stato, abbia la dimora abituale nella caserma dell'ente cui presta servizio.

⁶⁴ Nota da consegnarsi al pubblico ministero.

L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del Codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:

Va subito precisato che non incombe sull'ufficiale giudiziario effettuare ricerche sullo stato di militare in attività di servizio del destinatario la notifica. Tale situazione può essere rappresentata solo dalla parte richiedente. Tuttavia, se in sede di notifica egli venga a conoscenza che il destinatario dell'atto è militare, deve renderne edotto il richiedente il quale provvederà a fare una nuova copia dell'atto da consegnare al P.M. per gli ulteriori incombeni⁶⁵.

-
1. l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
 2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
 3. la natura dell'atto notificato;
 4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
 5. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.

⁶⁵ Nel caso in cui la notificazione di un atto di citazione a militare in servizio non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e segg. Cod. proc. civ., la formalità della consegna di una copia al Pubblico ministero per l'invio al Comandante del corpo al quale il militare appartiene - secondo le modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. Cod. proc. civ. - espressamente richieste dal successivo art. 146 Cod. proc. civ. costituisce un adempimento necessario, la cui omissione importa la nullità della notificazione, senza che sia consentita alcuna distinzione fra militari di carriera e militari in servizio di leva o richiamati alle armi ed indipendentemente dalla conoscenza che di tale particolare viene effettuata; tale adempimento è infatti, posto a tutela del destinatario della notificazione, in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e più frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari - indipendentemente dalla circostanza che essi siano o meno militari di carriera - le cui destinazioni debbono talvolta essere mantenute segrete per motivi di sicurezza connessi alla più efficiente realizzazione dei compiti loro affidati.

(T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis Sent., 09/05/2007, n. 4140)

La notifica si perfeziona, per il destinatario, con la consegna della copia al P.M.. Non rileva, dunque, l'invio della copia al comandante del corpo. Per il richiedente, viceversa, opera il principio secondo cui *La tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario ed al pubblico ministero dell'atto da notificare ai sensi dell'art. 146, c.p.c., se impedisce ogni decadenza, è inidonea a far ritenere perfezionata la notificazione.*(Cons. Stato, Sez. IV, 30/05/2005, n.2827).

Una unica sentenza della cassazione(Cass. civ., Sez. II, 16/02/1996, n.1202), ha considerata regolare anche la notifica inviata al militare in attività secondo le forme dell'art. 149 cp.c., non essendo tale possibilità espressamente vietata dall'art. 146 c.p.c..

Notificazione tramite il servizio postale

(art.149 c.p.c.)

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

Il 149 c.p.c., novellato con la riforma del comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha radicalmente cambiato il sistema della notificazione, non solo a mezzo del servizio postale, per quanto riguarda il momento della perfezione della notifica. Questo

argomento è stato ampiamente trattato in altra parte del presente lavoro.⁶⁶

La notifica a mezzo del servizio postale è regolata dalla legge 20 novembre 1982 n° 890.

Premesso che l'ufficiale giudiziario deve obbligatoriamente notificare gli atti fuori del comune cui ha sede l'ufficio servendosi della

⁶⁶ In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, cioè con la consegna dell'atto da notificare all'Ufficiale giudiziario, che può anche risultare dal timbro apposto sul documento indicante il numero del "registro cronologico ricorsi" e la data. **(Cass. civ., Sez. lavoro, 01/04/2005, n.6836)**

In tema di giudizio di cassazione, a seguito della sent. n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario" -, ai fini dell'accertamento della tempestività, ex art. 370 c.p.c., del controricorso notificato a mezzo posta, occorre avere riguardo non al momento della ricezione del plico da parte del destinatario, ma a quello della sua consegna all'ufficiale giudiziario. **(Cass. civ., Sez. Unite, 29/04/2003, n.6632)**

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, poiché a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, il perfezionamento si ha per verificato al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in presenza di contestazioni che investano specificamente la tempestività della notifica del ricorso (nella specie, per cassazione), non integra la prova certa una indicazione temporale che, pur contenuta nel documento, sia priva di qualunque riferimento idoneo a individuarne l'autore e ad esplicitarne la finalità. In tal caso, la prova rigorosa della consegna tempestiva dell'atto da notificare deve essere offerta attraverso la produzione (nella specie, ex art. 372 c.p.c., trattandosi di dimostrare l'ammissibilità del ricorso) della ricevuta, rilasciata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, dell'incarico affidatogli e del documento consegnatogli o dell'attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data di ricezione dell'atto da notificare. **(Cass. civ., Sez. V, 29/09/2004, n.19508)**

posta⁶⁷(tranne che la parte non richieda la notifica di persona), in tale legge sono contenute tutte le prescrizioni per poter procedere a tale tipo di notificazione. In essa vi sono le regole sia per l'ufficiale giudiziario che per l'agente postale.

Tale sistema di notificazione vede, dunque, l'intervento di due soggetti: Il pubblico ufficiale che redige la relata di notifica e da atto di tutte le formalità compiute per la notifica e l'agente postale il quale esegue materialmente la consegna del plico che contiene l'atto(e quindi non l'atto che è sottratto alla sua sfera di controllo).

La notifica a mezzo del servizio postale è un atto dell'ufficiale giudiziario anche se i compiti di ricerca, di consegna e di certificazione, che normalmente gli spettano in via esclusiva, spettano all'ufficiale postale, del quale il primo si avvale.

Compiti dell'ufficiale giudiziario

⁶⁷ L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.

Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali.

La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dalla legge 20 novembre 182 n. 890.(**D.P.R. 1229/59 - Ordinamento dell'ufficiale giudiziario**)

L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sul l'originale e sulla copia dell'atto, indicando l'ufficio postale dal quale spedisce la raccomandata.⁶⁸

⁶⁸ In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione di un atto processuale (nella fattispecie, ricorso per Cassazione) si intende perfezionata, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario, non potendo ricadere sul richiedente le conseguenze di un errore o di un'inerzia dell'Ufficiale giudiziario medesimo. A tal riguardo, poiché la compilazione dell'indirizzo sulla busta è atto dell'Ufficiale giudiziario - o comunque incombe su di lui l'obbligo di controllarne l'esattezza, - nel caso di indirizzo errato e di conseguente mancata notificazione, la parte interessata può chiedere una nuova trasmissione del plico con l'indirizzo esatto e la data di notificazione dell'atto, al fine di stabilirne la tempestività, va individuata in quella della prima richiesta di notifica, non andata a buon fine per fatto ascrivibile all'Ufficiale giudiziario. (**Cass. civ., Sez. V, 19/01/2005, n.1025**)

In tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4 terzo comma legge n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo quarto comma della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comune incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento. (La decisione impugnata, nel considerare tempestiva l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c., aveva ritenuto che la data di notifica del decreto ingiuntivo dovesse essere determinata in base alle risultanze del timbro postale apposto "sulla busta di ricevimento", ritenendo frutto di mero errore materiale l'indicazione del giorno precedente apposta dall'ufficiale giudiziario sull'avviso di ricevimento restituito al mittente. La Corte, nel cassare la decisione impugnata, ha affermato che, in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data apposta con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 221 c.p.c. e ss. per l'invalidazione degli atti pubblici). (**Cass. civ., Sez. II, 27/04/2004, n.8032**)

Sulla busta devono essere indicati il nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolare idoneo ad agevolare la ricerca(es. la data di nascita, la scala o l'interno dell'abitazione); vi appone, inoltre, il numero del registro cronologico, la propria firma ed il sigillo dell'ufficio sui lembi della stessa.

Presenta, per la spedizione, contemporaneamente alla busta, l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste, con l'aggiunta del numero del registro cronologico.

L'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni degli avvisi del cancelliere deve essere indicato come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio, il numero del procedimento cui la notifica si riferisce e la data di comparizione.

La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel registro cronologico.

campo in cui inserire il numero del registro cronologico

Dati del destinatario della raccomandata e luogo della consegna

Timbro e sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario

Servizio notificazioni Atti Giudiziari
N. _____ del Cron. Civile
Penale
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

AVVERTENZE
Sulle presente busta devono applicarsi francobolli l'importo complessivo delle seguenti tasse:
1. Affrancatura e raccomandazione del piego.
2. Affrancatura e raccomandazione dell'avviso di ricevimento.
La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1A. Deve consegnarsi possibilmente al destinatario.
Se questi è assente può essere consegnato ad uno della famiglia che sia convivente od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente (età maggiore ai quattordici anni).
Se il piego viene rifiutato dalle persone abilitate a riceverlo, in luogo del destinatario o se l'agente postale non può recapitarlo per assenza del destinatario o delle persone abilitate a riceverlo, deve essere rilasciato avviso, affisso alla porta, contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario per giorni 10 (DIECI).
Trascorsi 10 giorni il piego viene restituito al mittente con l'indicazione **COMPIUTA GIACENZA**.

U. N. E. P. / CORTE DI APPELLO DI BARI
SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI
Sig. _____

()

IMPORTANTE PER GLI UFFICI POSTALI
Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzato la consegna rifiutano di firmare la ricevuta di ritorno o rifiutano il piego, ne verrà fatta menzione sulla ricevuta stessa che deve essere subito restituita al mittente. Il piego deve rimanere depositato all'Ufficio Postale per dieci giorni, trascorsi i quali sarà restituito al mittente coll'annotazione:
RIFIUTATO DAL DESTINATARIO - COMPIUTA GIACENZA -

Busta per la spedizione degli atti giudiziari

N.RO DEL CRONOLOGICO

DATA DELLA SPEDIZIONE

DESTINATARIO DELLA RACCOMANDATA

N° 12458 del cronologico
AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n° (vedi timbro) del U. N. E. P. BARI
Il del 2007 diretto a Roberto Rossi Via delle Mammole, 12 70125 Bari

CONSEGNA DEL Plico A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL Plico A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL Plico NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fittizia) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal commerciante del (sopra e sopra) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Rifiutato il plico firmando il solo registro di consegna (data e firma dell'addetto al recapito)	<input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) in qualità di (10): <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Inteso avviso cassetta controp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> mancante <input type="checkbox"/> in vacanza <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Inteso avviso cassetta controp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRRESPONSABILITÀ DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> Plico depositato presso l'ufficio spedirà comunicazione di avvenuta deposito con racc. n° del del sottoscrizione data effettuata il firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controbollo dell'impiegato postale) Bollo dell'ufficio (o distribuzione) (1) Qualità ricevuta dal rappresentante legale (2) Curatore fallimentare (3) Domiciliatario (4) Familiare convivente (5) Addetto alla casa (6) Al servizio del destinatario (7) Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (8) Delegato dal direttore del (9) Firmato, ricevuto, ecc. (10) Via, piazza, corso, n° (11) Caricatore, istituto, deposito, casa di riposo, abitazione, ecc. (12) Equivalente al ufficio del Dolo, che è stato non dare consegna (13) Plico, meglio, ripeto, ecc. (14) Domiciliatario, convivente, familiare, commerciante, negozi, pubblica istruzione (15) Comunicazione di avvenuta consegna al destinatario "senza costo" (16) Addebito alla casa. (17) Valore aggiunto (18) Il plico non è stato recapitato al primo indirizzo.

Cartolina di ritorno retro

<p>NUMERO DI SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA</p>	<p>N.RO DEL REGISTRO GENERALE E DATA DELL'UDIENZA</p>
<p>AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata</p> <p>N° <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>(Vedi avvertenze per gli uffici)</p>	<p>AG</p> <p> 7625570925-7</p> <p>12345/2007 r.g.n.r.</p> <p></p> <p>UD.12/12/2007</p>
<p><small>EP-ESP/EP-2008 - Mod. 21 - MOD. 2008 (2 versioni) - 10/01/04 0708</small></p> <p>Posteitaliane Servizio Notificazioni Ad Giurisdizioni Amministrative</p> <p>AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE</p> <p>L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata dal quale risulta spedito in sede a sistema. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.</p>	<p>Bollo dell'ufficio distributore</p> <p>AVVISO DI RICEVIMENTO da restituire a:</p> <p>(compilare in stampatello matricato)</p> <p>PROCURA DELLA REPUBBLICA</p> <p>70123 BARI</p>
<p>MITTENTE A CUI RESTITUIRE LA RICEVUTA</p>	

Cartolina di ritorno fronte

Atti successivi

La parte richiedente, ricevuto in restituzione l'avviso di ricevimento, richiede all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allega la ricevuta di ritorno.

In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto; peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se

non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca.⁶⁹

Modalità di consegna della raccomandata

L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

⁶⁹ La notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, si ha per verificata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interrottivi a essa connessi per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'articolo 119 del c.p.c. e dalle disposizioni della legge n. 890 del 1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione. (**Cass. civ., Sez. I, 10/02/2005, n.2723**)

Il termine per il deposito del ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., decorre dalla data nella quale il procedimento notificatorio si è perfezionato anche per il destinatario, e, quindi, nel caso della notifica effettuata a mezzo posta, dalla data di ricezione dell'atto, certificata nell'avviso di ricevimento. Ad un tal riguardo, poiché, in base all'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, è consentito al notificante di provvedere al deposito del ricorso nella cancelleria della Corte di cassazione anche prima che l'atto notificato gli sia restituito dall'ufficiale giudiziario, non è possibile riconoscere rilevanza, quale causa idonea a giustificare il ritardo con il quale sia stato eseguito il deposito e ad evitarne le conseguenze stabilite dal citato art. 369 c.p.c., al fatto che la restituzione dell'atto notificato sia avvenuta oltre il termine indicato nella disposizione medesima. (**Cass. civ., Sez. V, 08/09/2004, n.18087**)

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta, alle persone di cui all'art 139 c.p.c., ed in assenza di queste, al portiere o a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario⁷⁰.

L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Nel caso chi riceva il piego dichiari di non saper firmare, l'agente postale ne fa menzione sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento, attestando la circostanza con la propria sottoscrizione.⁷¹

⁷⁰ Per la notificazione a mezzo posta presso la sede di un ente, l'art. 7, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, con disposizioni estensibili alle persone giuridiche, consente la consegna del plico, oltre che al legale rappresentante, a persona all'uopo addetta, e, allorchè il conferimento del compito di ritirare l'atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l'avviso di ricevimento, l'agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione la presunzione, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'incarico, il quale non abbisogna di deleghe formali e continuative, e può derivare anche da un mandato verbale e temporaneo.(Cass. civ., Sez. Unite, **24/10/2005, n.20473**)

⁷¹ È irrilevante che la firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento sia apposta con una sigla, anziché per esteso, salvo che il destinatario dell'atto dimostri,

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.⁷²

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità

superando la presunzione contraria, la carenza della necessaria qualifica in capo a chi esegue la notificazione.(Cass. civ., Sez. I, 25/02/2004, n.3737)

⁷² In tema di notificazione a mezzo posta, l'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento della quale risulti il rifiuto e la restituzione al mittente (nella specie con le parole: "rifiuto a mitt."), senza ulteriore specificazione circa il soggetto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico) che ha in concreto opposto rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o firmare il registro di consegna opposta dal destinatario (con conseguente completezza dell'avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione), atteso che, a norma dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, l'ulteriore annotazione del nome, del cognome e della qualità della persona che oppone il rifiuto è necessaria soltanto nel caso di rifiuto di firmare l'avviso di ricevimento opposto da persona (abilitata a ricevere il plico, ma) diversa dal destinatario stesso.(Cass. civ., Sez. I, 25/02/2004, n.3737)

o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espreso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della seconda lettera raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia

curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione.

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione.

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della seconda lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego(durante il periodo di sei mesi) presso l'ufficio postale o una sua dipendenza, il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso. Nel caso di trasferimento del destinatario in altra circoscrizione, l'agente postale ne dà atto sul piego e provvede alla sua restituzione al mittente.

In caso di irreperibilità (non momentanea c. d. precaria) l'agente postale ne dà atto sul piego, vi appone data e firma e lo restituisce al mittente. Il mittente a cui l'atto va restituito il piego non è l'ufficiale giudiziario (ovvero il messo del giudice di pace o il messo esattoriale), ma colui a cui deve essere restituito l'avviso di ricevimento (quindi anche il cancelliere).

Si ricorda che con la legge 21 gennaio 1994 n. 53, gli avvocati possono procedere direttamente alla notifica degli atti servendosi del servizio postale ⁷³. A costoro sono imposte alcune prescrizioni, contenute nella precitata legge, di seguito elencate:

⁷³ In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronuncia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a

1. L'avvocato deve essere autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione di tale autorizzazione.
2. L'avvocato deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro della giustizia che dovrà essere numerato e vidimato in ciascun mezzo foglio dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto il richiedente.

mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato.(In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso incidentale spedito entro i quaranta giorni, ma ricevuto dopo tale termine dal destinatario).(Cass. civ., Sez. III, 01/04/2004, n.6402)

3. scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
4. presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
5. presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

Nella notificazione a mezzo del servizio postale la ricevuta di ritorno, ovvero il plico contenente la seconda raccomandata inoltrata dall'agente postale, sono il solo documento idoneo a dimostrare

l'avvenuta notifica. La mancanza di tali documenti comporta non la nullità ma la inesistenza della notifica ancorché non imputabile al richiedente.

Si ricorda, infine, che è operante un accordo tra il Ministero della Giustizia e Poste S.p.A. per la "Gestione integrata dell'esito della notificazione a mezzo della posta". Questo accordo prevede, in buona sostanza, di assicurare il recapito e la comunicazione dell'esito della notifica in tempo utile per il regolare svolgimento dei processi. Poste si impegna a ritirare dall'UNEP gli atti da spedire, predisporre buste e cartoline e restituire il tutto. L'ufficiale giudiziario controlla l'esattezza dei dati, firma gli atti (comprese le buste) e poste provvede, successivamente, ad imbustare il tutto, quindi procede al recapito.

Ad ogni buon conto in appendice vi è il testo integrale dell'accordo.

Modifiche alla legge 20 novembre 1982 n° 890

L'art. 36 c. 2-quater del decreto legge n° 31 del 28 febbraio 2008(c.d. Milleproroghe), ha modificato l'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, inserendo, dopo il quinto comma, il seguente: *«Se il piego non viene consegnato personalmente al*

destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata ».

L'art. 2-*quinquies* dispone che il comma 2-*quater* si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza.

Di conseguenza la CAN(Comunicazione di Avvenuta Notifica) va emessa ogni volta che si consegna un AG a persona diversa dal destinatario.

Si ritiene che relativamente alle persone giuridiche (enti, associazioni, società), qualora la notificazione avvenga nello loro sede legale, non debba essere emessa la CAN.

Nella ipotesi, invece, che la notificazione sia eseguita a nominativo (persona fisica) che rappresenta l'ente e nell'atto da notificare ne sia indicata la carica (es. amministratore delegato) ma risultino

specificati residenza, domicilio e dimora abituale della persona fisica e non della società, la CAN deve essere emessa.

3

Matrice delle attività						
Destinatario AG	Recapito	Emissione CAD	Emissione CAN	Consegna CAN	Compilazione mod 23L	Riscossione importi dal mittente dell'AG
Persona giuridica	EFFETTUATO a persona che rappresenta la società	NO	NO	NO	SI	NO
Persona fisica	EFFETTUATO a persona legittimata (Familiare convivente, addetto alla casa, all'ufficio, alla sede, portiere, altro)	NO	SI	SI	SI con indicazione "emessa raccomandata N° _____, del _____, Euro 2,80	SI per € 2,80 (*)
Persona giuridica o fisica	NON EFFETTUATO per assenza del destinatario o legittimato al ritiro	SI	NO	NO	SI	SI per € 3,40 (*)

(*) i modelli 23L relativi al servizio SIN e UNEP non devono essere affrancati in quanto le spese postali per la spedizione della CAN saranno corrisposte dal Mittente con pagamento centralizzato

COO – Recapito

Posteitaliane

(fonte Poste s.p.a.)

Si precisa che la giurisprudenza di legittimità non si è ancora pronunciata su questioni attinenti le presenti modifiche.

Potere di sindacato dell'ufficiale giudiziario sul mancato invio della
CAN(Comunicazione di Avvenuta Notifica)

Riportiamo una nota ministeriale in risposta ad un quesito sul potere di sindacato dell'ufficiale giudiziario e sul fatto se il suo mancato invio, da parte dell'agente postale, costituisca nullità della notifica o mera irregolarità che, in mancanza di giurisprudenza(sia di merito che di legittimità), ci sentiamo di condividere appieno.

NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI UNEP, Prot. n. 6/524/03-1/2008/CA del 10 aprile 2009, diretta al Presidente della Corte di Appello di Salerno e, per conoscenza, all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

Con riferimento al quesito in oggetto indicato, formulato da un ufficiale giudiziario in servizio presso l'Ufficio NEP della Sezione Distaccata di Mercato San Severino, si espone quanto segue. Con il quesito viene chiesto se l'ufficiale giudiziario, al quale sia stato chiesto di procedere ad un pignoramento, sia tenuto a verificare la regolarità delle notifiche a mezzo posta del titolo esecutivo e del precetto con riferimento all'invio della lettera raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.), nell'ipotesi prevista dall'art. 7 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, e, nel caso di omesso invio del predetto CAN al destinatario dell'atto, rifiutare l'avvio della procedura esecutiva. Dalla lettura del citato art. 7 L. 890/1982 emerge che, nonostante il legislatore abbia imposto all'agente postale un onere di

comunicazione dell'avvenuta notificazione dell'atto al destinatario nel caso di mancato reperimento di quest'ultimo al momento dell'accesso, il procedimento di notificazione si perfeziona all'atto della consegna del piego ad uno dei soggetti (diversi dal destinatario) abilitati a ricevere l'atto e la comunicazione di avvenuta notificazione (CAN) rappresenta un adempimento ulteriore e obbligatorio, ma estraneo al procedimento di notificazione medesimo. In tale ipotesi, pertanto, la notificazione si intende perfezionata ed è valida all'atto della consegna del piego ad una delle persone (diverse dal destinatario) indicate nei commi secondo e terzo del citato art. 7, mentre l'omesso invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notificazione (CAN) non determina la nullità della stessa, bensì una mera irregolarità formale estrinseca alla notificazione in sé. Questa irregolarità non può essere rilevata d'ufficio dall'ufficiale giudiziario richiesto di procedere in via esecutiva sulla base di atti o sentenze in tal modo notificate, ma può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata nelle opportune sedi giudiziali (ad esempio, con l'opposizione a precetto, all'esecuzione o agli atti esecutivi). Pertanto, si ritiene che l'ufficiale giudiziario richiesto di procedere esecutivamente sulla base di un atto notificato che presenti l'irregolarità dell'omesso invio della comunicazione di avvenuta notifica, non può rifiutare l'espletamento della relativa attività. Si prega di portare a conoscenza dell'Ufficio NEP di Mercato San Severino il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolazione della materia in conformità alla normativa vigente.

Notificazione per pubblici proclami

(art. 150 c.p.c.)

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della

parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.

L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.

Questa forma di notifica è prevista in due sole ipotesi:

- ✚ quando la notifica nelle forme ordinarie è difficile per il
rilevante numero dei destinatari
- ✚ quando è difficoltoso identificarli tutti

L'omessa indicazione delle generalità di tutti i destinatari, determina l'inesistenza della notifica. Questo principio, peraltro costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e legittimità, sembrerebbe contrastare con quanto enunciato nell'articolo stesso nella parte in cui afferma "quando è difficoltoso identificarli tutti". In realtà la difficoltà dell'identificazione dei destinatari può essere legata a diversi fattori, ad esempio il proprietario di un terreno agricolo i cui

eredi siano sconosciuti all'anagrafe o siano emigrati senza lasciare traccia nell'AIRE.⁷⁴

La parte istante deve presentare apposita istanza in calce all'atto da notificare. Il capo dell'ufficio giudiziario avanti al quale si procede, acquisisce il parere del pubblico ministero⁷⁵ ed emette un decreto, steso di seguito al ricorso ed al parere del P.M., di autorizzazione a tale forma di notifica; le formalità da rispettare per eseguirla sono due:

1. Deposito di una copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario;
2. Inserzione di un estratto dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel FAL della provincia dove si presume risieda gran parte dei destinatari dello stesso.

⁷⁴ Nel caso in cui la ricorrente ometta di specificare le generalità dei soggetti destinatari della notifica per pubblici proclami, pone in essere un procedimento notificatorio assolutamente inidoneo a costituire la presunzione legale di conoscenza dell'atto, tale da integrare un'ipotesi di inesistenza della notifica e della stessa *vocatio in ius*. (**Cons. Stato, Sez. V, 21/06/2005, n.3269**)

⁷⁵ Acquisito il parere del Pm per procedere alla notificazione per pubblici proclami, ove venga disposta la rinnovazione della notificazione per nullità dell'atto notificato, non è necessario richiedere per una seconda volta il parere del Pm, atteso che questi aveva già espresso la propria valutazione. (**Cass. civ., Sez. I, 04/01/2005, n.121**)

L'autorizzazione alla notifica secondo le forme dell'art. 150 c.p.c. deve essere richiesta in ogni grado di giudizio.⁷⁶

L'ufficiale giudiziario invia alla sede del poligrafico dello stato la richiesta con una copia dell'atto da inserire e versa i relativi diritti che sono stati anticipati dalla parte richiedente.

La notifica si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita l'atto in cancelleria assieme alla copia della gazzetta ufficiale e del FAL.⁷⁷

⁷⁶ Nel giudizio di appello la notificazione per pubblici proclami, prevista dall'art. 150 c.p.c. per l'ipotesi in cui la notificazione nei modi ordinari si presenti di grande difficoltà per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, deve essere nuovamente richiesta dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e deve essere da questi autorizzata, ancorchè detta forma di notificazione sia stata già richiesta ed autorizzata nel giudizio di primo grado. (Cass. civ., Sez. II, 21/08/1996, n.7705)

⁷⁷ 51. Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria.

La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio [c.p.c. 168].

Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria. (art. 51 disp. att. c.p.c.)

Forme di notificazione ordinate dal giudice

(art. 151 c.p.c.)

Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

Il giudice, quando particolari circostanze di celerità lo consigliano, può ordinare forme di notifica diverse da quelle previste dalla legge. Non è sempre facile individuare quali siano le “particolari circostanze” cui il codice voglia intendere. La dottrina ha affermato che tali circostanze siano da individuate nella maggiore economicità(processuale) oltre che di celerità.

Non vi sono forme particolari da osservare per eseguire tale forma di notifica. Il giudice lo stabilisce “*motu proprio*” in modo tale che i destinatari siano compiutamente informati sull'atto a loro destinato.⁷⁸

⁷⁸ In tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al

Notificazioni nel corso del procedimento

(art. 170 c.p.c.)

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in

contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 c.p.c. e segg. (Cass. civ., Sez. V, 25/03/2003, n.4319)

In tema di forme di notificazione autorizzate dal giudice, l'art. 151 c.p.c., applicabile, data la sua formulazione, anche alla notificazione degli atti di parte, lascia al giudice un'ampia libertà di apprezzamento in ordine alla individuazione dei presupposti per la sua applicazione e alla concreta determinazione delle modalità di notificazione, anche se tale libertà non è illimitata, dovendo le modalità prescelte essere pur sempre tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come "inviolabile" in ogni stato e grado del processo. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto legittima la notificazione del decreto di sequestro conservativo e della citazione per la convalida, eseguita all'estero per sunto e in sola lingua italiana entro il termine di quindici giorni stabilito dall'allora vigente art. 680 c.p.c. e seguita, poi, dalla notificazione secondo le forme ordinarie). (Cass. civ., Sez. I, 24/09/2002, n.13868)

calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.

Nulla vi è da dire circa la validità delle notificazioni eseguite al procuratore costituito. Copiosa giurisprudenza afferma che tale forma si applica nella sola ipotesi di costituzione in giudizio tramite avvocato; del che è nulla una notifica eseguita alla parte personalmente ove questa si sia costituita tramite procuratore.

La notifica della sentenza, ai soli fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa al procuratore costituito ovvero alla parte personalmente ove si sia costituita di persona.

Le copie da consegnare sono tante quante sono le parti costituite, anche se con lo stesso procuratore.⁷⁹ Tuttavia la consegna di una sola copia, ovvero di un numero inferiore di copie, non determina inesistenza della notificazione ma nullità sanabile “*ex tunc*” con la costituzione di tutte le parti o mediante rinnovazione ordinata dal giudice con un termine perentorio.⁸⁰

⁷⁹ La norma la quale dispone che la notifica dell'atto di impugnazione deve essere eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con unico procuratore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa persona fisica stia in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante, sul piano sostanziale, di altro soggetto, poichè in tal caso, mancando la pluralità di rapporti processuali, soltanto il rappresentante riveste la qualità di parte nel giudizio. **(Cass. civ., Sez. III, 18/10/2005, n.20140)**

⁸⁰ La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia “*ex tunc*”, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate. **(Cass. civ., Sez. lavoro, 17/04/2004, n.7347)**

La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia “*ex tunc*”, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate; consegue che qualora il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame, la Corte di Cassazione, investita della questione, deve cassare la decisione impugnata con rinvio allo stesso giudice, perché decida nel merito il giudizio d'impugnazione, qualora in tale giudizio tutte le parti si fossero costituite, a prescindere dal momento in cui la costituzione sia avvenuta, o perché assegni all'appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell'atto d'impugnazione. **(Cass. civ., Sez. lavoro, 10/03/2004, n.4924)**

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione SS UU., ha superato il principio, sancito da Cass. S.U. 9859 del 10/10/07 che parlava invece, di nullità di tale notifica.

Importante il principio su cui si basa la Corte: il principio della ragionevole durata del processo e necessità di superare taluni eccessi di formalismo.⁸¹

⁸¹ "Orbene se questa è, come è indubbio che lo sia, la ratio dell'individuazione normativa del procuratore costituito come destinatario della notificazione della sentenza, v'è da escludere che la funzione assolta dal procuratore costituito, così valorizzata dall'ordinamento, possa in qualche modo accrescere o diminuire secondo il numero delle copie che allo stesso siano consegnate quando egli rappresenti una pluralità di parti. A meno che tale ragione non la si voglia trovare in un dato tutto formale, costituito dal mancato richiamo nell'art. 285 c.p.c., della disposizione di cui all'art. 170 c.p.c., comma 2. La dottrina, tuttavia, ha evidenziato che l'art. 285 del codice di procedura civile coerentemente richiama il primo ed l'art. 170 c.p.c., comma 3, perchè ivi è stabilita quale debba essere la forma delle notificazioni (e delle comunicazioni) successivamente alla costituzione in giudizio a seconda che la parte si sia costituita a mezzo di procuratore (comma 1) o personalmente (comma 2). L'art. 170 c.p.c., comma 2, non costituirebbe cioè una disposizione autonoma in senso proprio, bensì una specificazione della forma di notificazione sancita nel comma 1: se la notifica deve essere eseguita al procuratore costituito essa si esegue mediante la consegna di una sola copia anche se il procuratore rappresenti una pluralità di parti.

Si tratta solo di una modalità di esecuzione di quella particolare forma di notificazione che è la "notifica al procuratore costituito", un indubbio elemento di semplificazione del sistema che replica sul piano processuale la rappresentanza sostanziale rispetto alla quale non si è dubitato della validità della notifica di una sola copia al soggetto che rappresenti una pluralità di parti (v. Cass. un. 20140 del 2005; 11352 del 2003; 4529 del 2001). Sicchè una interpretazione sistematica della norma che impone di leggere l'art. 170 c.p.c., commi 1 e 2, come se fossero (e come realmente sembrano essere) espressione di un'unica disposizione - ben consente di ritenere valida (ed efficiente ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le parti rappresentante) la notifica della sentenza eseguita in unica copia al procuratore costituito che rappresenti una pluralità di parti."(Cass. civ. Sez. Unite, 15-12-2008, n. 29290)

La notifica della riassunzione di una causa, dopo il rinvio dalla Corte, deve essere fatta al procuratore e non alla parte personalmente.

La notifica alla parte che si sia costituita con più procuratori, è validamente eseguita con la consegna di una sola copia dell'atto ad uno di essi.⁸²

Nulla rileva che la notifica sia fatta alla parte presso il procuratore anziché al procuratore stesso, dovendosi ritenere soddisfatta l'esigenza che si siano rispettati i dettami dell'articolo in questione.⁸³

⁸² Ai sensi dell'art. 170 c.p.c., le notifiche si fanno al procuratore costituito. Nel caso di più procuratori costituiti, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notifica, ma questo non significa che l'ufficio giudiziario (o la controparte, se del caso) debba provvedere a più notifiche. Pertanto, in caso di inattività dell'unico procuratore beneficiario della notifica, ferme restando le sue responsabilità professionali, lo scopo dell'atto può certamente dirsi perseguito, nel rispetto del principio di cui all'art. 170 c.p.c. (**Cons. Stato, Sez. IV, 23/09/2004, n.6237**)

È da presumere, in mancanza di espressa volontà contraria della parte, che il mandato alle liti conferito a più difensori sia disgiunto, e pertanto non è nulla la comunicazione - o la notificazione - ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo. (**Cass. civ., Sez. II, 17/06/2004, n.11344**)

Quando la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, ove la notifica della sentenza (nella specie, d'appello) sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest'ultimo non può restare inerte. (**Cass. civ., Sez. II, 23/03/2004, n.5759**)

E' valida la notifica dell'atto di appello effettuata in unica copia ai due difensori, appartenenti allo stesso studio legale, dell'unica parte, in quanto in tal modo sono assicurati sia la difesa della parte sia l'economia del giudizio. (**Cass. civ., Sez. lavoro, 27/10/2003, n.16103**)

⁸³ La notifica della sentenza alla parte presso il procuratore anziché al procuratore quale destinatario della notificazione deve ritenersi ugualmente idonea a far decorrere i termini di impugnazione perché anch'essa soddisfa pienamente l'esigenza

Luogo della notifica al procuratore costituito.

La notifica deve essere fatta, ove il procuratore abbia eletto domicilio nella circoscrizione dell'autorità giudiziaria adita, nel luogo di elezione.⁸⁴ In mancanza di tale elezione, la notifica si esegue nella cancelleria dell'autorità giudiziaria.⁸⁵

che la sentenza venga portata a conoscenza di persona particolarmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza ed opportunità di proporre gravame. **(Cass. civ., Sez. lavoro, 14/05/2003, n.7480)**

⁸⁴ [I procuratori], i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. **(R.D. 22.01.1934 n. 37 art. 82)**

⁸⁵ Gli artt. 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali e avvocati e prescrivendo l'iscrizione in un unico albo per entrambi, non hanno eliminato l'attività procuratoria, né, conseguentemente, hanno implicitamente abrogato l'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, a norma del quale, se il procuratore, assegnato fuori della circoscrizione del tribunale ove ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale svolge il suo ufficio, non ha ivi eletto domicilio, esso si intende eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita. **(Cass. civ., Sez. lavoro, 11/02/2004, n.2626)**

Intimazione al testimone

(c.p.c. art. 250)

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.

L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o

posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto

inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

La novella introdotta con la l. n. 80 del 14.5.2005⁸⁶, ha facultato il difensore nella possibilità di intimare citazione a comparire al testimone.

La citazione deve essere notificata almeno 7 giorni prima dell'udienza(art 103 disp.att. c.p.c.).⁸⁷

⁸⁶ all'articolo 250, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.»;

⁸⁷ Non incorre in alcuna decadenza la parte che intima un teste a comparire (art. 250 c.p.c.) in un termine inferiore ai tre giorni previsti dall'art. 103 disp. att. c.p.c.(**Cass. civ. Sez. II, 11/08/1997, n. 7477**)

Notifica della riassunzione

(art.303 c.p.c.)

Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non compare all'udienza fissata si procede in sua contumacia.

L'atto di riassunzione, notificato oltre l'anno dal decesso, deve essere fatto agli eredi singolarmente.

Tuttavia, la notifica agli eredi, entro l'anno dal decesso, collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del

defunto⁸⁸, è possibile solo se in tale luogo vi siano elementi che facciano ritenere lì presente un interesse delle persone chiamate per legge all'eredità. Diversamente la notifica va fatta a tutti gli eredi singolarmente. Tale considerazione deriva dal fatto che, ancorché trattasi degli eredi, la notifica è riferibile al de cuius e va fatta nei luoghi di cui all'art. 139 c.p.c. di questi dovendosi salvaguardare il principio, di portata generale, in cui lo scopo della notifica è quello di portare a conoscenza del destinatario copia conforme di un atto a lui diretto e ad esplicitare nei suoi confronti gli effetti giuridici di tale attività.

⁸⁸ Per ultimo domicilio del defunto, luogo in cui ai sensi dell'art. 303 comma 2, c.p.c. (applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo operato dall'art. 24, L. 6 dicembre 1971 n. 1034) la notificazione dell'atto di riassunzione può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta, entro l'anno dalla morte, deve intendersi il domicilio effettivo del defunto e non quello eletto per il giudizio. (Cons. Stato, Sez. IV, 31/03/2005, n.1423)

Luogo di notificazione dell'impugnazione

(art. 330 c.p.c.)

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

In diritto ed in giurisprudenza, l'impugnazione è la resistenza della parte interessata avverso atti e provvedimenti giuridici tipicamente giurisdizionali.

Mezzi di impugnazione ordinari sono:

1. il regolamento di competenza
2. l'appello
3. il ricorso per cassazione
4. revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art 395

Mezzi di impugnazione straordinari che, cioè, possono essere esperiti anche quando la sentenza passa in giudicato formale sono:

1. la revocazione straordinaria per i motivi di cui ai nn.1,2,3,6,7 dell'art 395 c.p.c.
2. la revocazione ordinaria per i motivi di cui all'art. 397, relativi a cause che richiedono la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero
3. l'opposizione di terzo

La legge stabilisce termini perentori entro i quali vanno proposte le impugnazioni, il mancato rispetto dei quali comporta la decadenza , rilevabile d'ufficio e non sanabile.

La norma del primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ., nell'individuare taluni luoghi in cui si notifica l'impugnazione si riferisce sia al caso in cui sia avvenuta la notificazione della sentenza e sia stata dichiarata la residenza o eletto il domicilio, sia al caso in cui la notificazione sia avvenuta, ma non sia stata dichiarata la residenza o eletto il domicilio, sia al caso in cui la sentenza non sia stata notificata e non sia decorso l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale). Quest'ultima ipotesi è da ritenersi compresa nel primo comma, sia in

quanto la rubrica della norma è riferita al luogo di notificazione dell'impugnazione senza alcuna limitazione al caso di notifica della sentenza, sia perché il secondo inciso del suddetto primo comma inizia con l'avverbio "altrimenti" (che è idoneo a comprendere anche la detta ipotesi di mancanza della notifica), sia perché il terzo comma della norma stessa (a parte l'ipotesi della mancanza di dichiarazione di residenza o domicilio, con cui allude sia al caso della parte contumace, sia al caso della parte costituita personalmente senza dichiarazione di residenza o elezione di domicilio) con l'espressione modale "in ogni caso", che assume carattere di norma di chiusura, è riferibile appunto al caso in cui sia mancata la notificazione della sentenza e sia decorso l'anno dalla pubblicazione (e così rafforza l'indicata interpretazione dell'avverbio "altrimenti").

Il gravame va notificato, così come disposto dall'articolo in esame :

1. nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella notificazione della sentenza
2. presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

Qualora la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio per il giudizio, essendo rimasta contumace o essendosi costituita personalmente senza dichiarare la residenza o eleggere domicilio, la notificazione dell'impugnazione va effettuata personalmente.

L'impugnazione presso il procuratore costituito, e/o domiciliatario della parte, per soddisfare gli oneri imposti dall'art. 330 c.p.c., va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l'ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo⁸⁹.

La notificazione dell'atto di appello effettuata presso il procuratore domiciliatario costituito nel primo grado di giudizio, anziché nel domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza, è nulla e tale nullità, non sanata in difetto della costituzione dell'appellato, attiene al contraddittorio non validamente incardinato e travolge l'intero procedimento⁹⁰.

⁸⁹ L'impugnazione presso il procuratore costituito, e/o domiciliatario della parte, per soddisfare gli oneri imposti dall'art. 330 c.p.c., va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l'ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro dell'albo professionale, e, nel caso di esito negativo della notifica richiesta in detti luoghi non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice "ad quem" di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, depositata contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio; ove, poi, la tardiva notifica dell'atto di impugnazione possa comportarne la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, l'istanza deve contenere la richiesta al giudice di fissare, a norma dell'art. 164 c.p.c., un termine perentorio per la rinnovazione dell'impugnazione. **Cass. civ. Sez. Unite Sent., 18/02/2009, n. 3818**

⁹⁰ La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato

Quanto al numero di copie da consegnare, la S.C. ha stabilito, in una recente sentenza:

” In ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, le ipotesi di nullità in dipendenza di vizi meramente formali devono essere circoscritte alle ipotesi essenziali permanendo dunque valida la notificazione di una sola copia dell'atto in presenza di una pluralità di parti”.(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15/12/2008, n. 29290)

La mancata notificazione della sentenza comporta che l'atto di impugnazione deve essere notificato (a meno che la parte non risulti costituita personalmente in giudizio, a norma degli artt. 330 e 170 cod. proc. civ.), presso il procuratore costituito, anche se quest'ultimo, esercitando il proprio ufficio nell'ambito di un giudizio

dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non anche la inammissibilità dell'impugnazione che sia tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente soltanto alla sua notificazione. Ne consegue che, ove il vizio venga rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo l'atto d'impugnazione ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato con conseguente superfluità di una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod. proc. civ. **Cass. civ. Sez. III, 19/12/2006, n. 27139**

che si svolge al di fuori della circoscrizione del tribunale cui egli risulti assegnato, non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria investita della controversia. La notifica del ricorso in cassazione al contumace nel giudizio di appello, riveste aspetti non sempre chiari sulla disciplina da applicare.

Ci soccorre la giurisprudenza affermando che:

La notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell'art. 330, commi primo e terzo, cod. proc. civ., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 29/04/2008, n. 10817)

Quindi, secondo la S.C., la notifica al contumace deve essere sempre effettuata nei luoghi di cui al 1° e 3° comma del 330, affermando, tuttavia, che tale inosservanza affligge la notifica da nullità e non da inesistenza.

Notifica in caso di decesso della parte vittoriosa

La notifica dell'impugnazione agli eredi, collettivamente ed impersonalmente, entro l'anno dal decesso del de cuius, può essere validamente fatta presso il procuratore costituito a norma del 2° comma ⁹¹ anche qualora il decesso sia avvenuto prima della notificazione della sentenza oggetto di gravame.

Ciò si evince dal coordinamento del profilo letterale con quello teleologico del comma 2° dell'art. 330 dal quale si ricava che, qualora nel corso del c.d. termine breve si verifichi il decesso della parte passivamente legittimata all'impugnazione, per la notifica di quest'ultima è necessario far riferimento, anche impersonalmente e collettivamente, agli eredi, mediante notificazione presso il procuratore domiciliatario, sia nel caso in cui il decesso sia avvenuto prima della notificazione della sentenza, sia nel caso in cui la morte sopravvenga a tale adempimento.

⁹¹ E' legittimamente proposto ed ammissibile in conformità con il dettato normativo di cui all'art. 330 c.p.c., comma 2, il ricorso proposto nei confronti degli eredi della parte processuale indicati impersonalmente e collettivamente con notificazione presso il procuratore del domiciliatario anche qualora il decesso sia avvenuto prima della notificazione della sentenza oggetto di gravame. Cass. civ. Sez. III Sent., 06/02/2007, n. 2598

La parte che veda non conseguito il perfezionamento della notificazione a causa decesso del destinatario dell'impugnazione – che essa non era tenuta a conoscere e di cui venga informata soltanto attraverso la relazione di notifica –, deve poter vedersi assegnato un termine ulteriore (di carattere perentorio) per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta, essendo da escludere, nel quadro di una interpretazione costituzionalmente vincolata, una immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, trattandosi di soluzione contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost., perche' essa si risolverebbe in una non ragionevole compressione del diritto di difesa, atteso che la detta parte si vedrebbe addebitato l'esito parzialmente intempestivo del procedimento notificatorio per un fatto in concreto sottratto ai suoi poteri d'impulso, in quanto dalla stessa non conosciuto(Così ha statuito il S.C. – Sez. Un. 21/01/2005, n. 1238).

Il pignoramento immobiliare

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal Codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista.

Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.

Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra

Strettamente legato al tema delle notificazioni è anche la notifica del pignoramento immobiliare.

Nel pignoramento immobiliare sono identificabili due distinti momenti processuali:

1) la notifica al debitore dell'atto di pignoramento;

2) la trascrizione di copia autentica dell'atto di pignoramento – regolarmente notificato al destinatario – nei pubblici registri immobiliari.

Con la notificazione dell'atto decorrono gli effetti del pignoramento, mentre la funzione della trascrizione è quella di rendere l'esecuzione opponibile ai terzi.

La notificazione può essere eseguita a mani o a mezzo del servizio postale ai sensi degli articoli del codice in materia di notificazione.

Se il destinatario risiede in circondario diverso da quello dove sono ubicati gli immobili da pignorare, la competenza è:

1. esclusivamente a mezzo posta dall'Ufficiale Giudiziario competente territorialmente del luogo ove è ubicato l'immobile e dove ha sede il giudice dell'esecuzione;
2. alternativamente a mezzo posta o a mani dall'Ufficiale Giudiziario competente territorialmente del luogo dove risiede il debitore.

La trascrizione del pignoramento può essere eseguita dall'Ufficiale Giudiziario ove sono situati gli immobili, ma nella pratica questa viene, nella quasi totalità dei casi, effettuata dallo stesso creditore pignorante.

L'Ufficiale Giudiziario una volta eseguita la notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare, deve depositare (*inviare*) nella cancelleria

del Tribunale competente l'atto in originale per la formazione del fascicolo dell'esecuzione.⁹²

Un importante requisito che deve contenere l'atto di pignoramento immobiliare è la **sottoscrizione del creditore** istante.⁹³

⁹² **557.** Deposito dell'atto di pignoramento.

L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.

⁹³ In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare che non sia sottoscritto dalla parte personalmente è "tamquam non esset", perchè il requisito della sottoscrizione è destinato non solo a legittimare il contenuto del documento, ma anche ad attribuirne la paternità alla parte che l'ha redatto e, quindi, ad individuarne chiaramente la provenienza. Nè rileva, come avviene nel giudizio di cognizione, che l'atto sia sottoscritto da difensore munito di procura rilasciata, a margine dell'atto di precetto, in modo incondizionato "per ogni successiva fase", atteso che l'art. 170 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui l'atto di pignoramento dei beni immobili deve essere sottoscritto - prima della relazione di notificazione - dal creditore pignorante, è norma speciale rispetto all'art. 83 cod. proc. civ. **Cass. civ. Sez. III, 19/12/2005, n. 27943**

massima contraria della stessa sezione:

Dai principi secondo cui, per un verso, l'atto di pignoramento immobiliare deve essere sottoscritto (a norma del combinato disposto dell'art. 170 disp. att. c.p.c. e art. 125 c.p.c.) dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore munito di procura, e secondo cui, per altro verso, la procura rilasciata al difensore ha validità per tutto il preannunciato procedimento esecutivo (art. 83 c.p.c.), deriva che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto. (Rigetta, Trib. Ancona, 16 Novembre 2001) **Cass. civ. Sez. III, 17/03/2006, n. 5910**

Il pignoramento presso terzi

c.p.c. art. 543

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

- 1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;*
- 2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;*
- 3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;*
- 4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione*

di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo (*art. 546 del Codice di Procedura Civile*) e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

Il momento centrale del pignoramento presso terzi, è costituito, quindi, dalla notificazione dell'atto stesso.

Pur configurandosi il pignoramento presso terzi come fattispecie complessa, che si perfeziona con la dichiarazione positiva di

quantità, l'esecuzione, ai sensi dell'art. 481 cod. proc. civ., inizia dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 cod. proc. civ..⁹⁴

L'atto di pignoramento presso terzi, ha la funzione di imporre sul credito del debitore un vincolo per il soddisfacimento dello stesso e deve contenere determinati elementi prescritti dall'articolo 543 e 492 del Codice di Procedura Civile.

Tra la data della notificazione dell'atto di pignoramento e il giorno dell'udienza occorre rispettare il termine previsto dall'articolo 501 del Codice di Procedura Civile che è di **dieci giorni**.

L'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo dell'esecuzione.

In tale fascicolo il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo ed il precetto al momento della costituzione.

⁹⁴ Anche se il pignoramento presso terzi é una fattispecie complessa, che si completa con la dichiarazione positiva di quantità, poiché l'esecuzione, ai sensi dell'art. 481 cod. proc. civ., inizia dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 cod. proc. civ., da tale momento decorre anche il termine per l'opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore che, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione positiva di quantità, più di ogni altro, ha l'interesse a far dichiarare il vizio della procedura introdotta in suo danno. (Rigetta, Trib. Roma, 23 Luglio 2003) **Cass. civ. Sez. III Sent., 12/02/2008, n. 3276**

La notifica del pignoramento deve avvenire, ovviamente, prima al terzo e successivamente al debitore.⁹⁵

Non essendo vietata la notifica del pignoramento anche a mezzo del servizio postale, prima di effettuare la notificazione al debitore occorre attendere il completamento delle formalità di quella effettuata a terzo.

L'ufficiale giudiziario, quindi, dovrà richiedere al creditore la cartolina di ritorno della notifica postale e solo dopo essersi accertato che il terzo sia venuto a conoscenza del pignoramento, procedere con la notifica la debitore.

⁹⁵In tema di pignoramento mobiliare presso terzi sussiste la violazione dell'art. 543 c.p.c. allorché l'ufficiale giudiziario abbia provveduto alla tempestiva notifica degli atti esecutivi solo nei confronti del debitore omettendo, invece, il contestuale compimento delle medesime operazioni anche nei confronti del terzo. Da ciò discende la conseguenza della declaratoria di responsabilità nei confronti del professionista per il danno patito dal creditore consistente nel mancato recupero dell'intero ammontare delle somme spettatigli. **App. Catania Sez. I Sent., 09/01/2009**

Appendice

Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE («SIGNIFICATION») E ALLA COMUNICAZIONE («NOTIFICATION») ALL'ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI E EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Desiderando creare i mezzi idonei affinché gli atti giudiziari e extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati all'estero siano conosciuti dai loro destinatari in tempo utile,

Nell'intento di migliorare a tale scopo l'assistenza reciproca giudiziaria semplificando ed accelerando la procedura,

Hanno deciso di concludere una Convenzione al riguardo ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

La presente Convenzione è applicabile, in materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato.

La Convenzione non si applica quando l'indirizzo del destinatario dell'atto non è conosciuto.

CAPITOLO I

ATTI GIUDIZIARI

Articolo 2

Ciascuno Stato contraente designa una Autorità centrale che assume, in conformità agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L'Autorità centrale è organizzata secondo le modalità previste dallo Stato richiesto.

Articolo 3

L'Autorità o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformità alla formula-modello allegata alla

presente Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente.

La richiesta deve essere accompagnata, dall'atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.

Articolo 4

Se l'Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente il richiedente articolando i motivi di rilievo che riguardano la richiesta.

Articolo 5

L'Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto:

a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto.

Salvo il caso previsto al comma precedente, lettera b), l'atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente.

Se l'atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l'Autorità centrale può chiedere che l'atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo paese.

La parte della richiesta conforme alla formula modello allegata alla presente Convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell'atto, viene consegnata al destinatario.

Articolo 6

L'Autorità centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato a tal fine, redige un'attestazione secondo la formula modello allegata alla presente Convenzione.

L'attestazione dà atto dell'esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data dell'esecuzione nonché la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Se del caso, precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione.

Il richiedente può chiedere che l'attestazione che non sia redatta dall'Autorità centrale o da un'autorità giudiziaria venga vistata da una di queste autorità.

L'attestazione è direttamente indirizzata al richiedente.

Articolo 7

Le annotazioni stampate nella formula modello allegata alla presente Convenzione sono obbligatoriamente redatte o in lingua francese, o in lingua inglese.

Possono inoltre, essere redatte nella lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato d'origine.

Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni sono riempiti o nella lingua dello Stato richiesto o in lingua francese o in lingua inglese.

Articolo 8

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero.

Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine.

Articolo 9

Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via consolare per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato.

Se circostanze eccezionali lo esigono, ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare, per gli stessi fini, la via diplomatica.

Articolo 10

La presente Convenzione non è di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di opporvisi:

a) alla facoltà di indirizzare direttamente, tramite la posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero,

b) alla facoltà, per gli ufficiali ministeriali, i funzionari o le altre persone competenti dello Stato di origine, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione,

c) alla facoltà, per ogni persona interessata ad un procedimento giudiziario, di far procedere a notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari direttamente tramite gli uffici ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione.

Articolo 11

La presente Convenzione non si oppone a che degli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari, altre vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli che precedono ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorità.

Articolo 12

Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente non possono dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto.

Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da:

- a) l'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato di destinazione,
- b) l'adozione di una forma particolare.

Articolo 13

L'esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformità alle disposizioni della presente Convenzione non può essere rifiutata se non quando lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranità o sicurezza.

L'esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell'affare in causa o non conosce mezzi legali che rispondano all'oggetto della domanda.

In caso di rifiuto, l'autorità centrale ne informa immediatamente il richiedente indicandone i motivi.

Articolo 14

Le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di notifica o di comunicazione, di atti giudiziari saranno appianate per via diplomatica.

Articolo 15

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione e il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

a) o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio,

b) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente Convenzione,

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, nonostante le disposizioni del primo comma, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni, benché nessuna

attestazione che dia atto della notificazione o comunicazione, o della consegna, sia stata ricevuta:

- a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente Convenzione,
- b) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi,
- c) malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione.

Il presente articolo non osta a che, in caso di urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa.

Articolo 16

Quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso all'estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente Convenzione e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

- a) il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla,

b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione è inammissibile se non è formulata entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di dichiarare che tale richiesta è inammissibile se è formulata dopo lo scadere di un termine che esso preciserà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

Il presente articolo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

CAPITOLO II

ATTI EXTRAGIUDIZIARI

Articolo 17

Gli atti extragiudiziari delle autorità degli ufficiali «ministeriali» di uno Stato contraente possono essere trasmessi per la notificazione o la comunicazione in un altro Stato contraente nei modi ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

Ogni Stato contraente può designare, oltre alla Autorità centrale, altre autorità, di cui determinerà le competenze.

Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorità centrale.

Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.

Articolo 19

La presente Convenzione non si oppone a che la legge interna di uno Stato contraente permetta altre forme di trasmissione non previste negli articoli precedenti, per fini di notifica o di comunicazione, sul proprio territorio, degli atti che provengono dall'estero.

Articolo 20

La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derogare:

- a) all'articolo 3, comma 2, per quanto concerne l'esigenza del duplice esemplare degli atti trasmessi,
- b) all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 7, per quanto concerne l'uso delle lingue,
- c) all'articolo 5, comma 4,
- d) all'articolo 12, comma 2.

Articolo 21

Ciascuno Stato contraente notificherà al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi al momento del proprio strumento di ratifica o di adesione, o successivamente:

- a) la designazione delle autorità previste dagli articoli 2 e 18,
- b) la designazione delle autorità competenti a redigere l'attestazione prevista dall'articolo 6,
- c) la designazione dell'autorità competente a ricevere gli atti trasmessi per via consolare secondo l'articolo 9.

Notificherà, se del caso, alle stesse condizioni:

- a) la propria opposizione alla adozione delle vie di trasmissione previste dagli articoli 8 e 10,
- b) la dichiarazione prevista dall'articolo 15, comma 2, e dall'articolo 16, comma 3,
- c) ogni modifica delle designazioni, dell'opposizione e delle dichiarazioni di cui sopra.

Articolo 22

La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 1 a 7 delle Convenzioni relative alla procedura civile, rispettivamente firmate all'Aja, il 17 luglio 1905 e il 1° marzo 1954, purché detti Stati siano Parti all'una o all'altra di dette Convenzioni.

Articolo 23

La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata a L'Aja, il 17 luglio 1905, né dell'articolo 24 di quella firmata a L'Aja il 1° marzo 1954.

Detti articoli non sono tuttavia applicabili se non nel caso in cui si faccia uso di modi di comunicazione identici a quelli previsti da dette Convenzioni.

Articolo 24

Gli accordi aggiuntivi alle dette Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagli Stati contraenti, sono considerati egualmente applicabili alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengano diversamente.

Articolo 25

Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 22 e 24, la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno Parti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.

Articolo 26

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Articolo 27

La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 26, comma 2.

La Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il 60° giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Articolo 28

Ciascuno Stato non rappresentato alla Decima sessione della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 27, comma 1. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrerà in vigore per detto Stato solo in mancanza di opposizione da parte di uno Stato che ha ratificato la Convenzione prima di tale deposito, notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi

entro un termine di 6 mesi a partire dalla data nella quale il Ministero gli avrà notificato detta adesione.

In mancanza di opposizione, la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderente il primo giorno del mese che segue la scadenza dell'ultimo dei termini menzionati all'articolo precedente.

Articolo 29

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme di territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

Successivamente, ogni estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per i territori contemplati dall'estensione, il 60° giorno successivo alla notificazione di cui al comma precedente.

Articolo 30

La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27, comma 1, anche per gli Stati che l'avranno notificata o vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni 5 anni, salvo denuncia.

La denuncia sarà notificata, almeno 6 mesi prima dello scadere del termine di 5 anni, al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà limitarsi a taluni territori ai quali si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 31

Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all'articolo 26, nonché agli Stati che avranno aderito in conformità alle disposizioni dell'articolo 28:

- a) le firme e le ratifiche di cui all'articolo 26;
- b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 27, comma 1;
- c) le adesioni di cui all'articolo 28 e la data in cui esse avranno effetto;
- d) le estensioni di cui all'articolo 29 e la data in cui esse avranno effetto;
- e) le designazioni, l'opposizione e le dichiarazioni di cui all'articolo 21;

f) le denunce di cui all'articolo 30, comma 3.

IN FEDE DI CHE,

i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO

a L'Aja, il 15 novembre 1965, in lingua francese e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi bassi e una copia del quale, munita di certificazione di conformità, sarà consegnata, per la via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati alla Decima sessione della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato.

**Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29
maggio 2000, relativo alla notificazione e alla
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale**

(abrogato)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario.

2. Il presente regolamento non si applica qualora non sia noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

Articolo 2

Organi mittenti e riceventi

1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, di seguito denominati "organi mittenti", competenti per

trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, di seguito denominati "organi riceventi", competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.

3. Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.

4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
- b) la rispettiva competenza territoriale;
- c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;
- d) le lingue che possono essere usate per la compilazione del formulario il cui modello figura in allegato.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche di tali informazioni.

Articolo 3

Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata:

- a) di fornire informazioni agli organi mittenti;
- b) di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;
- c) di trasmettere in casi eccezionali, a richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

CAPO II

ATTI GIUDIZIARI

Sezione 1

Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari

Articolo 4

Trasmissione degli atti

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.

2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili.

3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta sulla base del formulario il cui modello figura in allegato. Il formulario è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

5. Quando l'organo mittente desidera che gli venga restituito un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, esso trasmette l'atto da notificare o da comunicare in due esemplari.

Articolo 5

Traduzione dell'atto

1. Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se esso non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.

2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa.

Articolo 6

Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente

1. Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all'organo mittente, utilizzando il formulario il cui modello figura in allegato.

2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto il più rapidamente possibile con l'organo mittente, per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

3. Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dall'ambito di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all'organo mittente non

appena ricevuti, unitamente all'avviso di restituzione il cui modello figura in allegato.

4. L'organo ricevente, che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale, lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all'organo ricevente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e ne informa l'organo mittente utilizzando il formulario il cui modello figura in allegato. L'organo ricevente territorialmente competente informa l'organo mittente della ricezione dell'atto, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 7

Notificazione o comunicazione dell'atto

1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legislazione dello Stato membro richiesto oppure nella forma particolare chiesta dall'organo mittente, a meno che essa sia incompatibile con la legislazione di detto Stato membro.

2. Le formalità necessarie per la notificazione o la comunicazione sono espletate nel più breve tempo possibile. In ogni caso, se non è stato possibile eseguire la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente lo comunica all'organo mittente mediante il certificato il cui modello figura in allegato e

compilato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2. Il termine è calcolato secondo la legislazione dello Stato membro richiesto.

Articolo 8

Rifiuto di ricezione dell'atto

1. L'organo ricevente informa il destinatario che può rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione o della comunicazione se è redatto in una lingua diversa da una delle seguenti lingue:

a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione,

oppure

b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.

2. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente utilizzando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

Articolo 9

Data della notificazione o della comunicazione

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell'articolo 7, è quella in cui

l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.

2. Tuttavia, se, nell'ambito di un procedimento da avviare o pendente nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato o comunicato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge di detto Stato membro.

3. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare, per giusti motivi, alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per un periodo transitorio di cinque anni.

Il periodo transitorio può essere rinnovato ogni cinque anni dagli Stati membri per motivi connessi con i loro ordinamenti giuridici. Gli Stati membri informano la Commissione sul tenore delle deroghe e le circostanze ad esse relative.

Articolo 10

Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato

1. Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell'atto sono state espletate, viene redatto un certificato del loro espletamento mediante il formulario il cui modello figura in allegato, che è inoltrato all'organo mittente corredato, in caso di applicazione

dell'articolo 4, paragrafo 5, di una copia dell'atto notificato o comunicato.

2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. Ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

Articolo 11

Spese

1. La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da altro Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.

2. Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate:

- a) dall'intervento di un pubblico ufficiale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto,
- b) dall'adozione di un particolare mezzo di notificazione o comunicazione.

Sezione 2

Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari

Articolo 12

Trasmissione per via consolare o diplomatica

Ciascuno Stato membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di utilizzare la via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari, a scopo di notificazione o comunicazione, alle autorità di un altro Stato membro designate a norma degli articoli 2 o 3.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro può comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

Articolo 14

Notificazione o comunicazione per posta

1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di effettuare la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro può specificare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, le condizioni alle quali accetta la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari per posta.

Articolo 15

Domanda diretta di notificazione o comunicazione

1. Il presente regolamento non osta a che le persone interessate ad un procedimento giudiziario abbiano la facoltà di far notificare o comunicare atti giudiziari direttamente attraverso i pubblici ufficiali, i funzionari od altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

2. Ciascuno Stato membro può comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di opporsi alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari nel proprio territorio in applicazione del paragrafo 1.

CAPO III

ATTI EXTRAGIUDIZIALI

Articolo 16

Trasmissione

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Modalità d'applicazione

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2:

- a) elaborazione e aggiornamento annuale di un manuale contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 4;
- b) elaborazione di un repertorio, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, degli atti che possono essere notificati o comunicati ai sensi del presente regolamento;
- c) introduzione di aggiornamenti o modifiche tecniche nel formulario il cui modello figura in allegato.

Articolo 18

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Mancata comparsa del convenuto

1. Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la

comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

a) o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

b) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento;

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

2. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che i propri giudici, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuta alcuna attestazione di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:

a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;

b) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi;

c) non è stata ottenuta alcuna attestazione malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che, in caso d'urgenza, il giudice ordini un provvedimento provvisorio o cautelare.

4. Quando un atto introduttivo od un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;

b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che tale domanda è inammissibile se è

presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

5. Il presente paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.

Articolo 20

Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri

1. Per la materia rientrante nel suo ambito d'applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 e alla convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965.

2. Il presente regolamento non osta a che singoli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili intesi ad accelerare ulteriormente o a semplificare la trasmissione degli atti.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione

a) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere;

e

b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

Articolo 21

Gratuito patrocinio

Il presente regolamento fa salva l'applicazione, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni, dell'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1o marzo 1954, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980.

Articolo 22

Tutela delle informazioni trasmesse

1. Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legislazione dello Stato membro richiesto.
3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.
4. Il presente regolamento fa salva l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

Articolo 23

Comunicazione e pubblicazione d'informazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17, lettera a) e 19.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 24

Riesame

Entro il 1o giugno 2004, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'efficienza degli organi designati a norma dell'articolo 2 nonché all'applicazione dell'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 9. Tale relazione è eventualmente corredata di proposte intese ad adeguare il presente regolamento all'evolversi dei sistemi di notificazione.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2000.

Reg. (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1393 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio

(G.U.U.E. 10 dicembre 2007, n. L 324).

Capo I – Disposizioni generali

1. Ambito di applicazione. – 1. Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).

2. Il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

3. Ai fini del presente regolamento per «Stato membro» si intende ogni Stato membro eccetto la Danimarca.

2. Organi mittenti e riceventi. – 1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati «organi mittenti», competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati «organi riceventi», competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.

3. Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.

4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;

b) la rispettiva competenza territoriale;

c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;

d) le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche di tali informazioni.

3. Autorità centrale. - Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata:

a) di fornire informazioni agli organi mittenti;

b) di ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione;

c) di trasmettere in casi eccezionali, su richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

Capo II – Atti giudiziari

Sezione 1 – Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari

4. Trasmissione degli atti. – 1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.

2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili.

3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.

4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

5. L'organo mittente, quando desidera che gli venga restituito un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, trasmette l'atto da notificare o da comunicare in due esemplari.

5. Traduzione dell'atto. - 1. Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione

che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.

2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa.

6. Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente. – 1. Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all'organo mittente, usando il modulo standard che figura nell'allegato I.

2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto il più rapidamente possibile con l'organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

3. Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, unitamente all'avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I.

4. L'organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all'organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e ne informa l'organo mittente usando il modulo standard che figura nell'allegato I. L'organo ricevente territorialmente competente informa l'organo mittente del ricevimento dell'atto, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

7. Notificazione o comunicazione dell'atto. - 1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall'organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro.

2. L'organo ricevente prende tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l'atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente:

a) ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I, compilato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2; e

b) continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, salvo diversa indicazione dell'organo mittente, quando la notificazione o la

comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole.

8. Rifiuto di ricevere l'atto. - 1. L'organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l'atto all'organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

a) una lingua compresa dal destinatario;

oppure

b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

2. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente usando il

certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

3. Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l'atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previsti alla sezione 2.

5. Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 13, o l'autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 14, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto.

9. Data della notificazione o della comunicazione. – 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell'articolo 7, è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.

2. Se tuttavia, a norma della legge di uno Stato membro, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato

termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano alle modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.

10. Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato. - 1. Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell'atto sono state espletate, è inoltrato all'organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I. Ove si applichi l'articolo 4, paragrafo 5, il certificato è corredato di una copia dell'atto notificato o comunicato.

2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. Ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.

11. Spese di notificazione o di comunicazione. - 1. La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da un altro Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.

2. Il richiedente è tuttavia tenuto a pagare o rimborsare le spese derivanti:

a) dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto;

b) dal ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione.

Le spese derivanti dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente in base alla legge dello Stato membro richiesto corrispondono a un diritto forfettario unico, il cui importo è fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo del diritto forfettario unico.

Sezione 2 – Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari

12. Trasmissione per via consolare o diplomatica. – Ciascuno Stato membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di ricorrere alla via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi e alle autorità di un altro Stato membro designati a norma degli articoli 2 o 3.

13. Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari. – 1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro può comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

14. Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali. –

Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

15. Notificazione o comunicazione diretta. – Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.

Capo III – Atti extragiudiziali

16. Trasmissione. – Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, a norma delle disposizioni del presente regolamento.

Capo IV – Disposizioni finali

17. Misure d'applicazione. – Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento inerenti all'aggiornamento o alla modifica tecnica dei moduli standard di cui agli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

18. Comitato. – 1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5-bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

19. Mancata comparizione del convenuto. – 1. Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova:

a) che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio;

oppure

b) che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento, e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

2. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che i propri giudici, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:

a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;

b) dalla data di trasmissione dell'atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie;

c) non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in caso d'urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.

4. Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e

b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

5. Il paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.

20. Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri. - 1. Per le materie rientranti nel suo campo di

applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 e la convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965.

2. Il presente regolamento non osta a che singoli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili volti ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione:

a) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e

b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

21. Gratuito patrocinio. - Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni, dell'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio

1905, dell'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1° marzo 1954, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980.

22. Tutela delle informazioni trasmesse. – 1. Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.

2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legge dello Stato membro richiesto.

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.

4. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

23. Comunicazione e pubblicazione. – 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 e 19. Gli Stati membri

comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un documento deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, eccetto gli indirizzi e altri estremi degli organi riceventi e mittenti e delle autorità centrali, e la rispettiva competenza territoriale.

3. La Commissione elabora e aggiorna a intervalli regolari un manuale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, da rendere disponibile elettronicamente, specie attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

24. Riesame. - Entro il 1° giugno 2011, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'efficacia degli organi designati a norma dell'articolo 2

e all'applicazione pratica dell'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 9. Tale relazione è eventualmente corredata di proposte intese ad adeguare il presente regolamento all'evolversi dei sistemi di notificazione.

25. Abrogazione. – 1. Il regolamento (CE) n. 1348/2000 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1348/2000 si intendono fatti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato III.

26. Entrata in vigore. – Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 13 novembre 2008, ad eccezione dell'articolo 23 che si applica dal 13 agosto 2008.

Allegati I-II

(Omissis)

Allegato III

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CE) n. 1348/2000	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1, prima frase
—	Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2
—	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5

Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2, prima frase	Articolo 7, paragrafo 2, prima frase
Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase (frase introduttiva), e articolo 7, paragrafo 2, lettera a)
—	Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 2, terza frase	—
Articolo 8,	Articolo 8, paragrafo 1, frase

paragrafo 1, frase introduttiva	introduttiva
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
—	Articolo 8, paragrafi da 3 a 5
Articolo 9, paragrafi 1 e 2	Articolo 9, paragrafi 1 e 2
Articolo 9, paragrafo 3	—
—	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2, primo comma
—	Articolo 11, paragrafo 2,

	secondo comma
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 14
Articolo 14, paragrafo 2	—
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 15
Articolo 15, paragrafo 2	—
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17, frase introduttiva	Articolo 17
Articolo 17, lettere da a) a c)	—

Articolo 18, paragrafi 1 e 2	Articolo 18, paragrafi 1 e 2
Articolo 18, paragrafo 3	—
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
Articolo 22	Articolo 22
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1, prima frase
—	Articolo 23, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 23, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 2
—	Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 24	Articolo 24
Articolo 25	—
—	Articolo 25
—	Articolo 26
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

TITOLO I

RAPPRESENTANZA, CITAZIONE IN GIUDIZIO E FORO DELLO

STATO

Capo I

RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO

Per gli enti non statali autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, vedi r.d. 8 giugno 1940, n. 779.

Articolo 1

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato.

Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.

Articolo 2

Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare

funzionari dell'Amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'Ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche avvocati, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio.

L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire – in relazione a particolari, accertate esigenze – la delega di cui al primo comma del presente articolo ad avvocati per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi.

Articolo 3

Innanzi ai tribunali ordinari ed ai giudici di pace le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti.

Articolo 4

Nelle cause relative al contratto di trasporto innanzi ai tribunali ordinari e ai giudici di pace l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è rappresentata e difesa dai propri agenti i

quali siano muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.

Il Direttore generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di richiedere per la trattazione di dette cause l'Avvocatura dello Stato, la quale potrà delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari.

Articolo 5

Nessuna Amministrazione dello Stato può richiedere la assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'Avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri.

L'incarico nei singoli casi dovrà essere conferito con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende l'Amministrazione interessata e col Ministro delle finanze.

Capo II

FORO DELLO STATO

Articolo 6

Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 del codice

di procedura civile, spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Quando un'Amministrazione dello Stato è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come della azione in garanzia è devoluta, sulla semplice richiesta dell'Amministrazione, con ordinanza del Presidente, all'Autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente.

Articolo 7

Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai [Pretori] ed ai Giudici di Pace, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli artt. 590 del codice della navigazione e 22 del codice di procedura civile. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo (2).

L'appello dalle sentenze dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed

alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate.

Articolo 8

La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sanzioni pecuniarie, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al Tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sanzione pecuniaria controversa.

Articolo 9

La incompetenza in rapporto agli articoli 6, primo comma, 7, secondo comma, e 8, può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'Autorità giudiziaria deve pronunciarla anche di Ufficio.

Articolo 10

Nei giudizi nei quali è parte un'Amministrazione dello Stato la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio a senso del primo capoverso dell'art. 333 del cod. di proc. civile, rimanda la causa ad altra Autorità giudiziaria con sede in luogo ove ha pure sede un ufficio dell'Avvocatura dello Stato.

Capo III

CITAZIONE IN GIUDIZIO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO
STATO ED ALTRE NOTIFICAZIONI ALLE STESSE

Articolo 11

Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.

Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.

TITOLO II

AVVOCATURA DELLO STATO

Capo I

FUNZIONI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Articolo 13

L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi: esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitoli redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate o esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni: prepara contratti o suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mosse amministrativamente che possano dar materia di litigio.

Convenzione fra il Ministero della Giustizia e Poste

Ministero della Giustizia

CONVENZIONE n. .(04)

Relativo al servizio amministrativo informatizzato per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile.

L'anno Duemilaquattro il giorno 15 del mese di luglio, nei locali del Ministero

Tra

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, CF 80184430587, di seguito indicata come "Amministrazione", nella persona del Vice Capo del Dipartimento dr. Angelo Gargani domiciliato per la carica presso il Ministero in Via Arenula 70 00100 Roma

e

La società Poste Italiane S.p.A., di seguito indicata come "Poste", nella persona dell'ing. Massimo Sarmi, domiciliato per la carica in Roma Viale Europa 190, il quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma nella qualità di Amministratore Delegato di Poste, con sede legale in Roma Viale Europa 190, capitale sociale € 1.306.110.000,00

interamente versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Roma al numero 97103880585 in data 12/8/1996, partita IVA n. 97103880585

premesso che

A) le profonde innovazioni introdotte con la riforma di cui al DPR n. 55 del 6/3/2001 hanno reso improcrastinabile la necessità di procedere ad un miglioramento dei servizi resi dal Ministero volto ad ottimizzare, in termini di efficacia, gli interventi necessari ad assicurare un migliore funzionamento ed organizzazione dei servizi della giustizia;

B) la notifica degli atti giudiziari costituisce un momento fondamentale del processo in quanto attiene alla regolare instaurazione del rapporto processuale che influisce sull'intera fase processuale successiva;

C) l'Amministrazione della giustizia ha, per tale motivo, avviato un programma di rinnovamento, anche tecnologico, teso a snellire e velocizzare il sistema delle notifiche degli atti giudiziari e, in particolare, si è prefissato l'obiettivo di ridurre, quanto più possibile, la durata dei tempi di definizione dei processi civile e penale;

D) nella celebrazione dei procedimenti civili e penali una forte percentuale dei rinvii degli stessi è causata dalla mancanza

della prova documentale della regolare notifica degli atti eseguiti a mezzo del servizio postale per la mancata restituzione, all'Ufficio giudiziario, della cartolina di ritorno, unica prova documentale valida della ricezione dell'atto, in tempi utili per evitare il rinvio del processo e il conseguente rinnovo degli atti processuali con notevole aggravio di spesa;

E) la notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale è prevista dagli artt. 149 e 151 c.p.c., in materia civile e dagli artt. 170 e segg,ti del c.p.p. in materia penale;

F) la legge 890/1982 e successive modificazioni consente all'Ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale per la notifica degli atti in materia penale e obbliga lo stesso a servirsi di tale servizio per la notifica di atti civili ed amministrativi da eseguirsi al di fuori del Comune ove ha sede il suo Ufficio;

G) Poste espleta in modo esclusivo il servizio postale di base, quale titolare del servizio universale ai sensi della Legge 261/1999;

H) Poste ha avviato un processo di sviluppo, basato sulla telematica, per l'erogazione dei suoi servizi ed, in particolare,

la gestione integrata degli esiti delle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta;

I) in data 10/5/2001 Il Ministro pro-tempore ha stipulato un “accordo di programma “ per la possibile introduzione del predetto servizio;

L) il Ministro in carica, on. Roberto Castelli, ha confermato il contenuto dell'accordo di programma di cui alla lettera I) autorizzando le attività necessarie per la verifica della rispondenza di tale servizio alle esigenze dell'Amministrazione;

M) è stata effettuata una fase di sperimentazione del servizio presso le sedi del Tribunale di Roma e di Lecco;

N) il costo sostenuto attualmente dall'Amministrazione, per eseguire una notifica, è mediamente pari a complessivi € 8,37, comprensivo del costo di una raccomandata più quello, pari ad un 1/3 circa di casi, di una seconda raccomandata effettuata nelle ipotesi in cui la prima notifica non abbia avuto esito positivo per motivazione “trasferito” o “sconosciuto”;

O) Poste si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di gestione integrata degli esiti delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e dei biglietti di cancelleria al medesimo costo di quello attualmente sostenuto dall'Amministrazione e

pari, complessivamente, a quanto indicato alla precedente lettera N) per ogni notifica eseguita con le stesse modalità;

P) Poste ha presentato l'offerta tecnico - economica di cui all'allegato 1);

Q) L'Amministrazione ha ritenuto di modificare in parte le proposte tecniche dell'offerta di Poste;

si stipula quanto segue:

Art.1 (Documenti)

1.1 Le premesse, l'offerta di Poste (all.1) come modificata ed integrata dal contenuto del presente contratto, la " carta qualità " (all.2), costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art.2 (Oggetto della convenzione)

2.1 Poste si impegna a fornire all'Amministrazione il servizio di gestione integrata

dell'esito delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari, in materia civile e penale, di seguito indicati come " atti ", quale evoluzione telematica del servizio postale di base, al fine di rendere più spedita la procedura di notifica di cui alla L. 890/82 e di assicurare il recapito e l'esito della notifica in tempo utile per il regolare svolgimento dei processi. Il tutto

con le modalità di cui al successivo articolo 6 e secondo i livelli di servizio di cui al successivo articolo 10.

Art.3 (Norme regolatrici della convenzione)

3.1 L'esecuzione della convenzione è regolata :

- dagli articoli e dagli allegati della presente convenzione;
- dal Capitolato d'oneri generale per le forniture e i servizi a cura del Provveditorato Generale dello Stato (D.M. 28.10.85, su Supplemento Ordinario alla G.U., serie generale n. 51 del 3.3.86) e successive modifiche; nonché, ove applicabile, dal Capitolato d'oneri per la prestazione di servizi in materia di informatica eseguiti nell'ambito dell'Amministrazione statale dal Provveditorato Generale dello Stato o con il suo intervento, approvato con D.M. in data 8.2.1986, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3.3.86 per quanto applicabile relativamente alla disciplina non modificata dal Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'art.12, co.1, del D.L. 12 febbraio 1993, n.39 (D.P.C.M. 6 agosto 1997 n.452); di entrambi i Capitolati Poste dichiara di avere esatta conoscenza. Gli stessi formano parte integrante del presente atto, per quanto allo stesso non siano materialmente allegati; le norme e le prescrizioni in essi

riportate si applicano in quanto compatibili con quelle contenute nel presente atto;

– dalle vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

– dal D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;

– dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;

– dall'art. 17 della legge 68/99 che disciplina le disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili.

3.2 Le clausole della presente convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione della convenzione stessa. I successivi punti 7.6 e 7.7 sono stati redatti sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4 (Durata ed efficacia)

4.1 La presente convenzione ha efficacia a decorrere dal 15/07/2004 e fino al 31/12/2006 fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4.2.

4.2 La convenzione, mentre è vincolante per Poste dal momento della sottoscrizione, sarà efficace nei confronti dell'Amministrazione solo dopo l'approvazione nei modi di legge. Di tale approvazione l'Amministrazione darà prontamente comunicazione alla società.

4.3 Poste si impegna a dare esecuzione anticipata alla convenzione – ai sensi dell'art.10, 10° comma della L. n. 130/81, richiamato dall'art. 5 D.L. 17.9.1993, n.364, convertito in L. 15.11.1993, n.458 – ove essa venga stabilita nel relativo atto di approvazione.

4.4 Decorsi dodici mesi dalla data di esecutività della presente convenzione ciascuna delle due parti contraenti ha facoltà di recedere dalla stessa, purché tale intenzione sia stata comunicata, per iscritto, all'altra parte almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno, con raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine farà fede il timbro postale di partenza della raccomandata.

Art. 5 (Commissione bilaterale)

5.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione sarà nominata un Commissione, composta da tre rappresentanti nominati dall'Amministrazione e tre nominati da Poste, con il compito di fornire l'indirizzo, il coordinamento

e la pianificazione delle attività previste, ivi inclusi il monitoraggio dei volumi di attività, dei costi e dei livelli di servizio di cui al successivo articolo 10. A tal fine la Commissione formulerà alle parti le proprie osservazioni al fine di consentire il miglioramento della funzionalità e dei corrispondenti livelli di servizio in base alle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 6 (organizzazione del lavoro)

6.1 il servizio di cui al precedente art. 2 verrà svolto, dalle Poste e dall'Amministrazione, per le parti di propria competenza, con le seguenti modalità:

A) il personale UNEP, almeno 30 (trenta) giorni solari antecedenti l'udienza, renderà disponibili gli atti da notificare, per i quali intende utilizzare il predetto servizio, accompagnati da una distinta riepilogativa contenente la data e l'ora di consegna e, per ogni atto, il numero di Registro Generale (R.G.), il nome del Giudice e la data dell'udienza, nei modi seguenti e a discrezione dell'UNEP:

A/1) a mani, da parte del personale dell'UNEP, con la frequenza che tale Ufficio riterrà opportuna, presso la struttura postale più vicina all'UNEP stesso;

A/2) ovvero tramite servizio di ritiro a domicilio (pick-up) nella sede dell'UNEP, effettuato da un operatore di Poste almeno tre volte la settimana a giorni alterni lavorativi.

In ambedue i casi il personale di Poste effettuerà, al momento del ricevimento, la disamina della documentazione e restituirà all'UNEP una copia della distinta riepilogativa di cui al punto A) firmata per ricevuta. La data di apposizione di tale firma sulla ricevuta consentirà la verifica dei livelli di servizio di cui al successivo articolo 10.

B) Poste, ricevuti gli atti di cui al punto A), effettuerà, mediante la propria struttura organizzativa e tecnologica, le seguenti attività :

B/1) scansione degli atti ricevuti ed acquisizione dei dati identificativi degli atti come indicato nel 1° comma del precedente punto A, in una base informativa cronologica dedicata;

B/2) produzione automatica della ricevuta di ritorno abbinata all'atto di riferimento tramite i suoi parametri identificativi come previsti al 1° comma del precedente punto A);

B/3) stampa del seguente materiale per l'imbustamento :

busta finestrata;

□□primo foglio contenente l'indicazione del mittente e del destinatario;

□□avviso di ricevimento precompilato, avviso di ricevimento precompilato

per la seconda raccomandata da utilizzare in caso di esito negativo della

prima;

B4) consegna del materiale di cui al punto B3), tramite servizio di consegna e ritiro a domicilio (pick-up), nella sede dell'UNEP, effettuato da un operatore di Poste almeno tre volte la settimana a giorni alterni lavorativi per la verifica e la firma delle buste da parte dell'UNEP competente;

B5) inoltro alle strutture postali competenti per territorio, entro 6 giorni lavorativi (ove con giorno lavorativo si intendono tutti i giorni non festivi compresi fra il lunedì ed il sabato inclusi di ogni settimana) dalla data di consegna della distinta di ritiro dall'UNEP, di cui al precedente punto A), per la notifica agli interessati (prima postalizzazione);

B6) notifica degli atti mediante recapito ai destinatari, secondo la legge 890/82, nei termini previsti dalla Carta di qualità, di cui all'allegato 2;

B7) ricezione, mediante domiciliazione temporanea presso Poste, degli avvisi di ricevimento e degli atti la cui notifica non abbia avuto buon esito.

B8) effettuazione immediata della scansione degli avvisi di cui alla precedente lettera B7) ed aggiornamento di un archivio costituito dai dati ed immagini, accessibile, come sito web, al personale abilitato dell'Ufficio Giudiziario via Rete Unitaria Giustizia (RUG) -INTERNET, tramite un browser, utilizzando come campi di ricerca uno dei dati identificativi di cui al precedente punto A) e contenente, per ogni atto, il numero del R.G., il nome del Giudice, e la data dell'udienza con abbinati la data di consegna di cui al precedente punto A), il numero di raccomandata utilizzato, la data di prima postalizzazione, la data del primo accesso al destinatario, la data di spedizione dell'eventuale seconda notifica ed il numero della raccomandata di quest'ultima, nonché l'esito e modalità della prima notificazione e dell'eventuale seconda con la possibilità di avere, "cliccando", l'immagine del corrispondente avviso di ricevimento;

B9) rendicontazione mensile degli esiti delle notifiche e consegna, entro 10 giorni lavorativi dalla data di prima

postalizzazione, degli atti la cui notifica non abbia avuto esito positivo con motivazione “trasferito” o “sconosciuto”.

Tale rendicontazione dovrà contenere, per ogni atto, il numero del R.G., il nome del Giudice, e la data dell’udienza con abbinati la data di consegna di cui al precedente punto A), il numero di raccomandata utilizzato, la data di prima postalizzazione, la data del primo accesso al destinatario, la data di spedizione dell’eventuale seconda notifica ed il numero della raccomandata di tale ultima, nonché l’esito e modalità della prima notificazione e dell’eventuale seconda con la possibilità di avere, “cliccando”, l’immagine del corrispondente avviso di ricevimento;

B10) produzione, dietro richiesta dell’Ufficio Giudiziario o della Commissione di cui al precedente articolo 5), di stampe relative alle notifiche effettuate ed ai relativi esiti a vari livelli di aggregazione per il monitoraggio periodico del servizio;

B11) conservazione temporanea degli avvisi di ricevimento, presso le strutture organizzative di Poste, e riconsegna degli stessi agli UNEP emittenti con cadenza mensile o come diversamente concordato fra le parti.

L'erogazione del servizio di cui al presente articolo, il cui utilizzo è condizionato al parere favorevole del Consiglio Nazionale Forense, è estensibile, su richiesta, anche alle notificazioni ad istanza di parte.

Art. 7 (riservatezza e sicurezza)

7.1 Poste si impegna a conservare, per un periodo non inferiore a 48 mesi, tutte le informazioni relative al servizio di cui all'art. 2 con misure di sicurezza non inferiori a quelle previste dal D.L.vo 196/2003 ed a renderle accessibili al solo personale autorizzato da Poste stessa vincolando il predetto personale all'obbligo della riservatezza sulle informazioni in qualunque modo ne sia venuto a conoscenza a causa del servizio espletato.

7.2 Poste si impegna ad assicurare l'integrità degli archivi oggetto del servizio di cui all'art. 2 mediante le opportune funzioni di sistema che ne impediscano ogni possibile manomissione od alterazione da parte di chiunque.

7.3 Poste, al fine di assicurare il tracciamento delle operazioni di accesso agli archivi, si impegna a predisporre una specifica funzione di sistema che consenta di ricostruire, per un periodo non inferiore a 48 mesi, le attività di accesso effettuate dal suo personale abilitato di cui al precedente punto 7.1 e dal

personale dell'Amministrazione di cui dal successivo punto 7.4.

7.4 L'accesso agli archivi di servizio di cui all'art. 2 è consentito al personale dell'Amministrazione tramite l'assegnazione nominativa di codici personali basati su una " user-id " ed una " password " rilasciate da Poste, su richiesta scritta dell'Ufficio giudiziario. Ogni annullamento o nuovo inserimento di nominativi abilitati dovrà essere effettuato dagli Uffici Giudiziari mediante le medesime modalità di cui sopra.

7.5 Poste si impegna a rilasciare, a mezzo di posta raccomandata A/R o consegna a mani con firma per ricevuta, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, i codici di accesso di cui al primo comma del precedente punto 7.4, e nel rispetto di quanto previsto nel successivo punto 7.6.

7.6 Nel rispetto delle norme di cui agli articoli 29 e 30 del D.L.vo 30/6/2003 n. 196 l'Amministrazione designa Poste Italiane responsabile del trattamento dei dati personali ed identificativi, per tutta la fase della procedura, nella quale Poste ha la disponibilità degli atti da notificare, sia pure sotto la diretta sorveglianza del costituendo presidio degli UNEP presso i centri di raccolta dati.

Poste agirà con gli stessi vincoli e gli stessi obblighi che fanno capo al Ministero, responsabile dell'operazione di trattamento, e, pertanto, sarà tenuta al rispetto della segretezza e del divieto dell'uso ulteriore dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, predisponendo anche gli strumenti necessari per garantire l'autonomia del sistema informatico, che impedisca l'accesso anche da altre strutture di Poste .

7.7 Poste individuerà e comunicherà i nominativi, in via riservata, dei soggetti che, ritenuti idonei per esperienza, capacità ed affidabilità, saranno addetti alle attività necessarie per l'espletamento del servizio (art. 30 D.L.G. 196/2003); il Ministero si riserva la facoltà di effettuare controlli semestrali al fine di vigilare sulle istruzioni impartite e sul rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati e dei sistemi (artt. 33-36 del D.lvo 196/2003) e allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

7.8 L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli semestrali, al fine di vigilare sull'osservanza delle istruzioni impartite e sul rispetto delle norme in materia di protezione di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla

sicurezza dei dati e dei sistemi (artt. 33–36 del suindicato D.L.G.ed allegato D) del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza).

Art.8 (Impegni specifici)

8.1 Poste si impegna a:

- fornire i servizi di cui all’art.2 impiegando tutto il personale, le infrastrutture tecnologiche ed i mezzi necessari in modo da assicurare l’erogazione degli stessi con le modalità di cui all’art. 6 ed i livelli di servizio di cui al successivo art. 10;
- applicare, in relazione al proprio personale dipendente, le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per le categorie interessate e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 626/94 e successivi aggiornamenti;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l’assicurazione di qualità.

Art. 9 (variazioni, estensioni ed evoluzioni del servizio)

9.1 Qualora durante l'esecuzione della presente convenzione l'Amministrazione ritenga necessario procedere ad aggiornamenti e/o varianti organizzative e/o funzionali e/o tecnologiche, Poste si impegna a darvi corso;

9.2 Gli aggiornamenti e/o le varianti di cui sopra qualora implicino un aumento di spesa dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

9.3 Non appena saranno attuate le norme in materia L'Amministrazione e Poste valuteranno l'opportunità di sostituire la firma apposta in originale dall'Ufficiale Giudiziario con la firma digitale ostando l'esigenza della sottoscrizione, da parte di quest'ultimo, sulla busta.

9.4 Le modalità di introduzione della firma digitale formeranno oggetto di un successivo e separato accordo tra le parti.

Art. 10 (Livelli di servizio e penali)

10.1 Poste si impegna a prestare un servizio di elevata qualità e, comunque, osserverà, per l'intero periodo di durata della presente convenzione, il mantenimento dei livelli di servizio di cui ai successivi punti;

Il mancato rispetto degli stessi comporterà l'applicazione delle penali indicate nei medesimi punti;

10.2 Poste si impegna ad erogare, al singolo Ufficio Giudiziario, il servizio di cui all'articolo 2) impiegando, nel 95% dei casi, il tempo massimo di 6 (sei) giorni lavorativi intercorrenti tra la data di consegna degli atti, di cui all'articolo 6) punto A), e la data di prima postalizzazione di cui allo stesso articolo, punto B5), e di 8 (otto) giorni lavorativi nel restante 5% dei casi. Nell'eventualità di non rispetto di tali percentuali si applicherà, da parte del singolo Ufficio Giudiziario, una penale pari all'1% dell'importo del servizio di cui all'articolo 2) relativo al mese in cui si è manifestata l'inadempienza, per ogni percentuale di riduzione pari all'1% o frazione arrotondata all'1 % per frazioni comprese fra lo 0,499 % e l'1% ed a zero per frazioni comprese fra lo 0,001% e lo 0,498%.

10.3 Poste si impegna ad effettuare presso gli UNEP il servizio di ritiro-consegna a domicilio (pick-up) degli atti almeno tre volte la settimana a giorni lavorativi alterni, a richiesta nel caso previsto dall'art. 6 punto A/2 ed obbligatoriamente nel caso previsto dal medesimo articolo al punto B/4.

In caso di non rispetto della frequenza settimanale di cui al comma precedente si applicherà una penale, da parte di ogni

singolo Ufficio Giudiziario, pari al 2 % dell'importo del servizio di cui all'articolo 2 relativo al mese in cui si è manifestata l'inadempienza per ogni giorno di mancata fruizione del servizio di ritiro-consegna degli atti.

10.4 Poste si impegna a rendere disponibile al personale abilitato dall'Ufficio Giudiziario il servizio di accesso al sito web di cui all'articolo 6 punto B/8) tutti i giorni lavorativi dalle ore 8 a.m. alle ore 20 p.m.. In caso di non rispetto della disponibilità di cui al comma precedente per ogni giorno o frazione di giorno superiore alle 4 (quattro) ore si applicherà una penale, da parte del singolo Ufficio Giudiziario, pari al 2% dell'importo del servizio di cui all'articolo 2 relativo al mese in cui si è manifestata l'inadempienza.

10.5 Poste si impegna a fornire il servizio di base conformemente a quanto previsto nella Carta di qualità e, in caso di inosservanza, si applicheranno le penali previste dalla stessa.

10.6 L'importo complessivo delle penali, applicate nella misura di cui ai precedenti punti dal singolo Ufficio Giudiziario, non potrà, in ogni caso, superare, nel trimestre, il 3.5% dell'importo dovuto complessivamente per il servizio nel trimestre stesso (corrispondente al 10% del maggior costo

rispetto al servizio di base). Nel primo trimestre di validità della presente convenzione non verranno applicate le penali di cui ai precedenti punti 10.2, 10.3 e 10.4, al fine di consentire a Poste di avviare gradualmente il servizio ed organizzare le proprie strutture.

10.7 qualora l'Ufficio Giudiziario rilevi che vi sia stato un inadempimento dovrà darne comunicazione per iscritto a Poste motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare; Poste, a sua volta, dovrà formulare per iscritto all'Ufficio Giudiziario le proprie controdeduzioni entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempienza. Trascorso inutilmente tale termine la contestazione dell'Ufficio Giudiziario si avrà per accettata e verranno applicate le relative penali che verranno detratte dall'importo della fattura immediatamente successiva. Nel caso in cui le parti siano in disaccordo sulla sussistenza di un inadempimento o la misura della penale connessa a tale inadempimento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 18.

Art. 11 (volumi)

11.1 Il volume delle notificazioni a mezzo posta e relative agli atti giudiziari civili e penali ammontano annualmente a circa

2,5 milioni. L'Amministrazione, in considerazione che il servizio di cui all'articolo 2 è effettuato a discrezione del singolo UNEP, stima che l'utilizzo di tale servizio avverrà gradualmente nel tempo e non supererà, presumibilmente, i seguenti volumi :

- 125.000 atti nel secondo semestre 2004;
- 500.000 atti nel 2005;
- 1.000.000 di atti nel 2006.

Art. 12 (corrispettivi)

12.1 Il corrispettivo per la fornitura del servizio di cui all'art.2, erogato con le modalità di cui all'art. 6 e coi livelli di servizio di cui all'art.10, è regolato nei termini di cui ai successivi commi e deve intendersi esente dall'IVA ai sensi dell'art. 10 n. 16 del DPR 633/72 anche per la quota del servizio integrativo, rispetto al servizio base, in conseguenza della natura accessoria di tale servizio;

12.2 Per ogni notifica, consegnata o ritirata dall'UNEP, indipendentemente dall'esito e dal numero delle raccomandate necessarie, sarà riconosciuto a Poste un compenso di € 8,37, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 23.

12.3 I corrispettivi presunti, per i volumi di atti (mod B/AG e A/bis) di cui al precedente articolo 11, sono, pertanto, i seguenti :

– € 1.046.250,00 per il 2004;

– € 4.185.000,00 per il 2005;

– € 8.370.000,00 per il 2006;

per un corrispettivo complessivo presunto di € 13.601.250,00.

12.4 per i primi sei mesi dalla firma del presente contratto Poste si impegna ad effettuare il servizio di imbustamento, di cui all'art.6 punto B/3, gratuitamente.

Art. 13 (Documentazione di riscontro)

13.1 Poste al fine di consentire agli Uffici Giudiziari di controllare che la fatturazione avvenga nel rispetto delle modalità di erogazione di cui all'art. 6 e dei volumi effettivi del servizio di cui all'articolo 11, fornirà mensilmente, ed entro i 10 giorni lavorativi successivi, in allegato alla fattura e anche su supporto informatico, la rendicontazione di cui all'articolo 6 punto B/9 per consentire il riscontro tra i volumi di notifiche consegnate-ritirate di cui alla distinta riepilogativa citata all'articolo 6 punto A) ed i corrispondenti volumi fatturati nel mese di riferimento.

13.2 Poste, al fine di consentire agli Uffici Giudiziari di controllare i livelli di servizio, di cui al precedente articolo 10, consegnerà trimestralmente agli stessi , entro i 15 giorni lavorativi successivi, una rendicontazione contenente gli eventuali scostamenti rispetto ai termini di cui all'articolo 10 punti 10.2,10.3,10.4 e 10.5 e le eventuali penali da applicare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 punto 10.6. L'Ufficio Giudiziario provvederà al riscontro tra quanto dichiarato e quanto registrato nelle distinte di consegna e in quelle di prima postalizzazione, nelle frequenze di ritiro, nella disponibilità del servizio web e nei tempi di notificazione. Qualora l'Ufficio Giudiziario rilevi un'inadempienza si applicherà quanto previsto all'articolo 10 punto 10.7.

13.3 Al fine di consentire all'Amministrazione centrale di verificare a livello territoriale l'andamento del servizio di cui all'art. 2, Poste dovrà trasmettere, alla fine di ogni trimestre e non oltre i primi quindici giorni lavorativi del trimestre successivo, all'indirizzo di posta elettronica "Commissione-bilaterale@giustizia.it", un foglio in formato excel contenente, per ogni Ufficio Giudiziario, le seguenti informazioni :

- numero di notifiche consegnate - ritirate;
- numero di notifiche postalizzate;

- percentuale di notifiche consegnate–ritirate e postalizzate entro 6 giorni lavorativi e percentuali per i tempi eccedenti:
- percentuale di notifiche che hanno originato una seconda raccomandata;
- percentuale di atti notificati entro 3 giorni dalla data di postalizzazione e percentuali per i tempi eccedenti;
- numero di ritiri–consegna previsti nel periodo, distintamente per la consegna degli atti e la loro restituzione per la verifica, firma e numero di ritiri effettivamente effettuati;
- numero dei giorni lavorativi presenti nel periodo e numero di giorni lavorativi per i quali sia stato effettivamente disponibile il servizio di accesso web di cui all'articolo 6 punto B.8)

13.4 In caso di mancato rispetto dei termini e dei contenuti previsti nel precedente punto 13.3, l'Ufficio Giudiziario, su segnalazione dell'Amministrazione centrale, sospenderà i pagamenti fino ad avvenuta trasmissione. .

Art.14 (Modalità di fatturazione e di pagamento)

14.1 Per il servizio di cui ai precedenti articoli, la fatturazione avverrà distintamente per ogni Ufficio Giudiziario che abbia utilizzato il servizio, con cadenza mensile posticipata, con allegata la documentazione di riscontro di cui al precedente articolo 13.

14.2 La fatturazione riguarderà tutte le notifiche consegnate o ritirate presso ogni UNEP di cui all'articolo 6 punto A) nel mese di riferimento indipendentemente dalla data di prima postalizzazione di cui al medesimo articolo punto B5).

14.3 Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dal singolo Ufficio Giudiziario entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della documentazione di riscontro di cui all'art. 13, mediante versamento sul c.c.p. n° 2041028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. - D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, coordinate D07601 - 03200.

14.4 Le fatture dovranno essere intestate a : Ufficio Giudiziario di,

Responsabile

UNEP..... con

l'indicazione del

Codice Fiscale dell'Ufficio e l' indirizzo dello stesso.

Art.15 (Oneri fiscali e spese contrattuali)

15.1 Sono a carico di Poste ogni spesa, imposta e/o tasse comunque inerenti la presente convenzione;.

Art. 16 (deposito cauzionale)

16.1 A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi assunti con la presente convenzione Poste ha costituito un

deposito cauzionale, mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, nella misura di € 350.000,00 pari al 5% del valore medio annuo presunto della presente convenzione. Il deposito sarà vincolato per un periodo di tempo pari a quello della validità della presente convenzione e, comunque, fino quando non sarà data esplicita comunicazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.

Art.17 (Revisione dei Corrispettivi)

17.1 I corrispettivi di cui all'art.12 non sono soggetti a revisioni per la durata della presente convenzione, ivi comprese le eventuali proroghe.

Art.18 (Risoluzione della Convenzione)

18.1 L'Amministrazione e Poste potranno richiedere la risoluzione della convenzione nelle ipotesi di cui all'art. 37 del D.M. 28.10.1985, con le modalità e gli effetti previsti, rispettivamente dagli artt.38, 39 e 40 del medesimo decreto;

18.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolta la convenzione nel caso in cui le Poste per due trimestri consecutivi e senza giustificato motivo non rispetti i livelli di servizio di cui all'art.10 indipendentemente dal pagamento delle penali.

Art.19 (Recesso unilaterale)

19.1 L'Amministrazione potrà, altresì, anche prima del termine stabilito, recedere dalla convenzione ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., con effetto dalla comunicazione scritta a Poste, della propria volontà di recesso ferme restando, quanto alle modalità del recesso, quelle stabilite dal già citato art. 38 del D.M. 28.10.1985. In caso di recesso da parte dell'Amministrazione quest'ultima, ai sensi dell'art.1671 cod.civ., dovrà tenere indenne Poste delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Art.20 (Controversie)

20.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni della presente Convenzione sono prese in esame per una composizione in via bonaria dall'Amministrazione e da Poste.

20.2 Qualora non si raggiungesse un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 giorni solari, a decorrere dal giorno della comunicazione della contestazione da parte dell'Amministrazione, le parti saranno libere di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti. Le parti concordano che, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e dell'art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente,

per qualsiasi controversia relativa al presente Convenzione, è in via esclusiva quello di Roma.

Art.21 (Modifiche)

21.1 Qualsiasi modifica alla presente convenzione ed ai relativi allegati dovrà risultare da atto scritto, accettato dalle due Parti.

Art. 22 (Responsabilità civile)

22.1 Poste assume in proprio responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto di Poste stessa quanto dell'Ufficio Giudiziario o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze altre inadempienze attinenti all'erogazione del servizio di cui all'art.2, ovvero ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di ditte subappaltanti di Poste.

Art. 23 (diritti di proprietà)

23.1 Poste resta unico proprietario delle infrastrutture, delle apparecchiature e di ogni materiale ed applicazione sviluppati per la fornitura del servizio di cui all'art. 2.

Art. 24 (comunicazioni)

24.1 tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi :

– per Poste : Poste Italiane S.p.A. Divisione Corrispondenza
Viale Europa 175 00144 Roma;

– per l'Amministrazione : Dipartimento degli Affari di Giustizia
Via Arenula-70-00186 Roma.

24.2 Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla conferma dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal ricevimento, ovvero nel caso in cui la lettera confermi una precedente comunicazione a mezzo telefax, al momento della spedizione. Le variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno effettuate con le stesse modalità di cui sopra.

Per Poste Per l'Amministrazione

Ai sensi ed effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c., viene approvato e confermato, mediante l'apposizione delle firme delle parti, il contenuto integrale degli artt. 18 e 20 del presente convenzione inerenti, rispettivamente, il recesso unilaterale e le controversie.

Per Poste Per l'Amministrazione

(Estratto)

PARTE II

Voci di spesa

TITOLO II

**Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli
ufficiali giudiziari**

Capo I

Disposizioni generali

**Articolo 19 (R) Spese di spedizione, diritti e indennità di
trasferta degli ufficiali giudiziari.**

1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

Articolo 20 (L) Indennità di trasferta.

1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 21 (R) Calcolo delle distanze.

1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.

2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

Articolo 22 (R) Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio.

1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.

TITOLO II

Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Capo II

Notificazioni nel processo penale

Sezione I

Norme generali

Articolo 23 (L) Diritti.

1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.

Articolo 24 (L) Indennità di trasferta.

1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.

TITOLO II

Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Capo II

Notificazioni nel processo penale

Sezione II

Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Articolo 25 (L) Importo dei diritti.

1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.

2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.

Articolo 26 (L) Indennità di trasferta e spese di spedizione.

1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,40, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,99 e di euro 1,46.

3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

TITOLO II

Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Capo II

Notificazioni nel processo penale

Sezione III

Notificazioni a richiesta delle parti

Articolo 27 (L) Notificazioni a richiesta delle parti.

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.

2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.

TITOLO II

Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Capo III

Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Sezione I

Norme generali

Articolo 28 (L) Contestualità di trasferte.

1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra

tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero,compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

Articolo 29 (L) Diritti.

1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

TITOLO II

Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Capo III

Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Sezione II

Notificazioni a richiesta dell'ufficio

Articolo 30 (L) Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile.

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell'allegato n. 1 al presente testo unico, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 e in quelli cui si applica lo stesso articolo.

2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1 e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della

parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Articolo 31 (L) Indennità di trasferta e spese di spedizione.

1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.

2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

TITOLO II

**Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli
ufficiali giudiziari**

Capo III

**Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e
tributario**

Sezione III

Notificazioni a richiesta delle parti

Articolo 32 (L) Notificazioni a richiesta delle parti.

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.

Articolo 33 (L) Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.

2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.

3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di

trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.

4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.

Articolo 34 (L) Importo dei diritti.

1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

- a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
- b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
- c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.

Articolo 35 (L) Importo dell'indennità di trasferta.

1. L'indennità di trasferta è stabilita nella seguente misura:

- a) fino a sei chilometri: euro 1,46;
- b) fino a dodici chilometri: euro 2,70;

c) fino a diciotto chilometri: euro 3,66;

d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,78.

Articolo 36 (L) Maggiorazioni per l'urgenza.

1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.

2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.

3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.

4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.

PARTE II

Voci di spesa

TITOLO II

Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Capo IV

Atti di esecuzione nel processo civile

Articolo 37 (L) Diritto di esecuzione.

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:

- a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
- b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
- c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.

Articolo 38 (L) Indennità di trasferta per atti di esecuzione.

1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.

PARTE II

Voci di spesa

TITOLO III

Spese di spedizione

Articolo 39 (R) Spese di spedizione.

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:

- a) i compensi, anche forfettizzati;
- b) le modalità e le scadenze temporali del pagamento dei compensi;
- c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

PARTE II

Voci di spesa

TITOLO IV

Diritto di copia e diritto di certificato

Articolo 40 (L) Determinazione di nuovi supporti e degli importi.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e

ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.

Articolo 44 (L) Trasferte degli ufficiali giudiziari.

1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.

PARTE IV

Processi particolari

TITOLO I

Procedura fallimentare

Articolo 146 (L) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese.

1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

c) il contributo unificato;

d) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

PARTE IV

Processi particolari

TITOLO II

Eredità giacente attivata d'ufficio

Articolo 148 (L) Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese.

1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato;

b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;

c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

PARTE IV

Processi particolari

TITOLO III

**Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella
procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati
nel processo penale**

Capo II

**Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni
confiscati**

**Articolo 155 (L) Spese nella procedura di vendita di beni
sequestrati.**

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato;

b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;

b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;

c) l'indennità di custodia;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

PARTE IV

Processi particolari

TITOLO V

Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica

Articolo 158 (L) Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse.

1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;

b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;

c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

PARTE VI

Pagamento

TITOLO I

Titoli di pagamento delle spese

Capo I

Ordine di pagamento emesso dal funzionario

Articolo 167 (L) Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari.

1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e

civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP.

PARTE VI

Pagamento

TITOLO II

Pagamento delle spese per conto dell'erario

Capo IV

Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili

Articolo 183 (R) Regolazione e rimborso dei pagamenti.

1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di

pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.

2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.

3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.

4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.A., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.

5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendicontodelle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.

Articolo 184 (R) Versamento di ritenute e di imposte.

1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.

PARTE VI

Pagamento

TITOLO III

Pagamento delle spese a carico dei privati

Capo II

**Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato,
nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel
processo civile**

Articolo 196 (L) Determinazione delle modalità di pagamento.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

PARTE VI

Pagamento

TITOLO III

Pagamento delle spese a carico dei privati

Capo III

Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari

Articolo 197 (L) Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.

1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.

Articolo 198 (R) Determinazione delle regole tecniche telematiche.

Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

PARTE IX

Norme transitorie

TITOLO I

Voci di spesa

Capo II

Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

Articolo 268 (L) Diritto di copia autentica.

Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.

Articolo 271 (L) Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace.

Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

PARTE IX

Norme transitorie

TITOLO IV

Pagamento

Capo I

Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni

Articolo 283 (R) Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni.

1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto

all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.

PARTE IX

Norme transitorie

TITOLO IV

Pagamento

Capo II

**Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato,
nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel
processo civile**

Articolo 284 (R) Raccordo.

Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.

Articolo 285 (R) Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.
2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.
3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.
4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la

copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

SCHEDE PER LA NOTIFICA ALL'ESTERO PER SINGOLI STATI

AFGHANISTAN

Paese che non ha aderito a Convenzioni internazionali ne sono in vigore

accordi bilaterali in materia di assistenza giudiziaria con l'Italia.

Trasmissione per via consolare o diplomatica. La richiesta di notificazione con questo Paese, in assenza di accordi o di adesioni a convenzioni internazionali in materia di assistenza giudiziaria, è curata dall'Ufficiale Giudiziario, ai sensi degli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5.1.1967, n. 200.

Nessuna spesa è dovuta dal notificante per tale forma di notificazione.

La richiesta avviene mediante spedizione, alle rappresentanze diplomatiche consolari territorialmente competenti, dei seguenti atti e documenti:

1. lettera di accompagnamento diretta alla rappresentanza diplomatica- consolare;
2. due esemplari dell'atto da notificare. Tali atti devono essere redatti o accompagnati da una traduzione ufficiale.

Legalizzazione. Tenuto conto che questo Stato non ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 - *che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri* - e indispensabile che gli **atti pubblici**, formati in Italia da una autorità, siano legalizzati e muniti di una traduzione asseverata.

La Rappresentanza italiana all'estero, dopo aver proceduto direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle leggi dello Stato richiesto, alla notificazione, restituirà all'Ufficiale Giudiziario richiedente la seconda copia dell'atto con la relata di avvenuta notificazione o con la documentazione attestante la mancata consegna.

La notificazione di un atto giudiziario o extragiudiziario a mezzo del servizio postale direttamente al destinatario non è ammessa.

Indirizzo della rappresentanza diplomatica:

Ambasciata d'Italia a Kabul
Great Massoud Road, Kabul

ALBANIA

Con questo Paese si applica la seguente Convenzione:

Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a l'Aja il 15 novembre 1965.

In vigore dal primo luglio 2007.

Autorità competenti per la trasmissione degli atti

La trasmissione degli atti è curata dagli U.N.E.P. presso le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e le sezioni distaccate:

1. all'**Autorità Centrale**;
2. per **Via Consolare** - *articolo 9 - e*, se circostanze eccezionali lo esigono, per via diplomatica.

Autorità Centrale

Ministria e Drejtesise - Ministero de la Justice
Zyra e Marredhenieve me Jashte - Bulevardi Deshmoret e
Kombit
Tirana - ALBANIA

Elenco dei documenti da trasmettere all'Autorità Centrale:

1. Modelli 1, faccia A e B e Modello 2, Faccia A e B - *Domanda di notificazione e elementi essenziali dell'atto* - in duplice esemplare. I modelli vanno compilati in lingua albanese o in francese o inglese. Il modello 1, faccia B - *attestazione* - non va compilato in quanto è di competenza dell'autorità richiesta.
2. Due esemplari dell'atto da notificare redatti o tradotti in lingua albanese.

Legalizzazione. Non è richiesta la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente.

In assenza di traduzione degli atti, l'autorità richiama effettuerà la notificazione mediante consegna dell'atto al destinatario, che l'accetti volontariamente. Qualora il destinatario non accetti volontariamente l'atto - *o quando è richiesta una notificazione formale* - l'autorità centrale può imporre - *o restituire gli atti* - all'Autorità mittente di integrare la richiesta di notificazione con la relativa traduzione degli atti.

Mezzi alternativi di trasmissione e notificazione degli atti.

1. Articolo 10/a - È consentito indirizzare direttamente, tramite la posta, atti alle persone che si trovano in Albania.

2. Notificazione consolare - Articolo 8. È consentito far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano in questo paese.

Questo paese non ha presentato riserve in merito alla facoltà di far procedere direttamente, tramite gli agenti diplomatici o consolari o a mezzo del servizio postale, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, a persone - *di qualunque nazionalità* - che si trovano in Albania. Pertanto, considerando che anche l'Italia ha aderito alla convenzione 1965 senza riserve, è da ritenersi consentita - *principio di reciprocità* - la notificazione eseguita nelle forme previste dall'articolo 8 e 10 della convenzione stessa.

È opportuno raccomandare, per evitare contestazioni, che gli atti da notificare a mezzo del servizio consolare o postale siano redatti o tradotti in lingua albanese - *salvo che il destinatario comprenda la lingua italiana* - e accompagnati dai modelli 1 e 2 previsti dalla convenzione per le notificazioni tramite autorità centrale

Indirizzo della rappresentanza diplomatica:

TIRANA - Ambasciata d'Italia - Indirizzo: Ruga Lek Dukagjini, n.2 - Tel: 00355-4-275900 - Fax: 00355 4 250921 - E-mail: segreteriaambasciata.tirana@esteri.it

VALONA - Consolato Generale - Indirizzo: Ruga Ismet Cakerri, n. 45 - Tel: 0355 33-25705, 00355 33-25707 - Fax: 25709- E-mail: consolato.valona@esteri.it

SCUTARI - Consolato - Indirizzo: Lagjia Migjeni, Rruga Don Bosko
- Tel: 00355-2248260 - Fax: 2248286.